

TRASPORTO DI MERCI SU STRADA

TRASPORTO DI MERCI SU STRADA

- La normativa che disciplina il trasporto di merci su strada è la legge 06 giugno 1974 n. 298.
- Il trasporto di merci su strada effettuato con autoveicoli, rimorchi, semirimorchi e trattori stradali può avvenire:
 - in conto proprio;
 - per conto terzi;
 - in esenzione da licenze, autorizzazioni o iscrizioni, in relazione al particolare uso cui gli autoveicoli sono adibiti, alla loro proprietà ed alla loro massa complessiva.

TRASPORTO DI MERCI SU STRADA

- Sono esenti, tra gli altri, dalla disciplina dell'autotrasporto di merci i trasporti effettuati con:
 - automezzi adibiti al trasporto di cose in dotazione alle Forze Armate, Corpi militari dello Stato, Vigili del Fuoco, C.R.I., Corpo Forestale muniti di particolari targhe di riconoscimento;
 - autoveicoli di proprietà delle amministrazioni dello Stato (Regioni, Province, Comuni e loro Consorzi), destinati esclusivamente al trasporto necessarie al soddisfacimento delle proprie esigenze interne;
 - autoveicoli di proprietà delle rappresentanze diplomatiche;
 - autoveicoli speciali non adibiti al trasporto di cose.

CONTO PROPRIO

- Il trasporto di cose in conto proprio è regolamentato dagli articolo 31-39 della legge n. 298/1974.
- Il trasporto di cose in conto proprio è il trasporto eseguito da qualsiasi soggetto per esigenze proprie.
- Il trasporto non deve costituire attività economicamente prevalente dell'impresa ma complementare all'attività svolta.
- Le merci trasportate devono essere di proprietà di chi effettua il trasporto o da questi prodotte, vendute, prese in comodato, in locazione o detenute per essere trasformate, modificate , riparate o elaborate in conformità all'attività svolta o tenute in deposito o in custodia.
- Il trasporto deve essere effettuato con un veicolo di proprietà, in usufrutto, in leasing o acquistato con patto di riservato dominio.
- Il veicolo deve essere guidato personalmente dal proprietario o da un suo dipendente.

CONTO PROPRIO

- Il trasporto in conto proprio è consentito solo per le merci attinenti all'attività dell'impresa.
- Gli autoveicoli adibiti ad uso proprio aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a 6 tonnellate sono esenti da licenza di trasporto, che è, invece, obbligatoria per gli autoveicoli aventi massa complessiva a pieno carico superiore a 6 tonnellate.

CONTO PROPRIO

- La licenza per il trasporto di cose in conto proprio:
 - è nominativa;
 - è rilasciata per singolo veicolo;
 - non è soggetta a vincolo di contingentamento numerico;
 - non ha scadenza (solo in caso di veicoli immatricolati a nome di imprese di nuova costituzione è rilasciata una licenza “provvisoria” della validità di 18 mesi);
 - è rilasciata dall’Amministrazione Provinciale competente per territorio;
 - contiene tutte le indicazioni relative al veicolo, al proprietario, alle cose o classi di cose autorizzate al trasporto ed all’attività economica esercita dall’impresa.

PROVVEDIMENTO DI LICENZA PER L'AUTOTRASPORTO
DI COSE IN CONTO PROPRIO

LICENZA N. D9KZVJ/00101273 DEL 06/10/2009

VISTA LA LEGGE 6 GIUGNO 1974 N. 298, SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED
INTEGRAZIONI A NORMA D'ESECUZIONE;
VISTA LA DOMANDA DEL RICHIEDENTE:
BORCHI SCAVI DI CUCCO LUCIA & C. SAS
RES. VIA AL RONCO 8 21026 GAVIRATE (VA)

CODICE FISCALE/PARTITA IVA 02985250121 ;
NUMERO DI ISCRIZIONE ALL'ELENCO NAZIONALE VA/1935961/F/
POSIZIONE MECCANOGRAFICA D'ARCHIVIO D9KZVJ

SENTITO IL PARERE DELLA COMMISSIONE COMPETENTE
VISTA LA DOCUMENTAZIONE ALLEGATA ALLA DOMANDA

E' RILASCIATA LICENZA IN VIA DEFINITIVA PER L'ESERCIZIO DEL-
L'AUTOTRASPORTO DI COSE IN CONTO PROPRIO PER IL VEICOLO TELAIO
00101273 AVENTE PORTATA DI KG. 016500

LA PRESENTE LICENZA CONSENTE IL TRASPORTO DI COSE IN CONTO PROPRIO
SOLTANTO DELLE COSE O CLASSI DI COSE DI CUI SEGUE L'ELENCO:
C00/C02

CODICE ATTIVITA' ECONOMICA 601D;

VARESE

08/10/2009



IL DIRIGENTE
(Dott. Ing. Dario Bosio)

- A01 Prodotti alimentari congelati e surgelati
- A02 Prodotti agricoli in genere freschi o conservati e residui della loro lavorazione
- A03 Tartufi, funghi e selvaggina
- A04 Cereali e legumi
- A05 Pane, pasta e sfarinati
- A06 Dolciumi, prodotti da pasticceria, gelati e simili
- A07 Zuccheri e melasse
- A08 Alimenti per animali
- A09 Animali vivi e prodotti derivati dell'allevamento
- A10 Carni e frattaglie fresche di tutte le specie animali
- A11 Carni e frattaglie congelate o surgelate di tutte le specie animali
- A12 Prosciutti, salumi, insaccati e prodotti affini
- A13 Prodotti ittici e derivati
- A14 Uova
- A15 Oli, grassi vegetali e animali, olive e semi oleosi per l'alimentazione umana
- A16 Caffè, thè e spezie in genere
- A17 Bevande alcoliche, analcoliche , gassate
- A18 Latte e prodotti derivati
- A19 Sali alimentari

B. – GIOIELLI, VALORI, OGGETTI D'ARTE, BIGIOTTERIA, PROFUMERIE

- B00 Bigiotteria, profumeria, cosmetici, articoli da regalo
- B01 Gioielli, orologi, pietre preziose, prodotti di oreficeria o argenteria
- B02 Valori
- B03 Quadri, sculture, oggetti lavorati in vetro, marmo, alabastro e simili, articoli per gallerie d'arte e antiquariato
- B04 Articoli religiosi e arredi sacri

C. – MATERIALI DA COSTRUZIONE

- C00 Materiali da costruzione
- C01 Marmi, pietre, laterizi e affini
- C02 Ghiaie, sabbia, materiale granulato e in polvere, materiale da cava e da demolizione
- C03 Materiale da rivestimento per pareti e pavimenti
- C04 Cementi, leganti idraulici e conglomerati in genere
- C05 Putrelle, ferro tondino per cemento armato, prefabbricati di qualsiasi tipo, tubazioni e condutture, carpenteria in genere
- C06 Serrande, serramenti e simili
- C07 Vetri, cristalli e derivati
- C08 Vernici, pitture, colori ed attrezzi per l'applicazione
- C09 Apparecchi idraulici, sanitari, di condizionamento, di riscaldamento ed articoli attinenti al settore
- C10 Laminati e profilati

D. – CARTA – LIBRI – GIORNALI - RIVISTE

- D00 Carta e suoi derivati, materiali necessari per la produzione e lavorazione

1. – AGRICOLTURA, FORESTE, CACCIA E PESCA

- 1010 Agricoltura
- 1020 Zootecnia
- 1030 Foreste
- 1040 Caccia e cattura di animali
- 105A Pesca e allevamenti in acque dolci
- 105B Pesca e allevamenti in acque marine e lagunari
- 106A Attività trasformatrici annesse ad aziende agricole che lavorano esclusivamente o prevalentemente prodotti propri
- 106B Attività di trasformazione, conservazione, raccolta e vendita di prodotti agricoli, svolte in forma associata
- 106C Esercizio di macchine agricole
- 106D Altre associazioni operanti nell'agricoltura

2. – INDUSTRIE ESTRATTIVE

- 2010 Estrazione di minerali metalliferi
- 202A Estrazione di combustibili solidi, liquidi e gassosi
- 202B Estrazione di altri minerali non metalliferi
- 202C Estrazione di minerali da cava

3. – INDUSTRIE MANUFATTURIERE

- 301A Industria molitoria e della pastificazione
- 301B Industria dolciaria
- 301C Industria conserviera
- 301D Industria casearia
- 301E Industria dei grassi vegetali e animali
- 301F Industrie alimentari varie
- 301G Industria delle bevande alcoliche e della distillazione di alcool
- 301H Industria idrominerale e delle bevande alcoliche
- 3020 Industria del tabacco
- 303A Industria laniera
- 303B Industria cotoniera
- 303C Industria della seta
- 303D Industria della canapa, del lino, della juta e simili
- 303E Industria della lavorazione delle fibre chimiche (artificiali e sintetiche)
- 303F Industria delle maglie e delle calze
- 303G Altre industrie tessili
- 3040 Industrie del vestiario, abbigliamento, arredamento e affini
- 3050 Industrie delle calzature
- 3060 Industrie delle pelli e del cuoio (esclusa l'industria delle calzature)
- 307A Industria del legno, del sughero e affini
- 307B Industria dei veicoli e della carpenteria navale in legno
- 3080 Industria del mobilio e dell'arredamento in legno
- 3090 Industrie metallurgiche

CONTO PROPRIO

- Nella carta di circolazione del veicolo a motore o del trattore vengono richiamati i riferimenti della licenza.
- La licenza per il trasporto di cose in conto proprio del veicolo a motore o del trattore stradale si estende anche ai rimorchi o ai semirimorchi ad esso agganciati.
- Nella carta di circolazione dei rimorchi o semirimorchi non c'è alcun richiamo alla licenza ma solo l'avvertenza che il traino è consentito solo da parte di veicolo a motore o trattore stradale muniti di licenza.
- E' consentito solo il traino di veicoli in disponibilità (proprietà, leasing, usufrutto) dell'impresa con esclusione quindi di rimorchi o semirimorchi appartenenti ad altre imprese, anche se autorizzate ad effettuare trasporto in conto proprio.

(B) 29.07.2004

(C.2.1) BORGHI SCAVI DI BUCUG LUCIA &
C. SAS

(C.2.3) VIA AL RONCO 6
BAVIRATE (VA)

(I) 19.10.2009

(J) NS

(J.1) AUTOCARRO PER TRASPORTO DI COSE
-USO PROPRIO

(J.2) RC (CASSONE RIBALTABILE
POSTERIORE)

(K) DM8203ZEST060

(L) 4 (N.1) (N.2)

(N.3) (N.4) (N.5)

(O.1) (O.2)

(P.1) 11116 (P.2) 305,00 (P.3) GASOL

(P.4) RENAULT

(Q) (S.1) 2 (S.2)

(U.1) 83 (U.2) 1425

(V.1) (V.2)

(V.3) 4,82 (V.5)

(V.6) (V.7)

(V.9) 2001/27/CE

IMPOSTA
DI BOLLO
ASSOLTA
IN MODI
VIRTUALE

N° A051485VA09

(A) CR391GT

MARCA OPERATIVA DUPLICATO 09/VA/869948
LUNGHEZZA 8,305 M. LARGHEZZA 2,500 M.
PORTATA 18500 KG

TIPO CAMBIO: MECCANICO

PNEUMATICI:

13 R 22.5 (156/150G) S.S.D.D.

LA CARTA DI CIRCOLAZIONE DEL PRESENTE
VEICOLO E' STATA RILASCIATA SULLA BASE
DELLA LICENZA AL TRASPORTO MERCI IN
CONTO PROPRIO DELL'IMPRESA

N. D9KZVJ/CR391GT

REVISIONE EFFETTUATA CON ESITO

REGOLARE

DATA 26.01.2009 (VA0001BRH3W)

ALLESTIMENTO CANTONI RF 1214 *0005*

VEICOLO CLASSIFICABILE MEZZO D'OPERA

AI SENSI ART.10 C.D.S. ALLA MASSA DI

40000 KG; SE IMMATRICOLATO A NOME DI

N° A051485VA09

(A) CR391GT

ASSE 3-KG. 09500 ; ASSE 4-KG. 09500

VEICOLO RICONOSCIUTO FUORISTRADA

POSTI 2 IN ASSENZA SEDILE CENTRALE

SEGUE MOTORE TIPO DCI 110 J01

IMPIANTO FRENI CON ABS DI CAT. 1

L'AUTOTELAIO E' PRODOTTO CON IL 11 IN

TERASSE DI: 2460; 2610; 3323; 3925;

4425 MM

SONO ANNESSI PNEUMATICI DI IDENTICA

MISURA ED INDICI DI CARICO E/O

VELOCITA' SUPERIORI.

PNEUMATICI IN ALTERNATIVA:

315/80 R22.5(156/150L)

VEICOLO CLASSIFICABILE MEZZO D'OPERA

A 40000 KG A CONDIZIONE CHE VENGA IM-

MATRICOLATO A NOME DI DISPONIBILITA'

DI IMPRESA CHE EFFETTUVA I TRASPORTI

ART.10 C.D.S. MASSIMI ANNESSI:

CONTO PROPRIO

- Per i veicoli adibiti ad uso proprio aventi massa complessiva superiore a 6 tonnellate la licenza deve accompagnare la carta di circolazione di cui costituisce parte integrante.
- Ogni trasporto in conto proprio deve essere accompagnato da un documento contenente l'elencazione delle cose trasportate che devono rientrare tra quelle previste dalla licenza e la dichiarazione che sono di proprietà del titolare della licenza o da lui prodotte o vendute, prese in comodato, presi in locazione o elaborate, trasformate, riparate, migliorate o tenute in deposito.

Con sede in _____
Iscritto nell'elenco degli autotrasportatori di cose in conto proprio istituito presso l'ufficio
provinciale M.C.T.C. di _____ al n° _____
titolare della licenza n° _____ Per
una portata utile globale di _____
esercente l'attività di : _____

DICHIARA

Che nel trasporto accompagnato dal presente documento , sono caricate esclusivamente [1] le
seguenti cose che rientrano fra quelle previste nella licenza sopra indicata _____

Le cose stesse caricate a : _____

(indicare la località)

sul veicolo _____

(indicare targa, categoria, fabbrica e tipo)

avente la portata utile di quintali _____

destinate a _____

(indicare destinatario)

con scarico a _____

(indicare la località)

sono [2] :

di sua proprietà []

da esso prodotte e vendute []

prese in comodato []

CONTO PROPRIO

- E' eccezionalmente consentito il trasporto occasionale di cose varie, non comprese tra quelle elencate in licenza purché appartenenti all'intestatario o in sua disponibilità ed il cui trasporto si renda necessario per esigenze di carattere straordinario e non continuativo, strettamente attinenti all'attività per la quale la licenza è stata rilasciata.
- In questo caso le merci devono essere accompagnate dal documento di trasporto occasionale.

provinciale M.C.T.C. di _____ al n° _____

titolare della licenza n° _____

Per una portata utile globale di _____

esercente l'attività di : _____

DICHIARA

Che nel trasporto accompagnato dal presente documento , sono caricate le seguenti cose che non rientrano fra quelle previste nella licenza e che costituiscono trasporto occasionale ai sensi dell'art. 10, comma terzo delle norme di esecuzione relative al titolo II della legge 6 Giugno 1974, n° 298

Le cose stesse caricate a : _____

(indicare la località)

sul veicolo _____

(indicare targa, categoria, fabbrica e tipo)

avente la portata utile di quintali _____ destinate

a _____

(indicare destinatario)

con scarico a _____

(indicare la località)

sono (2) :

di sua proprietà []

prese in comodato []

prese in locazione []

CONTO PROPRIO

- E' considerato trasporto abusivo e sanzionato dall'articolo dalla legge n. 298/1974 l'esecuzione del trasporto di cose con autoveicoli senza licenza, con licenza scaduta di validità oppure violando le condizioni o i limiti stabiliti nella licenza.
- La violazione ricorre anche in caso di aggancio ad una motrice o ad un trattore stradale munito di regolare licenza di rimorchio o semirimorchio che non appartiene al titolare della licenza.
- Il trasporto di merci che non appartengono all'impresa titolare della licenza è considerato trasporto abusivo in conto terzi.
- Vi è illecito anche quando, pur avendo la prescritta licenza, sono trasportate cose diverse da quelle per le quali è stata rilasciata la licenza oppure nel caso di mancanza del documento di trasporto di cose in conto proprio oppure di mancanza del documento di trasporto occasionale.
- In questi casi è prevista la sanzione amministrativa da euro 2.065,00 ad euro 12.394,00 e il fermo amministrativo del veicolo per un periodo di 3 mesi, ovvero, in caso di reiterazione infraquinquennale, la sanzione amministrativa da euro 2.582,00 ad euro 15.493,00 e la confisca del veicolo.
- Sono considerate, invece, violazioni minori circolare senza avere al seguito la licenza (sanzione amministrativa da euro 38,00 ad euro 155) e circolare senza il documento di elencazione, se le cose trasportate rientrano tra quelle previste dalla licenza (sanzione amministrativa da euro 51,00 ad euro 154,00)
- La licenza è revocata qualora sia accertato che le condizioni in base alle quali fu rilasciata sono venute meno.

CONTO TERZI

- Il trasporto di cose in conto terzi è regolamentato dagli articoli 40-43 della legge n. 298/1974.
- Costituisce esercizio della professione di trasportatore su strada per conto terzi di:
 - cose, l'attività eseguita mediante autoveicoli immatricolati in uso di terzi, verso un corrispettivo;
 - persone, l'attività eseguita mediante autoveicoli immatricolati in uso di terzi destinati a trasportare più di nove persone, compreso il conducente, per il trasferimento di persone con offerta pubblica (servizio di linea) o a talune categorie di utenti (servizio di noleggio con conducente) verso un corrispettivo.
- Nello specifico l'articolo 40 della legge n. 298/1974 prevede che “è trasporto di cose per conto di terzi l'attività imprenditoriale per la prestazione di servizi di trasporto verso un determinato corrispettivo”.

CONTO TERZI

- Tutte le persone fisiche e giuridiche che intendono esercitare l'autotrasporto di cose per conto terzi con qualsiasi mezzo e tonnellaggio ed a qualsiasi titolo devono iscriversi all'Albo degli Autotrasportatori di cose per conto di terzi tenuto dalle Amministrazioni Provinciali.
- Per iscriversi all'Albo degli Autotrasportatori è necessario dimostrare una serie di requisiti che variano in funzione del tipo di veicolo che si intende utilizzare.
- Attualmente coloro che intendono esercitare con veicoli di peso complessivo non superiore a 1,5 tonnellate devono dimostrare esclusivamente il requisito dell'onorabilità, mentre coloro che intendono esercitare con veicoli di peso complessivo superiore a 1,5 tonnellate devono dimostrare, oltre all'onorabilità, anche il requisito della capacità professionale e della capacità finanziaria.

CONTO TERZI

- Onorabilità: è il requisito personale di cui deve essere in possesso sia il preposto a dirigere l'attività di trasporto sia coloro che amministrano l'impresa di autotrasporto. Questi soggetti non devono essere stati oggetto di determinati provvedimenti giurisdizionali o amministrativi ad essi connessi.
- Capacità finanziaria: è la disponibilità di risorse finanziarie in misura non inferiore ad una predeterminata misura (attualmente euro 9.000,00 più euro 5.000,00 per ogni veicoli oltre il primo) necessarie ad assicurare il corretto avviamento e la buona gestione dell'impresa.
- Idoneità professionale: è il possesso di apposito attestato relativo alla conoscenza di determinate materie da parte della persona che dirige l'attività di trasporto.

CONTO TERZI

- Una volta dimostrati i sopra citati requisiti le imprese sono tenute ad effettuare l'iscrizione al **REN-Registro Elettronico Nazionale**, mediante la presentazione presso i competenti Uffici della Motorizzazione civile della **documentazione relativa al requisito dello stabilimento**, nonché della domanda di autorizzazione all'esercizio della professione.

CONTO TERZI

- Una volta ottenuta l'iscrizione all'Albo degli Autotrasportatori di cose per conto di terzi dimostrando i requisiti sopra elencati ed aver effettuato l'iscrizione al R.E.N., le imprese, per poter immatricolare veicoli e di conseguenza operare, devono effettuare l' "accesso al mercato", acquisendo:
 - altra impresa che cessi l'attività di autotrasporto di cose per conto di terzi, per cessione di azienda;
 - intero parco veicolare di altra impresa che cessi l'attività di autotrasporto di cose per conto di terzi (tali veicoli devono essere di categoria non inferiore a EURO 5);
 - autoveicoli o complessi veicolari per il trasporto di cose di categoria non inferiore ad EURO 5 e per una massa complessiva totale non inferiore a 80 tonnellate.

CONTO TERZI

- Diversamente dal trasporto in conto proprio, nessun documento deve accompagnare la carta di circolazione dei veicoli immatricolati in conto terzi (non è più prevista l'autorizzazione riferita ad ogni veicolo).
- Altra differenza importante rispetto al trasporto in conto proprio è che nel trasporto in conto terzi è possibile locare un veicolo commerciale senza conducente.
- Tale possibilità è prevista dall'articolo 84 del Codice della Strada.
- Nello specifico è possibile la locazione senza conducente solo tra due imprese iscritte all'Albo degli Autotrasportatori di cose per conto terzi e legittimate all'esercizio della professione di veicoli destinati al trasporto di merci per conto terzi aventi massa complessiva superiore a 6 tonnellate.
- I veicoli ad uso speciale ed i veicoli destinati al trasporto di cose, la cui massa a pieno carico non sia superiore a 6 tonnellate, possono formare oggetto di contratto di locazione a condizione che sulla carta di circolazione sia annotato che sono destinati alla locazione senza conducente, che il locatore sia titolare di licenza comunale ed il locatario sia iscritto all'Albo degli Autotrasportatori.

CONTO TERZI

- Sul veicolo oggetto della locazione devono esservi i seguenti documenti:
 - contratto di locazione;
 - contratto di lavoro del conducente.

- Il contratto deve indicare, oltre il locatore, il locatario, il corrispettivo e la prova del contratto stesso, che:
 - il veicolo locato è messo a disposizione senza conducente;
 - il veicolo locato è esclusivamente a disposizione dell'impresa che lo utilizza per la durata del contratto;
 - il veicolo è guidato da personale proprio dell'impresa che lo utilizza.

CONTO TERZI

- L'articolo 26 della legge n. 298/1974 prevede la sanzione amministrativa da euro 2.065,00 ad euro 12.394,00 e il fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi, ovvero, in caso di reiterazione infraquinquennale, la sanzione amministrativa da euro 2.582,00 ad euro 15.493,00 e la confisca del veicolo per chi effettua il trasporto di cose in conto terzi senza essere iscritto all'Albo degli Autotrasportatori.
- Sono puniti in caso di affidamento dell'effettuazione di un trasporto ad un vettore esercente abusivamente l'attività di autotrasportatore, non munito dei titoli richiesti anche il committente, il caricatore ed il proprietario delle merci (sanzione amministrativa da euro 1.549,00 ad euro 9.296,00 e la confisca delle merci trasportate).

DOCUMENTI DEL CONDUCENTE

PATENTE DI GUIDA

- L'articolo 116 del Codice della Strada stabilisce che non si possono guidare autoveicoli e motoveicoli senza aver conseguito la patente di guida rilasciata dal competente ufficio del Dipartimento Trasporti Terrestri.
- La patente di guida può essere definita un'autorizzazione amministrativa.
- La patente è un atto di certezza legale in quanto costituisce in capo al soggetto titolare una situazione di presunzione di possesso dei requisiti di idoneità necessari a condurre quel tipo di veicolo.
- Il conseguimento della patente di guida è subordinato al possesso di:
 - requisiti di età: in relazione al tipo di patente è prevista un'età minima e massima;
 - requisiti fisici e psichici;
 - requisiti morali;
 - abilità alla guida.

PATENTE DI GUIDA

- Di seguito le categorie delle patenti di guida di:

A - Motoveicoli di massa complessiva fino a 1,3 tonnellate;

B - Motoveicoli, esclusi i motocicli, autoveicoli di massa complessiva non superiore a 3,5 t e il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non è superiore a otto, anche se trainanti un rimorchio leggero ovvero un rimorchio che non ecceda la massa a vuoto del veicolo trainante e non comporti una massa complessiva totale a pieno carico per i due veicoli superiore a 3,5 t;

C - Autoveicoli, di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, anche se trainanti un rimorchio leggero, esclusi quelli per la cui guida è richiesta la patente della categoria D;

D - Autobus ed altri autoveicoli destinati al trasporto di persone il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, è superiore a otto, anche se trainanti un rimorchio leggero;

E - Autoveicoli per la cui guida è richiesta la patente delle categorie B, C e D, per ciascuna delle quali il conducente sia abilitato, quando trainano un rimorchio che non rientra in quelli indicati per ciascuna delle precedenti categorie; autoarticolati destinati al trasporto di persone e autosnodati, purché il conducente sia abilitato alla guida di autoveicoli per i quali è richiesta la patente della categoria D; altri autoarticolati, purché il conducente sia abilitato alla guida degli autoveicoli per i quali è richiesta la patente della categoria C.

PATENTE DI GUIDA

- Il modello di patente ha subito non poche variazioni negli anni.
- Dal 14 ottobre 1999 è stato introdotto l'attuale modello "card".
- Il modello "card" presenta caratteristiche peculiari finalizzate a consentire la comprensione dei dati contenuti nelle patenti di guida in tutti gli Stati dell'Unione Europea e rendere più agevole il controllo da parte degli Organi di Polizia.

PATENTE DI GUIDA

- PARTE ANTERIORE



PATENTE DI GUIDA

- 1 Cognome del titolare della patente
- 2 Nome del titolare della patente
- 3 Data e luogo di nascita
- 4a Data di rilascio della patente
- 4b Data di scadenza
- 4c Ente che ha rilasciata la patente (Le lettere successive a "MCTC" indicano la provincia in cui si è conseguita)
- 5 Numero della patente
- 7 Firma del titolare
- 8 Città ed indirizzo di residenza
- 9 Categoria di validità

PATENTE DI GUIDA

- PARTE POSTERIORE



PATENTE DI GUIDA

- 9. Riepilogo categorie delle patenti
 - 10. Data di conseguimento di ognuna delle patenti indicate
 - 11. Data di scadenza
 - 12. Eventuali restrizioni ed annotazioni delle patenti.
-
- I due spazi presenti in alto a sinistra servono per applicare gli adesivi in caso di rinnovo di validità e di cambio di residenza

PATENTE DI GUIDA

- Nella riga sottostante le categorie delle patenti potremmo trovare i seguenti codici:
- 01. Correzione e/o protezione della vista
- 02. Protesi uditiva o aiuto alla comunicazione
- 03. Protesi per gli arti
- 10. Cambio di velocità adattato
- 15. Frizione adattata
- 20. Sistema di frenatura adattato
- 25. Sistema di accelerazione adattato
- 30. Sistemi combinati di frenatura e d'accelerazione adattati
- 35. Dispositivi di comando adattati
- 40. Sistema di direzione adattato
- 42. Retrovisore/i adattato/i
- 43. Sedile del conduttore modificato
- 44. Adattamenti del motociclo (utilizzo dei sub codici obbligatorio)
- 45. Motocicli solo con side-car
- 70. Conversione della patente n.. rilasciata da .. (simbolo UE/ONU in caso di Paese terzo, ad es.: 70.0123456789.NL)
- 71. Duplicato della patente n.. (simbolo UE/ONU in caso di Paese terzo, ad es.: 71. 987654321.HR)
- 96. Veicoli di categoria B a cui è agganciato un rimorchio con una massa limite superiore a 750 Kg quando la massa limite complessiva supera 3500 Kg ma non supera 4250 Kg.
- 97. Non autorizzato alla guida di un veicolo di categoria C1 che rientra nel campo di applicazione del regolamento (CEE) 3821/85 del Consiglio, del 20 Dicembre 1985, relativo all'apparecchio di controllo del settore dei trasporti su strada.

età minima

Abilita alla guida di:

**Patente AM
14 anni**

- Ciclomotori a due ruote (categoria L1e) con velocità massima di costruzione non superiore a 45 km/h, la cui cilindrata è inferiore o uguale a 50 cm³ se a combustione interna, oppure la cui potenza nominale continua massima è inferiore o uguale a 4 kW per i motori elettrici.
- Veicoli a tre ruote (categoria L2e) aventi una velocità massima per costruzione non superiore a 45 km/h e caratterizzati da un motore, la cui cilindrata è inferiore o uguale a 50 cm³ se ad accensione comandata, oppure la cui potenza massima netta è inferiore o uguale a 4 kW per gli altri motori a combustione interna, oppure la cui potenza nominale continua massima è inferiore o uguale a 4 kW per i motori elettrici.
- Quadricicli leggeri la cui massa a vuoto è inferiore o pari a 350 kg (categoria L6e), esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, la cui velocità massima per costruzione è inferiore o uguale a 45 km/h e la cui cilindrata del motore è inferiore o pari a 50 cm³ per i motori ad accensione comandata; o la cui potenza massima netta è inferiore o uguale a 4 kW per gli altri motori, a combustione interna; o la cui potenza nominale continua massima è inferiore o uguale a 4 kW per i motori elettrici.

**Patente A1
16 anni**

- Motocicli di cilindrata massima di 125 cm³, di potenza massima di 11 kW e con un rapporto potenza/peso non superiore a 0,1 kW/kg.
- Tricicli di potenza non superiore a 15 kW.
- Macchine agricole che non superano i limiti di sagoma dei motoveicoli.

Mentre questa patente prima si poteva tramutare in "A limitata" al compimento dei 18 anni, ora per accedere alle

<p>Patente A 20 se si è titolari della patente A2 da 2 anni 21 anni per la guida dei tricicli 24 anni</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Tricicli di potenza superiore a 15 kW. <hr/> <ul style="list-style-type: none"> • Motocicli, ossia veicoli a due ruote, senza carrozzetta (categoria L3e) o con carrozzetta (categoria L4e), muniti di un motore con cilindrata superiore a 50 cm³ se a combustione interna e/o aventi una velocità massima per costruzione superiore a 45 km/h.
<p>Patente B1 16 anni</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Quadricicli diversi da quelli riportati sopra, la cui massa a vuoto è inferiore o pari a 400 kg (categoria L7e) (550 kg per i veicoli destinati al trasporto di merci), esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, e la cui potenza massima netta del motore è inferiore o uguale a 15 kW. • Tali veicoli sono considerati come tricicli e sono conformi alle prescrizioni tecniche applicabili ai tricicli della categoria L5e salvo altrimenti disposto da specifiche disposizioni comunitarie. <p><i>Questa è la patente specifica per guidare i quad di una certa potenza.</i></p>
<p>Patente B 18 anni</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Autoveicoli la cui massa massima autorizzata non supera 3500 kg e progettati e costruiti per il trasporto di non più di otto persone oltre al conducente. Agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata superi 750 kg, purchè la massa massima autorizzata di tale combinazione non superi 4250 kg. Qualora tale combinazione superi 3500 chilogrammi, è richiesto il superamento di una prova di capacità e comportamento su veicolo specifico. In caso di esito positivo, è rilasciata una patente di guida che, con un apposito codice comunitario, indica che il titolare può condurre tali complessi di veicoli. • Macchine agricole.

Patente C1 18 anni con l'obbligo di patente B	Autoveicoli diversi da quelli delle categorie D1 o D la cui massa massima autorizzata è superiore a 3500 kg, ma non superiore a 7500 kg, progettati e costruiti per il trasporto di non più di otto passeggeri, oltre al conducente; agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non sia superiore a 750 kg.
Patente C1E 18 anni con l'obbligo di patente C1	<ul style="list-style-type: none">• Complessi di veicoli composti di una motrice rientrante nella categoria C1 e di un rimorchio o di un semirimorchio la cui massa massima autorizzata è superiore a 750 kg, sempre che la massa autorizzata del complesso non superi 12000 kg.• Complessi di veicoli composti di una motrice rientrante nella categoria B e di un rimorchio o di un semirimorchio la cui massa autorizzata è superiore a 3500 kg, sempre che la massa autorizzata del complesso non superi 12000 kg.
Patente C 21 anni con l'obbligo di patente B (18 se si consegue la CQC merci)	Autoveicoli diversi da quelli delle categorie D1 o D la cui massa massima autorizzata è superiore a 3500 kg e progettati e costruiti per il trasporto di non più di otto passeggeri, oltre al conducente; agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi 750 kg.
Patente CE 21 anni con l'obbligo di	Complessi di veicoli composti di una motrice rientrante nella categoria C e di un rimorchio o di un semirimorchio la cui

patente B	
Patente D1E 21 anni con l'obbligo di patente D1	Complessi di veicoli composti da una motrice rientrante nella categoria D1 e da un rimorchio la cui massa massima autorizzata è superiore a 750 kg.
Patente D 24 anni, con obbligo della patente B (21 anni se si consegue la CQC persone)	Autoveicoli progettati e costruiti per il trasporto di più di otto persone oltre al conducente; a tali autoveicoli può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi 750 kg. <i>Per condurre autobus in servizio pubblico di linea o di noleggio con conducente e per gli scuolabus, occorre in più la CQC Persone.</i>
Patente DE 24 anni, con obbligo della patente D (21 se si consegue la CQC persone)	Complessi di veicoli composti da una motrice rientrante nella categoria D e da un rimorchio la cui massa massima autorizzata supera 750 kg.
KA 21 anni, con obbligo della patente A	<ul style="list-style-type: none"> • motoveicoli di massa complessiva fino ad 1,3 tonnellate in servizio di noleggio con conducente. <i>Certificato di abilitazione professionale (CAP) associato alla patente A.</i>
KB	<ul style="list-style-type: none"> • motoveicoli di massa complessiva oltre 1,3 tonnellate e autovetture in servizio di noleggio con conducente:

	<i>ottenere la CQC persone per documentazione.</i>
CQC Merci 18 anni	<ul style="list-style-type: none">• veicoli della categoria C1, C e/o C+E per trasporto professionale. <p><i>Obbligatoria dal 10/9/2009. Chi ha conseguito la patente C e C+E prima del 10/9/2009 può ottenere la CQC merci per documentazione.</i></p>
Patentino CFP ADR – tipo B, A, B+esplosivi, B+radioattivi 18 anni	<ul style="list-style-type: none">• veicoli che trasportano merci pericolose. <p><i>Esistono diversi tipi di patentini – CFP ADR conseguibili con specifico corso.</i></p>

PATENTE DI GUIDA

- L'articolo 116, comma 15, del Codice della Strada prevede che “chiunque guida autoveicoli o motoveicoli senza aver conseguito la patente di guida e' punito con l'ammenda da euro 2.257,00 a euro 9.032,00; la stessa sanzione si applica ai conducenti che guidano senza patente perché revocata o non rinnovata per mancanza dei requisiti previsti dal presente codice. Nell'ipotesi di reiterazione del reato nel biennio si applica altresì la pena dell'arresto fino ad un anno.
- Alle violazioni di cui al comma 15 consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi, o in caso di reiterazione delle violazioni, la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo.

PATENTE DI GUIDA

- Si segnala che la legge 29 luglio 2010 n.120, modificando l'articolo 115 del Codice della Strada, ha stabilito che il limite di età per la guida di autotreni ed autoarticolati, previsto a 65 anni, può essere elevato, anno per anno, fino a 68 anni qualora il conducente consegua uno specifico attestato sui requisiti fisici e psichici a seguito di visita medica specialistica annuale.

CERTIFICATO DI FORMAZIONE PROFESIONALE (PATENTINO ADR)

- Per la guida dei veicoli di qualsiasi massa complessiva (anche inferiore a 3,5 tonnellate) adibiti al trasporto nazionale od internazionale di merci classificate pericolose ai sensi dell'ADR, che superano i limiti di esenzione, i conducenti devono avere un certificato di formazione professionale rilasciato dall'autorità competente previa la partecipazione ad un corso di formazione iniziale ed il superamento di un esame teorico sui requisiti particolari che debbono essere soddisfatti durante il trasporto di merci pericolose.
- La data di validità del certificato di formazione professionale per il conducente è di cinque anni dalla data in cui il conducente ha superato l'esame.
- Il certificato è rinnovato per ulteriori cinque anni previa la partecipazione del conducente ad un corso di formazione di aggiornamento ed il superamento del relativo esame.

CERTIFICATO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE (PATENTINO ADR)

- La normativa prevede:
 - un'abilitazione di base per il trasporto in colli o alla rinfusa;
 - tre abilitazioni di specializzazione relative al trasporto di:
 - merci in cisterna;
 - merci della classe 1 (esplosivi);
 - merci della classe 7 (radioattivi).
- Il certificato di formazione professionale di specializzazione può essere ottenuto solo dopo il superamento dell'esame relativo al corso base.
- In caso di revoca o sospensione della patente di guida il certificato di formazione professionale segue la sorte di quest'ultima.

8
9

Diverso dalle cisterne Airies qui cisternes

1
2
3
4 1, 4 2, 4 3
5 1, 5 2
6 1, 6 2
7
8
9

Data
Date

Firma e/o timbro
Signature et/ou timbre

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI

I

Cancelare quello che non interessa
Effacer ce qui n'est concerné pas.

ADR - CERTIFICATO D'INFORMAZIONE
PER I CONDUCENTI DI VEICOLI
TRASPORTANTI MERCI PERICOLOSE
ADR - CERTIFICAT D'INFORMATION POUR LES CONDUCTEURS
DE VEHICULES TRANSPORTANT DES MARCHANDISES
DANGEREUSES

In cisterna
En citerne

Diverso dalle cisterne
Autres que cisternes

Certificato No.
Certificat No.

VARESE 05/36

I

Valido per la o per le classi
Valable pour la ou les classes

In cisterna
En citerne

Diverso dalle cisterne
Autres que cisternes

1
2
3
4 1, 4 2, 4 3
5 1, 5 2
6 1, 6 2
7
8
9

Cognome **RIZZOTTI**
(Nom)

Nome **MARIO**
(Prénom)

Data di nascita (Data de naissance) **17/04/62**
(VA)

Nazionalità (Nationalité) **VARESE**

Firma del titolare (Signature du titulaire)

Rilasciato da (Emission par) **D. P. D. T. T.**

Nazionalità (Nationalité) **VARESE**

Data (Date) **18/11/2006**

Firma (Signature)

Rinviato fino a (Renouvelé jusqu'à)

CERTIFICATO DI FORMAZIONE PROFESSIONE (PATENTINO ADR)

- L'ADR 2011 ha introdotto il nuovo modello di certificato di formazione per i conducenti di veicoli che trasportano merci pericolose
- * Inserire il testo con i dati adeguati.
- ** Sigla utilizzata sui veicoli nel traffico internazionale (per le Parti Contraenti della Convenzione sul Traffico Stradale del 1968 o della Convenzione sul Traffico Stradale del 1949, come notificato al Segretario Generale delle Nazioni Unite in conformità rispettivamente con l'articolo 45 (4) o allegato 4 di queste convenzioni).

CERTIFICATO DI FORMAZIONE PER IL CONDUCENTE ADR	
**	
(Inserire la foto del	1. (CERTIFICATO N.) *
	2. (COGNOME) *
	3. (NOME/I) *
	4. (DATA DI NASCITA gg/mm/aaaa) *
	5. (NAZIONALITA') *
	6. (FIRMA DEL CONDUCENTE) *
	7. (ORGANISMO EMITTENTE) *
	8. VALIDO FINO A: (gg/mm/aaaa) *
VALIDO PER CLASSE/I O NUMERI ONU:	
CISTERNE	DIVERSO DALLE CISTERNE
9. (Inserire Classe o Numero/i ONU) *	10. (Inserire Classe o Numero/i ONU) *

**DOCUMENTI DEL CONDUCENTE
NEL**

**TRASPORTO MERCI IN
CONTO TERZI**

CARTA DI QUALIFICAZIONE DEL CONDUCENTE

- Per la guida di veicoli adibiti ad uso professionale, oltre alla patente di guida occorre essere in possesso della carta di qualificazione del conducente (C.Q.C.).
- Tale documento è obbligatorio per i conducenti che effettuano l'autotrasporto di persone o di cose per la cui guida è richiesta la patente delle categorie C, CE, D e DE.
- L'obbligo di condurre veicoli con la C.Q.C. decorre:
 - dal 10 settembre 2008 per il trasporto persone;
 - dal 10 settembre 2009 per il trasporto cose.
- La C.Q.C. è rilasciata dagli Uffici della Motorizzazione Civile ed ha una validità di cinque anni.

CARTA DI QUALIFICAZIONE DEL CONDUCENTE

- La carta di qualificazione non è richiesta ai conducenti:
 - a) dei veicoli la cui velocità massima autorizzata non supera i 45 km/h;
 - b) dei veicoli ad uso delle forze armate, della protezione civile, dei pompieri e delle forze responsabili del mantenimento dell'ordine pubblico, o messi a loro disposizione;
 - c) dei veicoli sottoposti a prove su strada a fini di perfezionamento tecnico, riparazione o manutenzione, e dei veicoli nuovi o trasformati non ancora immessi in circolazione;
 - d) dei veicoli utilizzati in servizio di emergenza o destinati a missioni di salvataggio;
 - e) dei veicoli utilizzati per le lezioni di guida ai fini del conseguimento della patente di guida o dei certificati di abilitazione professionale;
 - f) dei veicoli utilizzati per il trasporto di passeggeri o di merci a fini privati e non commerciali;
 - g) **dei veicoli che trasportano materiale o attrezzature, utilizzati dal conducente nell'esercizio della propria attività, a condizione che la guida del veicolo non costituisca l'attività principale del conducente.**

CARTA DI QUALIFICAZIONE DEL CONDUCENTE

- Per quanto riguarda le esenzioni previste ai punti f) e g) riferite ai conducenti di veicoli adibiti ad uso proprio, la circolare DTT del 10 agosto 2007 di prot. n. 77989/8.3 ha chiarito che detta esenzione non si applica nel caso in cui il conducente del veicolo risulti assunto alle dipendenze di un'impresa con la qualifica di autista.
- In tal caso, infatti, non vi è dubbio che la guida del veicolo viene effettuata a carattere professionale.
- Va, inoltre, chiarito che non sono esentati dall'obbligo del possesso della C.Q.C. i conducenti di scuolabus per i quali era richiesto il CAP KD, a prescindere dal fatto che l'attività sia esercitata in conto proprio o per conto di terzi.

CARTA DI QUALIFICAZIONE DEL CONDUCENTE

- In fase di prima applicazione sono stati esentati dall'obbligo della qualificazione iniziale e dal sostenere il relativo esame di valutazione e possono quindi richiedere il rilascio della CQC "per documentazione" tutti i conducenti che alla data del 5 aprile 2007 sono titolari della patente di guida di tipo C, D,C+E e D+E.
- Per tutti gli altri, invece, devono frequentare obbligatoriamente un corso di qualificazione iniziale ed effettuare il relativo esame.

CARTA DI QUALIFICAZIONE DEL CONDUCENTE

- PARTE ANTERIORE



CARTA DI QUALIFICAZIONE DEL CONDUCENTE

- **1 Cognome**
- **2 Nome**
- **3 Data e luogo di nascita**
- **4a Data di rilascio nel formato giorno, mese, anno a 4 cifre**
- **4b Data di scadenza - N.B. La data di scadenza del presente campo deve essere riferita all'abilitazione che scade prima, nel caso in cui il titolare sia in possesso sia dell'abilitazione per il trasporto di persone che per il trasporto di cose**
- **4c Sigla provinciale dell'ufficio di rilascio preceduto dalla sigla "MCTC"**
- **5a Numero della patente di guida posseduta**
- **5b Numero della carta di qualificazione del conducente**
- **6 Fotografia**
- **7 Firma del conducente**
- **9 Categorie o sottocategorie di veicoli per i quali il conducente risponde agli obblighi di qualificazione iniziale e di formazione periodica**

CARTA DI QUALIFICAZIONE DEL CONDUCENTE

- PARTE POSTERIORE

11.	9.	10.
	C1	
	C	09/09/13
	D1	
	D	09/09/13
	C1E	
	CE	09/09/13
	D1E	
	DE	09/09/13

1. Cognome del titolare
2. Nome del titolare
3. Data e luogo di nascita
4a. Data di rilascio
4b. Data di scadenza
4c. Designazione dell'autorità che rilascia la carta
5a. Numero della patente
5b. Numero della Carta di Qualificazione
6. Fotografia
9. Categoria della Carta di Qualificazione

Mod. MC 722F

AA 0000000

REPUBBLICA ITALIANA
IPZS. s.p.a. - D.C.V. Roma

CARTA DI QUALIFICAZIONE DEL CONDUCENTE

- **9** Categorie di patente estese alla C.Q.C.
- **10** Data di scadenza di validità della carta di qualificazione del conducente in corrispondenza delle categorie o delle sottocategorie
N.B. La data di scadenza da indicare deve essere riferita all'abilitazione che scade prima, nel caso in cui il titolare sia in possesso sia dell'abilitazione per il trasporto di persone che per il trasporto di cose
- **11** Spazio riservato allo Stato membro che rilascia la carta per eventuali indicazioni indispensabili alla gestione della stessa o relative alla sicurezza stradale

CARTA DI QUALIFICAZIONE DEL CONDUCENTE

- A decorrere dal 04 aprile 2008 a tutti coloro che sono titolari della C.Q.C., oltre ai punti della patente di guida posseduta, sono attribuiti altri 20 punti, riferiti appunto alla C.Q.C.
- In caso di violazioni per le quali è prevista la sottrazione di punti, commesse nell'esercizio di un'attività professionale ed alla guida di un veicolo per il quale è richiesta la titolarità di una patente C-CE ovvero D-DE, i punti vengono sottratti dalla C.Q.C.
- Nel caso in cui, invece, il titolare di C.Q.C. commetta violazioni alla guida di un veicolo diverso da quelli sopra indicati o quando il veicolo sia utilizzato per finalità private e non commerciali, la decurtazione di punti interessa la patente di guida.
- Anche in questo caso, come per la patente di guida, sono previsti specifici corsi per il recupero dei punti sottratti a seguito di infrazioni.

CARTA DI QUALIFICAZIONE DEL CONDUCENTE

- Il regime sanzionatorio relativo al possesso della carta di qualificazione del conducente è costruito in modo essenzialmente analogo a quello relativo alla patente di guida.
- Infatti l'articolo 116, comma 16, stabilisce che chiunque guida autoveicoli o motoveicoli essendo munito della patente di guida ma non di altra abilitazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400,00 a euro 1600,00.
- E', inoltre, prevista la sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo del veicolo per sessanta giorni.
- E', infine prevista, dall'articolo 126, comma 11, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 155,00 ad euro 624,00 in caso di guida con C.Q.C. scaduta di validità. In questo caso consegue la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della C.Q.C., che viene trasmessa all'ufficio DTT competente che provvede alla restituzione dopo che ha verificato la conferma della validità.

DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE IL RAPPORTO TRA CONDUCENTE ED IMPRESA INTESTATARIA DEL VEICOLO

- Durante la guida di qualsiasi veicolo destinato al trasporto di cose per conto di terzi, i conducenti devono recare con sé documentazione idonea a dimostrare il titola in base al quale prestano servizio presso l'impresa di trasporto.
- Tale documentazione è stata espressamente individuata dal Comitato Centrale per l'Albo degli Autotrasportatori.

	contratto stesso. Tale dichiarazione deve essere rinnovata almeno semestralmente.
Lavoratore comandato o distaccato	Originale o copia autentica della lettera di comando o di stacco e dell'ultimo foglio paga.
Lavoratore con contratto di somministrazione	Copia autentica del contratto di somministrazione concluso tra l'impresa somministratrice e l'utilizzatore, in corso di validità.
Lavoratori autonomi e soci lavoratori con rapporto di lavoro di tipo autonomo	Originale o copia autentica del contratto di lavoro o dell'ultimo foglio individuale di paga. Il contratto di lavoro deve essere stato concluso in data non anteriore a sei mesi, ovvero, nel caso in cui tale termine sia trascorso, deve essere accompagnato da dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata dal legale rappresentante dell'impresa che attesti la vigenza del contratto stesso. Tale dichiarazione deve essere rinnovata almeno semestralmente.
Titolare di impresa individuale	Patente di guida, nonché libretto di circolazione del veicolo condotto.
Socio di società di persone	Certificato di iscrizione al registro delle imprese in corso di validità e non anteriore a sei mesi. Nel caso in cui tale termine sia trascorso, il certificato stesso deve essere accompagnato da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata dal legale rappresentante della società che attesti che i dati riportati nel certificato, relativi al socio conducente, non risultano mutati. Tale dichiarazione deve essere rinnovata almeno semestralmente
Collaboratore familiare	Certificato di iscrizione agli enti previdenziali in corso di validità e non anteriore a sei mesi. Nel caso in cui tale termine sia trascorso, il certificato stesso deve essere accompagnato da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata dal titolare dell'impresa che attesti la vigenza dell'iscrizione. Tale dichiarazione deve essere rinnovata almeno semestralmente.
Soci di uno dei raggruppamenti di cui all'art. 1, comma 2, lettera e) della legge 23 dicembre 1997, n. 454	Estratto autentico del libro soci non anteriore a sei mesi. Nel caso in cui tale termine sia trascorso, l'estratto deve essere accompagnato da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata dal legale rappresentante del raggruppamento che attesti che il socio fa ancora parte della compagine societaria o del raggruppamento. Tale dichiarazione deve essere rinnovata almeno semestralmente.
Amministratori di società di capitale	Certificato di iscrizione della società nel Registro delle imprese, con indicazione del consiglio di amministrazione, in corso di validità e non anteriore a sei mesi. Nel caso in cui tale termine sia trascorso, il certificato stesso deve essere accompagnato da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata dal

DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE IL RAPPORTO TRA CONDUCENTE ED IMPRESA INTESTATARIA DEL VEICOLO

- In caso di veicoli noleggiati la documentazione deve dimostrare il rapporto che lega il conducente all'impresa locataria.
- Qualora il conducente non sia provvisto di tale documentazione l'ufficio dal quale dipende l'organo accertatore deve provvedere ad invitare l'impresa a fornire la prova del rapporto con il conducente nel termine di 30 giorni.
- Trascorso inutilmente tale termine l'ufficio procedente segnalerà il fatto al competente ufficio della Direzione Provinciale del Lavoro ed all'ufficio dell'Amministrazione Provinciale.
- La mancanza di tale documento è in ogni caso sanzionata dall'articolo 180 del Codice della Strada con il pagamento di una somma a partire da euro 39,00 ed un'ulteriore sanzione a partire da euro 398,00 in caso di mancata presentazione del documento entro 30 giorni.

DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE IL RAPPORTO TRA CONDUCENTE ED IMPRESA INTESTATARIA DEL VEICOLO

- Con la nota n. 300/A/4362/12/108/13/1 del 6 giugno 2012, il Ministero dell'Interno ha ribadito un orientamento già espresso in precedenti comunicazioni: la documentazione che attesta l'esistenza del rapporto di lavoro con il conducente prevista dall'articolo 12, comma 5 del Decreto Legislativo n.286/2005, deve trovarsi obbligatoriamente sul mezzo solo quando questo è utilizzato nel trasporto in conto terzi, mentre tale obbligo non sussiste nel conto proprio.
- In mancanza di questa documentazione, nei confronti del trasgressore si applica la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 180, comma 7 del Codice della Strada (pari nel minimo a 39 €), e la procedura di invito ad esibire la documentazione mancante prevista al comma 8 dello stesso articolo. Se la documentazione non viene esibita, viene applicata la sanzione pecuniaria prevista da quest'ultima norma (pari nel minimo a 398 €), mentre la contestazione dell'articolo 46 della Legge 298/1974 avverrà qualora l'Ufficio cui appartiene l'agente accertatore verifichi l'inesistenza o l'irregolarità del rapporto di lavoro.
- Per il conto proprio, come già detto, il conducente non ha l'obbligo di portare sul veicolo questa documentazione fermo restando, tuttavia, che la Polizia potrà ugualmente chiederne di esibirla entro 30 giorni, sempre ai sensi dell'articolo 180 comma 8 del Codice della Strada.

ATTESTATO DEL CONDUCENTE PER I CITTADINI EXTRACOMUNITARI ADIBITI AI TRASPORTI INTERNAZIONALI

- L'impresa di autotrasporto di merci per conto di terzi, stabilita in uno Stato membro, che nei trasporti internazionali intende porre alla guida dei propri veicoli conducenti di paesi extracomunitari deve munirsi di un attestato del conducente.
- L'attestato del conducente:
 - certifica la conformità alle disposizioni vigenti del rapporto di lavoro tra conducente e impresa di autotrasporto;
 - è nominativo;
 - è rilasciato dall'autorità di ciascun Stato membro (per l'Italia dalla Direzione Provinciale del Lavoro territorialmente competente);
 - appartiene all'impresa;
 - è redatta su modulo ministeriale.

ATTESTATO DI CONDUCENTE N. A038464

per il trasporto di merci su strada per conto di terzi effettuato in virtù della licenza comunitaria
[Regolamento (CEE) n. 881/92, modificato dal Regolamento (CE) n. 484/2002 del 1° marzo 2002]

Con il presente documento si attesta, sulla base della documentazione presentata da

(*) Sig. OSSOLA EZIO LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA DITTA
OSSOLA CARLO E C SRL - VIA COMERIO 1 GAVIRATE (VA)

che il conducente:

Cognome e nome DURGAJ GIOVANNI

Data e luogo di nascita 12/08/1980 SHKODER Nazionalità ALBANIA

Tipo e numero del documento d'identità PASS. N. 1828602

rilasciato il 05/04/2006 a ALBANIA

Numero di patente di guida VA525844N

rilasciata il 25/05/2005 a VARESE

Numero di sicurezza sociale DRGGVL80M127100F

è impiegato, conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative e, se del caso, ai contratti collettivi secondo le norme applicabili nello Stato membro seguente, in materia di condizioni di lavoro e di formazione professionale dei conducenti applicabili in detto Stato membro per effettuarvi trasporti su strada.

ITALIA (1)

Osservazioni particolari

Il presente attestato è valido dal 21-04-2010 al 20-04-2015

Rilasciato a VARESE, addì 21-04-2010

IL DIRETTORE AD INTERIM

ATTESTATO DEL CONDUCENTE PER I CITTADINI EXTRACOMUNITARI ADIBITI AI TRASPORTI INTERNAZIONALI

- La Direzione Provinciale del Lavoro rilascia all'impresa richiedente l'attestato del conducente in due esemplari:
 - un esemplare con marca da bollo che l'impresa consegna al conducente nominativamente identificato nell'attestato stesso;
 - un esemplare che l'impresa conserva presso l'impresa.
- L'attestato è valido finché sussistono le condizioni in base alle quali è stato rilasciato e comunque per un periodo non superiore a 5 anni ed in ogni caso la sua validità non può superare la data ultima di validità del permesso di soggiorno del conducente cui l'attestato di riferisce.

ATTESTATO DEL CONDUCENTE PER I CITTADINI EXTRACOMUNITARI ADIBITI AI TRASPORTI INTERNAZIONALI

- L'attestato del conducente deve essere esibito a richiesta dagli organi ispettivi.
- In caso di mancanza, non si applica l'articolo 180 del Codice della Strada (Possesso dei documenti di circolazione e di guida) ma l'ufficio cui appartiene l'agente che ha accertato il fatto invita l'impresa a fornire entro 30 giorni la prova del corretto rapporto che legava il conducente fermato all'azienda.
- Trascorso inutilmente tale termine l'impresa viene segnalata alla Direzione Provinciale del Lavoro per le opportune verifiche.

**DOCUMENTI PER IL
VEICOLO E PER LA
MERCE**

CARTA DI CIRCOLAZIONE

- La carta di circolazione è un documento necessario alla circolazione e alla guida su strada pubblica di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi.
- Per i beni mobili registrati la carta di circolazione non costituisce titolo di proprietà (che è rilevabile giuridicamente solo nel certificato di proprietà) del veicolo ma assolve alla funzione di attestarne l'idoneità alla circolazione.
- La carta di circolazione viene ritirata in caso di sequestro, confisca o fermo amministrativo del veicolo.

CARTA DI CIRCOLAZIONE

- La carta di circolazione viene rilasciata dall'ufficio del Dipartimento Trasporti Terrestri a chi si dichiara proprietario del veicolo, indicando, ove ricorrano, anche le generalità dell'usufruttuario o del locatario con facoltà di acquisto o del venditore con patto di riservato dominio. La carta di circolazione viene rilasciata assieme alla targa del veicolo in caso di immatricolazione di veicolo nuovo o in caso di rinnovo di immatricolazione (per smarrimento targa, deterioramento targa,).
- Dal novembre 1999 viene rilasciato il nuovo modello comunitario di carta di circolazione suddiviso in quattro pagine sulle quali le annotazioni, ad eccezione di quelle descrittive, sono riportate in corrispondenza dei cosiddetti codici armonizzati (sigle alfanumeriche) riconoscibili da tutti gli Stati membri dell'Unione Europea.

CARTA DI CIRCOLAZIONE

- La carta di circolazione, oltre ai dati dell'intestatario, contiene le principali caratteristiche tecniche, nonché gli esiti delle visite di revisione dello stesso.
- La carta di circolazione specifica, inoltre, l'uso a cui è destinato il veicolo.
- Ad essa, in alcuni casi, possono essere allegati altri documenti integrativi (licenza di trasporto in conto proprio, attestato ATP, ...) da esibire nei controlli su strada o in quelli periodici previsti per il veicolo.

(R) 18.06.2009

(C.2.1) F.LLI NONOLI SRL

(C.2.3) VIA VOLTERRA 14
BUSTO ARSIZIO (VA)

(F.2) 18000 (F.3) 44000 (G) 7325
(I) 31.05.2011
(J) N3
(J.1) TRATTORE PER SEMINORCHIO -USO
DI TERZI
(I.2) TS (CABINATO CON RALLA)

(K) NAN5146EST0140T

(L) 2 (N.1) (N.2)
(N.3) (N.4) (N.5)
(O.1) 36600 (O.2)
(P.1) 10837,00 (P.2) 332,00 (P.3) GASOL
(P.5) VEDI NOTE
(Q) (S.1) 2 (S.2)
(U.1) 86 (U.2) 1425
(V.1) (V.2)
(V.3) 1,4300 (V.5) 0,0130
(V.6) 0,60 (V.7)
(V.9) 2006/51/CE

IMPOSTA
DI BOLLO
ASSOLTA
IN NODO
VIRTUALE

N° 4024763VALL (A) DV599WE

MARCA OPERATIVA DUPLICATO 09/VA/886175
CERTIFICATO DI APPROVAZIONE
DATA 19.05.2011 (56VA007112)
LUNGHEZZA: 6,040 M LARGHEZZA: 2,550 M
TIPO CAMBIO: MECCANICO
AVANZ. RALLA MIN: 520 MM - MAX: 870 MM
FORZA ORIZZONTALE: 90 KN
CARICO VERTICALE MASSIMO: 11,30 T
ALTEZ. RALLA MIN: 100 MM - MAX: 400 MM
PNEUMATICI:
315/80 R22,5(156/150G)S ANT.
V.P. ART.75 C.D.S. PER CLASSIFICAZIO
NE ADR FL-0X-ST
M.O. N. 56VA007112 DEL 19.05.2011
RISPETTA LA DIRETTIVA 2006/51/CE
RIF. 2005/85/CE RIGA B2 (EURO 5)
SDSP.ASSE/I MOTORE/I-PNEUMATICA
MASSE MAX AMMESSE-ASSE ANT.KG. 07100

N° 4024763VALL (A) DV599WE

52/146G)ANT.315/70R22,5(148/146G)POS
T.S.D.OPP.315/60R22,5(152/146G)ANT.
315/60R22,5(148/146G)POST.S.D.OPP.
315/60R22,5(152/146G)ANT.295/60R22,5
(148/146G)POST.S.D.OPP.295/60R22,5(
152/146G)ANT.295/60R22,5(148/146G)PO
ST.S.D. OPP.305/70R22,5(152/146G)ANT
.305/70R22,5(148/146G)POST.S.D. 385/
45R22,5(152G)ANT.315/60R22,5(148/146
G)POST.S.D.POSTI 3 CON PANCHETTA
MOTORE:DX111 450-EC06E

(B) 29.07.2004

(C.2.1) BORGHI SCAVI DI BUCUG LUCIA &
C. SAS

(C.2.3) VIA AL RONCO 6
BAVIRATE (VA)

(I) 19.10.2009

(J) NS

(J.1) AUTOCARRO PER TRASPORTO DI COSE
-USO PROPRIO

(J.2) RO (CASSONE RIBALTABILE
POSTERIORE)

(K) DM8203ZEST060

(L) 4 (N.1) (N.2)

(N.3) (N.4) (N.5)

(O.1) (O.2)

(P.1) 11116 (P.2) 305,00 (P.3) GASOL

(P.4) RENAULT

(Q) (S.1) 2 (S.2)

(U.1) 83 (U.2) 1425

(V.1) (V.2)

(V.3) 4,82 (V.5)

(V.6) (V.7)

(V.9) 2001/27/CE

IMPOSTA
DI BOLLO
ASSOLTA
IN MODI
VIRTUALE

N° A051485VA09

(A) CR391GT

MARCA OPERATIVA DUPLICATO: 09/VA/869948
LUNGHEZZA: 8,305 M. LARGHEZZA: 2,500 M.
PORTATA: 18500 KG
TIPO CAMBIO: MECCANICO
PNEUMATICI:
13 R 22.5 (156/150G) S.S.D.D.
LA CARTA DI CIRCOLAZIONE DEL PRESENTE
VEICOLO E' STATA RILASCIATA SULLA BASE
DELLA LICENZA AL TRASPORTO MERCI IN
CONTO PROPRIO DELL'IMPRESA
N. D9KZVJ/CR391GT
REVISIONE EFFETTUATA CON ESITO
REGOLARE.

DATA 26.01.2009 (VA0001BRH3W)
ALLESTIMENTO CANTONI RF 1214 *0005*
VEICOLO CLASSIFICABILE MEZZO D'OPERA
AI SENSI ART.10 C.D.S. ALLA MASSA DI
40000 KG; SE IMMATRICOLATO A NOME DI

N° A051485VA09

(A) CR391GT

ASSE 3-KG. 09500 ; ASSE 4-KG. 09500
VEICOLO RICONOSCIUTO FUORISTRADA
POSTI 2 IN ASSENZA SEDILE CENTRALE
SEGUE MOTORE TIPO DCI 110 J01
IMPIANTO FRENI CON ABS DI CAT. 1
L'AUTOTELAIO E' PRODOTTO CON IL 11 IN
TERASSE DI: 2460; 2610; 3323; 3925;
4425 MM
SONO ANNESSI PNEUMATICI DI IDENTICA
MISURA ED INDICI DI CARICO E/O
VELOCITA' SUPERIORI.
PNEUMATICI IN ALTERNATIVA:
315/80 R22.5(156/150L.)
VEICOLO CLASSIFICABILE MEZZO D'OPERA
A 40000 KG A CONDIZIONE CHE VENGA IM-
MATRICOLATO A NOME O DISPONIBILITA'
DI IMPRESA CHE EFFETTUA I TRASPORTI
ART.10 C.D.S. MASSIMI ANNESSI:

<p>120) Marca:</p> <p>121) Marca:</p> <p>122) Marca:</p> <p>123) Marca:</p> <p>124) Marca:</p> <p>125) Marca:</p> <p>126) Marca:</p> <p>127) Marca:</p> <p>128) Marca:</p> <p>129) Marca:</p> <p>130) Marca:</p>	<p>131) Marca:</p> <p>132) Marca:</p> <p>133) Marca:</p> <p>134) Marca:</p> <p>135) Marca:</p> <p>136) Marca:</p> <p>137) Marca:</p> <p>138) Marca:</p> <p>139) Marca:</p> <p>140) Marca:</p> <p>141) Marca:</p> <p>142) Marca:</p> <p>143) Marca:</p> <p>144) Marca:</p> <p>145) Marca:</p> <p>146) Marca:</p> <p>147) Marca:</p> <p>148) Marca:</p> <p>149) Marca:</p> <p>150) Marca:</p>
--	---

<p>151) Marca:</p> <p>152) Marca:</p> <p>153) Marca:</p> <p>154) Marca:</p> <p>155) Marca:</p> <p>156) Marca:</p> <p>157) Marca:</p> <p>158) Marca:</p> <p>159) Marca:</p> <p>160) Marca:</p>	<p>161) Marca:</p> <p>162) Marca:</p> <p>163) Marca:</p> <p>164) Marca:</p> <p>165) Marca:</p> <p>166) Marca:</p> <p>167) Marca:</p> <p>168) Marca:</p> <p>169) Marca:</p> <p>170) Marca:</p> <p>171) Marca:</p> <p>172) Marca:</p> <p>173) Marca:</p> <p>174) Marca:</p> <p>175) Marca:</p> <p>176) Marca:</p> <p>177) Marca:</p> <p>178) Marca:</p> <p>179) Marca:</p> <p>180) Marca:</p>
---	---

REVISIONI (Art. 80 del D.L.vo 30-4-1999)

<p>181) Marca:</p> <p>182) Marca:</p> <p>183) Marca:</p> <p>184) Marca:</p> <p>185) Marca:</p> <p>186) Marca:</p> <p>187) Marca:</p> <p>188) Marca:</p> <p>189) Marca:</p> <p>190) Marca:</p>	<p>191) Marca:</p> <p>192) Marca:</p> <p>193) Marca:</p> <p>194) Marca:</p> <p>195) Marca:</p> <p>196) Marca:</p> <p>197) Marca:</p> <p>198) Marca:</p> <p>199) Marca:</p> <p>200) Marca:</p>
---	---

<p>201) Marca:</p> <p>202) Marca:</p> <p>203) Marca:</p> <p>204) Marca:</p> <p>205) Marca:</p> <p>206) Marca:</p> <p>207) Marca:</p> <p>208) Marca:</p> <p>209) Marca:</p> <p>210) Marca:</p>	<p>211) Marca:</p> <p>212) Marca:</p> <p>213) Marca:</p> <p>214) Marca:</p> <p>215) Marca:</p> <p>216) Marca:</p> <p>217) Marca:</p> <p>218) Marca:</p> <p>219) Marca:</p> <p>220) Marca:</p>
---	---

CARTA DI CIRCOLAZIONE

- La carta di circolazione contiene i seguenti dati:
 - numero di targa;
 - numero di identificazione (numero di telaio) del veicolo;
 - dati relativi al proprietario del veicolo;
 - dati e caratteristiche tecniche del veicolo;
 - annotazioni riguardanti l'avvenuto rilascio dei documenti integrativi della carta di circolazione.
- La carta di circolazione a seconda dei casi viene interamente sostituita o semplicemente aggiornata mediante l'applicazione di un tagliando autoadesivo.

ATTESTATO DI CONFORMITA' ATP

- Il trasporto di derrate deperibili è soggetto alla normativa dell'accordo europeo ATP.
- Tale normativa, che si applica sia al trasporto internazionale sia al trasporto nazionale, riguarda l'attrezzatura di cui debbono essere dotati i veicoli da adibire a siffatti trasporti e le modalità da rispettare nei trasporti stessi.
- I veicoli vanno sottoposti a visita e prova presso l'ufficio Dipartimento Trasporti Terrestri.

ATTESTATO DI CONFORMITA' ATP

- Tali veicoli sono soggetti al rilascio di uno specifico documento integrativo della carta di circolazione denominato attestato di conformità alle norme dell'accordo ATP.
- Sulla carta di circolazione compare una specifica annotazione relativa all'obbligo che la stessa sia integrata con l'attestato di conformità ATP.
- L'attestato di conformità ATP contiene dati, caratteristiche ed informazioni indispensabili per l'utilizzo della carrozzeria nonché l'esito delle visite periodiche.

ATTESTATO DI CONFORMITA' ATP

- L'attestato di conformità ATP viene rilasciato per ogni singolo esemplare di carrozzeria isoterma, refrigerata, frigorifera o calorifera e contiene;
 - dati del veicolo;
 - dati della carrozzeria;
 - dati del dispositivo termico;
 - data di rilascio e di scadenza dell'attestato;
 - indicazione dell'ufficio Dipartimento Trasporti Terrestri che ha rilasciato il documento con timbro e firma del funzionario.

ATTESTAZIONE DI CARROZZERIA PER TRASPORTO DI DERRATE DETERIORABILI

1. FABBRICA E TIPO (*):

IVECO ML75E15

2. NUMERO DI IDENTIFICAZIONE:

ZCFA75D0302536273

3. CARROZZERIA RICONOSCIUTA COME (**):

FURGONE ISOTERMICO NORMALE CLASSE FNAX

3.1 CON DISPOSITIVO TERMICO

3.1.1 AUTONOMO

NO

3.1.2 NON AUTONOMO

SI

3.1.3 AMOVIBILE

NO

3.1.4 NON AMOVIBILE

SI

4. QUESTO ATTESTATO E' RILASCIATO SULLA BASE:

4.1 DI VISITA E PROVA IN UNICO ESEMPLARE

NO

4.2 DELLA CONFORMITA' AL TIPO OMOLOGATO

SI

4.3 DI CONTROLLO PERIODICO

NO

5. CARROZZERIA:

5.1 FABBRICA E TIPO

CUNICAR IN-DM-42

5.2 NUMERO DI OMOLOGAZIONE (***)

LCD6035

5.3 NUMERO DEL VERBALE

00541MI/06CPA

5.4 VALORE DEL COEFFICIENTE K

0,541

6. GRUPPO FRIGORIFERO

6.1 FABBRICA E TIPO

EUROFRIGO ME 200 SX ECO N° E8018/96

6.2 NUMERO DI OMOLOGAZIONE (***)

00L95127BO

6.3 NUMERO DEL VERBALE

00263MI/95CPA

6.4 POTENZA FRIGORIFERA UTILE AD UNA TEMPERATURA ESTERNA DI 30° E TEMPERATURA ESTERNA (****):


0 °C	2737	WATT	POTENZA
- 30 °C	=	WATT	DEL GRUPPO
- 20 °C	=	WATT	MONTATO

7. QUESTO ATTESTATO E' VALEVOLE FINO AL

MARZO 2017

FATTO A VARESE IL 22/03/2011

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO PROVINCIALE



UFFICIO PROVINCIALE
VARESE

DATA PRIMO RILASCIO: 22/03/2011

(*) Indicare il tipo di mezzi di trasporto (autocarro, rimorchio, semirimorchio, contenitore, ecc.), nel caso di mezzi di trasporto a cisterna destinati al trasporto di liquidi alimentari, aggiungere "Cisterna".

(**) Inserire una o più denominazioni e la sigla o le sigle indicate nell'allegato I, appendice 4 dell'accordo ATP.

(***) Quando ricorre.

(****) Nel caso in cui la potenza frigorifera venga misurato in conformità alle disposizioni del par. 42 dell'Appendice 2, dell'Allegato I dell'Accordo ATP.

IL

CRONOTACHIGRAFO

CAMPO DI APPLICAZIONE

- Il cronotachigrafo deve essere montato ed utilizzato sui veicoli adibiti al trasporto su strada di viaggiatori e di merci nei casi previsti dal regolamento (CE) n. 561/2006 e successive modificazioni ed in particolare quando i conducenti sono tenuti a rispettare le disposizioni sui tempi di guida e di riposo previsti dal citato regolamento.
- In Italia la normativa di riferimento è l'articolo 179 del Codice della Strada e la legge n.727/1978.

CAMPO DI APPLICAZIONE

- Sono obbligati ad avere a bordo un dispositivo di controllo funzionante i veicoli adibiti a:
 - **trasporto di merci (ovvero trattori) con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate, compreso l'eventuale rimorchio o semirimorchio ad esso agganciato;**
 - trasporto di persone con oltre 9 posti e quindi autobus e scuolabus immatricolati in servizio di noleggio con conducente, servizi regolari con percorso da capolinea a capolinea maggiore di 50 km, corse fuori linea e uso proprio;
 - uso speciale attrezzati permanentemente per un'attività e non atti al carico, quando operano ad una distanza superiore a 100 km dalla propria sede o base operativa (definiti "carri attrezzati");
 - trasporto non commerciale di beni di uso privato, organizzati per soddisfare esigenze personali del proprietario o del conducente del veicolo aventi massa complessiva a pieno carico superiore a 7,5 tonnellate.

In generale i conducenti dei veicoli che non sono tenuti all'osservanza della disciplina comunitaria sulla durata di guida non sono obbligati alla dotazione e all'utilizzo del dispositivo di controllo.

CAMPO DI APPLICAZIONE

- Il Regolamento (CE) n. 561/2006 ha concesso a ciascun Stato membro dell'Unione Europea la possibilità di derogare alle disposizioni in materia sociale relative al trasporto di persone o cose.
- Sulla base di tale facoltà il Ministero dei Trasporti con decreto del 20 giugno 2007 ha individuato alcuni veicoli esentati.

CAMPO DI APPLICAZIONE

- Di seguito si specifica l'elenco delle esenzioni:
 - veicoli o combinazione di veicoli di massa complessiva autorizzata non superiore a 7,5 tonnellate impiegati dai fornitori di servizi postali universali;
 - veicoli speciali che trasportano materiale per circhi o parchi di divertimenti;
 - veicoli impiegati per la raccolta del latte nelle fattorie e la restituzione alle medesime dei contenitori di latte o di prodotti lattieri destinati all'alimentazione animale;
 - **veicoli impiegati nell'ambito di servizi fognari, di protezione contro le inondazioni, di manutenzione della rete idrica, elettrica e del gas, di manutenzione e controllo della rete stradale, di nettezza urbana, dei telegrafi, dei telefoni, della radiodiffusione, della televisione e della rilevazione di emittenti e riceventi di televisione o radio;**
 - veicoli utilizzati per esami ed esercitazioni di guida, purché durante gli esami o le esercitazioni, non siano contestualmente utilizzati anche per il trasporto di persone o di merci a fine di lucro.

CAMPO DI APPLICAZIONE

- **Definizione di “nettezza urbana”**

Il Ministero dell'Interno, con circolare Prot. n. 300/A/23073/111.20.3 del 11 aprile 1994 ebbe a precisare che la deroga in esame **“si riferisce solo a quei veicoli adibiti alla raccolta dei rifiuti solidi urbani, con il conseguente trasporto ad un vicino punto di scarico. Non possono, invece, ritenersi ricompresi nella norma regolamentare in parola i veicoli che effettuano attività di trasporto di rifiuti per destinazioni spesso lontane dai luoghi in cui si è operata la raccolta dei rifiuti stessi. Tali ultimi veicoli dovranno regolarmente essere equipaggiati di cronotachigrafo funzionante in base alla disciplina vigente”**.

Più significative appaiono invece le pronunce della Corte di Giustizia delle Comunità Europee, che ha affrontato la questione con due sentenze pressoché identiche (Sezione I, sentenze Causa C-335/94 e Causa C-39/95 del 21 marzo 1996). Ovviamente la Corte si occupò della materia in relazione all'articolo 4 del regolamento n. 3820/85/CEE allora vigente, ma le sentenze sono perfettamente adattabili al nuovo regolamento 561/2006/CE che ha ricalcato la deroga nell'articolo 13, pur subordinandola all'adozione di una apposita normativa nazionale.

CAMPO DI APPLICAZIONE

La massima che se ne ricava è la seguente: *“l'articolo 4, punto 6, del regolamento n.3820/85, relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada, deve essere interpretato, allorché include tra le categorie di trasporti esclusi dal campo d' applicazione del regolamento quelli effettuati per mezzo di -veicoli adibiti al servizio della nettezza urbana -, nel senso che comprende i veicoli adibiti alla **raccolta di rifiuti di tutti i tipi** che non costituiscano oggetto di una disciplina più specifica, nonché al loro **trasporto a breve distanza**, nell' ambito di **un servizio generale di interesse pubblico** effettuato direttamente dalle autorità pubbliche o da imprese private sotto il controllo di queste”*.

Di particolare interesse appare anche il criterio ermeneutico dal quale si è mossa la Corte, la quale ha precisato che *“una deroga al regime generale non può essere interpretata in modo da estendere i suoi effetti al di là di quanto è necessario per assicurare la tutela degli interessi che mira a garantire; la portata delle deroghe previste deve essere determinata tenendo conto delle finalità del regolamento”*.

Inoltre, rifacendosi a precedenti pronunce, ha affermato *“che le deroghe previste da questa disposizione si basano sulla natura dei servizi ai quali sono adibiti i veicoli. A questo proposito, risulta dall'elenco delle deroghe previste dal regolamento, che i servizi considerati da questa disposizione costituiscono tutti **servizi generali di interesse pubblico**”*.

Dall'insieme di questi principi, tenuto conto della finalità del regolamento e principalmente di quello relativo al miglioramento della sicurezza stradale, si deve interpretare la nozione di "servizio della nettezza urbana" nel senso che *“essa comprende **soltanto la raccolta di rifiuti da un luogo nel quale sono stati collocati**. I veicoli adibiti a questa attività **effettuano tragitti limitati di breve durata**, e quindi **il trasporto riveste carattere accessorio rispetto alla raccolta**. Il trasporto di rifiuti che non presenti queste caratteristiche non può essere ricompreso nella deroga”*.

CAMPO DI APPLICAZIONE

Questi principi sono stati poi fatti propri dalla Corte di Cassazione Civile, sez. I, la quale, con sentenza 7 settembre 2001, n. 11481 ha ribadito che **la deroga si applica solo nel caso di raccolta di rifiuti per il conferimento al più vicino centro di raccolta**. In particolare, la Cassazione ha convalidato la tesi assumendo che l'esclusione dell'obbligo del cronotachigrafo per i servizi di nettezza urbana è ristretta al caso in cui **il trasporto dei rifiuti debba avvenire sino ad un vicino punto di raccolta** e non trova invece applicazione nel caso di trasporto su lunghe tratte stradali ed autostradali, come era appunto avvenuto nel cosiddetto periodo di emergenza rifiuti, **quando cioè questi ultimi erano stati smaltiti in discariche extraregionali** ed, a volte, extracomunitarie.

Infine, affinché i veicoli di cui trattasi fruiscono dell' esenzione, non è necessario che essi siano utilizzati direttamente dalle autorità pubbliche. Il regolamento n. 3820/85/CEE era nato con lo scopo di rendere più flessibile il regolamento del Consiglio 25 marzo 1969, n. 543, relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada (GU L 77, pag. 49). Contrariamente alla disposizione in luogo della quale subentrò, vale a dire l'articolo 4, punto 4, del regolamento n. 543/69/CEE, e successive modificazioni, l'articolo 4, punto 6, del regolamento n. 3820/85/CEE non ha fatto più riferimento ai "veicoli utilizzati da altre autorità pubbliche per servizi pubblici". Conseguenza di questa modifica è che possono beneficiare della deroga sia le autorità pubbliche, sia le imprese private che effettuano, sotto il controllo delle prime, un servizio generale di interesse pubblico, dato che l'articolo 13 del regolamento n. 561/2006/CE ha utilizzato la medesima terminologia. Che poi le aziende municipalizzate per la raccolta dei rifiuti operino nel più generale interesse pubblico non pare sussistano dubbi, dato che il Ministero dei trasporti ha condiviso in più di una occasione questa interpretazione con riguardo all'obbligo di iscrizione all'Albo degli autotrasportatori di merci per conto di terzi, risolvendo la questione nel senso che l'attività di raccolta e di smaltimento dei rifiuti solidi urbani posta in essere da una azienda municipalizzata è in genere considerata un servizio pubblico reso alla collettività in forma non imprenditoriale, bensì amministrativa, tanto che il cittadino non paga un corrispettivo, ma bensì un tributo (in tal senso note del Ministero dei trasporti Prot. n. 1528 V/Q – Prot. n. 747 V/P entrambe del 1995 e Prot. n. 881 V/Q del 1996).

CRONOTACHIGRAFO ANALOGICO

- Sui veicoli immatricolati in uno degli Stati dell'Unione Europea **prima del 01 maggio 2006** l'attività dei conducenti tenuti al rispetto delle norme sociali in materia di guida e di riposo è registrata attraverso dispositivi di controllo di tipo analogico.
- Tali dispositivi devono essere **omologati**, cioè un suo prototipo deve essere sottoposto a visita e prova da parte di un organo tecnico che ne attesti la conformità alle disposizioni vigenti in materia.
- **Tali dispositivi non hanno una propria memoria ma registrano i dati scrivendoli su un foglio di registrazione, utilizzabile per 24 ore, che deve essere inserito all'interno dell'apparecchio.**
- Su tutti i dispositivi deve essere presente una targhetta di omologazione con la specifica del marchio di omologazione.
- Tutti i dispositivi devono avere un sigillo apposto dall'officina specializzata nel momento del montaggio e, successivamente, in occasione di qualsiasi intervento di riparazione, manutenzione o revisione.

CRONOTACHIGRAFO ANALOGICO

- Ogni singolo dispositivo deve essere sottoposto **a controllo due anni** presso un'officina o un centro tecnico autorizzato che deve:
 - apporre sull'apparecchio un apposito sigillo recante un marchio uniforme;
 - rilasciare all'utente un'attestazione da esibire in sede di visita periodica di revisione.

CRONOTACHIGRAFO ANALOGICO

- Il cronotachigrafo analogico deve registrare in modo autonomo:
 - distanza percorsa;
 - velocità;
 - tempo, ripartito per periodi di guida e periodi di riposo;
 - apertura e chiusura della custodia contenente il foglio di registrazione.

FOGLI DI REGISTRAZIONE


- Nei cronotachigrafi analogici la documentazione dell'attività svolta viene conservata attraverso fogli di registrazione inseriti nell'apparecchio e da questi scritti.
- Il foglio di registrazione deve avere una **omologazione CE** specifica per il tipo di cronotachigrafo in cui deve essere inserito.
- Ciascun foglio di registrazione deve recare impressi:
 - nome, indirizzo e marchio del fabbricante;
 - marchio di omologazione del foglio;
 - marchio di omologazione del (o dei) modello (i) su cui può essere utilizzato;
 - limite di velocità registrabile stampato in km/h.
- Sulla base di questi dati è possibile verificare se il foglio di registrazione può essere utilizzato sul dispositivo in cui è inserito.

FOGLI DI REGISTRAZIONE


- Ciascun foglio di registrazione deve garantire indelebilità e perfetta leggibilità delle indicazioni impresse.
- Prima di inserire il foglio di registrazione il conducente deve accertarsi che l'orologio del dispositivo sia sincronizzato con l'ora legale del Paese in cui il veicolo circola.
- Ogni foglio di registrazione deve essere utilizzato solo per un giorno di guida; per giorno di guida si intende la "giornata lavorativa del conducente", cioè il periodo preceduto e seguito da un riposo giornaliero.

FOGLI DI REGISTRAZIONE

- Il foglio di registrazione è composto di due facciate:
 - l'anteriore è utilizzata per le registrazioni automatiche e le indicazioni manuali che il conducente deve inserire;
 - la posteriore è utilizzata per riportare eventuali cambi di veicoli (di norma fino a 3) effettuati dal conducente durante la giornata lavorativa ed eventuali annotazioni manuali in caso di avaria del cronotachigrafo.
- Sulla parte anteriore del foglio di registrazione sono registrati i seguenti dati:
 - tracciato velocità;
 - tracciato dei tempi;
 - tracciato delle attività;
 - tracciato distanza.



125-24 MG



e4

140

e1

03 04 07 08 09 10 11 12 15 18 21
22 23 26 29 30 31 32 35 36 37 40
41 44 45 46 47 48 53 54 55 56 57
58 59 60 63 64 65 66 67 68 69 70
72 73 74 75 78 79 80 81 82 83

125 km/h

e2

e3

e11

e20

18 20

01

18 20

003

27

2	3	4
NO.	NO.	NO.

O ←

O →

km


MG

FOGLI DI REGISTRAZIONE

- Il tracciato velocità fornisce informazioni circa la velocità tenuta dal veicolo in un certo istante.
- Il tracciato dei tempi fornisce informazioni sui periodi di guida, riposo, permanenza sul lavoro o disponibilità e attesa.
- Il tracciato delle attività specifica i periodi di guida, di riposo, permanenza sul lavoro o disponibilità e attesa.
- Il tracciato distanze fornisce informazioni circa le distanze percorse durante il viaggio.

FOGLI DI REGISTRAZIONI

- Sui fogli di registrazione vengono, inoltre, segnalati ulteriori eventuali dati come ad esempio l'apertura e chiusura del coperchio dell'apparecchio e nei dispositivi elettronici più recenti anche le avarie o i disturbi.
- Queste ultime registrazioni sono molto importanti in quanto permettono di individuare il momento preciso in cui è avvenuto il malfunzionamento.



Periodo di disponibilità

tempo di guida

riposo di marcia

Pausa e tempo di riposo

linea di riposo

Nome conducente

luogo di partenza

luogo d'arrivo

Data partenza

Data arrivo

Farga veicolo

Km. percorso

MOTOMETER

Sensal L.

Cotursa

Cotursa

Data 23/10/12

Data 24/10/12

No. 139

75191

Cab.

t

125 km/h

624130 km


623825 km

305 km

FOGLI DI REGISTRAZIONE

- All'inizio della giornata lavorativa il conducente deve inserire sulla parte anteriore del foglio di registrazione, nella parte centrale, i seguenti dati:
 - nome e cognome;
 - luogo di partenza;
 - data di partenza;
 - numero targa veicolo;
 - chilometraggio del veicolo all'inizio del viaggio.


Compilazione iniziale disco



FOGLI DI REGISTRAZIONE

- Al termine della giornata lavorativa il conducente deve inserire sempre nella parte anteriore del disco i seguenti dati:
 - data di arrivo;
 - luogo di arrivo;
 - chilometraggio del veicolo al termine del viaggio;
 - chilometri percorsi, ottenuti per differenza tra il chilometraggio di partenza e quello di termine del viaggio.

Chiusura disco



FOGLI DI REGISTRAZIONE

- La parte posteriore del foglio di registrazione deve essere utilizzata nel caso di:
 - cambio del veicolo;
 - avaria del dispositivo.
- Nel caso in cui durante la giornata lavorativa il conducente cambi veicolo deve comunque continuare ad utilizzare il medesimo foglio di registrazione annotando sulla parte posteriore dello stesso la targa del nuovo veicolo ed il chilometraggio del nuovo veicolo all'inizio del viaggio; la parte anteriore del foglio di registrazione deve essere completata prima di effettuare il cambio.
- Se durante il viaggio il cronotachigrafo si rompe o resta fermo, il conducente deve riportare manualmente tutti i dati relativi ai periodi di guida e di riposo utilizzando gli appositi spazi con le caselle relative ad orari ed attività sempre nella parte posteriore del foglio di registrazione. Per individuare il momento ed il luogo per la riparazione occorre distinguere due ipotesi:
 - se il veicolo effettua un viaggio con una durata inferiore a sette giorni, la riparazione può essere eseguita quando il veicolo è rientrato nel luogo in cui abitualmente staziona;
 - se il viaggio si protrae per più di sette giorni, il dispositivo deve essere riparato durante il viaggio.

Parte posteriore disco



Segnalazione manuale tempi
(in caso di guasto)

Segnalazione cambio veicolo
(inserire ora, targa del nuovo
veicolo, Km finali del veicolo
precedente e iniziali del nuovo)

FOGLI DI REGISTRAZIONE

- Il foglio di registrazione deve essere sostituito:
 - quando il conducente termina il suo periodo di guida giornaliero;
 - quando alla guida del veicolo cambia il conducente, essendo il foglio di registrazione strettamente personale;
 - quando il conducente riconsegna il veicolo;
 - dopo un periodo massimo di 24 ore dal suo inserimento.

TACHIGRAFO DIGITALE

- Sui veicoli immatricolati per la prima volta in Europa **dopo il 01 maggio 2006** il dispositivo di controllo per la verifica del rispetto delle normative sociali in materia di guida e di riposo dei conducenti è di tipo digitale.
- L'apparecchio, completamente elettronico, ha una propria memoria che registra ogni attività compiuta a bordo del veicolo. Su tale memoria sono registrate le informazioni relative agli ultimi 365 giorni di funzionamento.
- L'apparecchio richiede l'impiego di carte tachigrafiche, cioè di dispositivi elettronici, dotati di una propria memoria interna.

TACHIGRAFO DIGITALE

- Il tachigrafo digitale svolge le seguenti funzioni:
 - controllo dell'inserimento e dell'estrazione della tessera;
 - lettura dei dati del conducente riprodotti sulle carte tachigrafiche;
 - registrazione e memorizzazione dei dati sulle carte tachigrafiche;
 - visualizzazione e stampa dei dati contenuti nelle carte tachigrafiche e nell'apparecchio;
 - verifica delle attività di controllo e delle prove automatiche di funzionalità;
 - trasferimento dei dati su dispositivi esterni.

TACHIGRAFO DIGITALE

- L'apparecchio, in particolare, è in grado di registrare nella sua memoria, e in quella della carta i seguenti dati:
 - velocità e distanza percorsa;
 - tempo (inizio e fine viaggio);
 - attività del conducente in maniera sistematica;
 - somma delle singole attività;
 - luogo di inizio e fine viaggio;
 - anomalie e guasti dell'apparecchio.

TACHIGRAFO DIGITALE

- Il tachigrafo digitale consente di stampare sia dalla memoria dell'apparecchio che dalla carta del conducente inserita nell'apparecchio.
- Prelevando i dati dalla memoria della scheda del conducente è possibile la stampa di:
 - attività di una giornata selezionata: mostra l'attività compiuta solo dal conducente titolare della carta inserita;
 - eventi ed anomalie: mostra i principali eventi ed anomalie occorse durante il funzionamento del dispositivo quando si trovava alla guida il titolare della carta.

Simboli Display Tachigrafo

	Conducente o slot		Inizio periodo di lavoro giornaliero
	Conducente 2 o slot		Fine periodo di lavoro giornaliero
	Carta inserita		Pausa
	Altri lavori		Tempo UTC
	Tempo guida		Giornaliero
	Tempo riposo/pausa		Settimanale
	Disponibilità		Bisettimanale
	Fuori campo		Velocità eccessiva

TACHIGRAFO DIGITALE

Di seguito si specificano in maniera sintetica le attività che devono essere compiute dal conducente in caso di utilizzo di tachigrafo digitale:

- inserimento della carta tachigrafica: la carta deve essere inserita nell'alloggiamento del dispositivo a partire dal momento in cui il conducente prende in consegna il veicolo. La carta può essere inserita solo con la chiave d'accensione inserita ed il veicolo fermo;
- verifiche preliminari dopo l'inserimento della carta: dopo l'inserimento l'apparecchio di controllo chiede di confermare alcune informazioni che vengono visualizzate sul display. In particolare l'apparecchio chiede al conducente di confermare o indicare:
 - Paese di inizio viaggio;
 - ora locale di questo Paese;
 - come considerare le attività compiute prima dell'inserimento della carta.

TACHIGRAFO DIGITALE

- registrazione di attività inserite manualmente nell'apparecchio: l'apparecchio di controllo è in grado di registrare autonomamente l'attività di guida del conducente. Nel momento in cui il veicolo si ferma, a seconda del tipo di tachigrafo digitale, lo stesso va in automatico in riposo oppure in altre attività lavorativo. Nel caso in cui tale attività non sia quella che sta compiendo effettivamente il conducente lo stesso deve inserire manualmente tale attività;

TACHIGRAFO DIGITALE

- visualizzazione dei messaggi delle attività registrate: durante la guida l'apparecchio di controllo visualizza alcune informazioni generali relativi all'attività svolta (velocità istantanea, distanza percorsa, ora del Paese in cui si guida) e avvisa, anche con segnali acustici, la presenza di allarmi o anomalie. In particolare l'apparecchio avvisa il conducente che:
 - sta per superare ovvero ha superato le 4 ore e mezza di guida ininterrotta;
 - ha superato i limiti di velocità impostati;
 - l'apparecchio o il sensore di movimento non funzionano correttamente;
 - la carta tachigrafica non è correttamente inserita nel suo alloggiamento.

TACHIGRAFO DIGITALE

- estrazione della carta tachigrafica: la carta del conducente è estratta dal veicolo solo alla fine del periodo di lavoro giornaliero, a meno che la sua estrazione sia autorizzato diversamente (ad esempio in caso di cambio di veicolo durante uno stesso periodo di guida giornaliero). La carta può essere estratta dall'apparecchio solo con il veicolo fermo. La carta deve comunque restare nel suo alloggiamento anche se il conducente fruisce del periodo di riposo a bordo del veicolo.

TACHIGRAFO DIGITALE

- In caso di smarrimento, furto, deterioramento o cattivo funzionamento della carta è possibile continuare a guidare senza carta personale per un massimo di quindici giorni di calendario se il conducente non rientra presso la sede dell'impresa.
- In questo caso prima dell'inizio della giornata lavorativa deve stampare le indicazioni relative al veicolo che sta guidando inserendo manualmente, sfruttando la parte posteriore dello scontrino stampato dall'apparecchio nome, cognome numero di carta tachigrafica (non funzionante), numero di patente ed eventualmente altre attività compiute prima di prendere in consegna il veicolo.
- Al termine dell'attività lavorativa o al termine del viaggio deve stampare le indicazioni relative ai gruppi di tempi registrati dall'apparecchio di controllo e riportare su tale documento di stampa gli elementi che consentono di identificarlo.
- Questo documento deve essere firmato dal conducente e conservato nei modi e per il tempo previsto dalla normativa.

TACHIGRAFO DIGITALE

- In caso di avaria del dispositivo di controllo ovvero fino a quando non è stato calibrato, l'attività compiuta dal conducente non può essere oggetto di registrazione attraverso la stampa effettuata dall'apparecchio.
- In questi casi il conducente deve annotare manualmente tempi e chilometri percorsi utilizzando il retro del rotolino di carta della stampante del dispositivo di controllo ovvero, in mancanza, un foglio di registrazione omologato per cronotachigrafi analogici.

TACHIGRAFO DIGITALE

- Anche in questo caso, come per il cronotachigrafo analogico, se il veicolo effettua un viaggio con durata inferiore a sette giorni la riparazione può essere effettuata quando il veicolo rientra in sede; se invece il viaggio si protrae per più di sette giorni il dispositivo deve essere riparato durante il viaggio.

CARTE TACHIGRAFICHE

- Insieme all'apparecchio di controllo, il nuovo sistema del tachigrafo digitale prevede l'utilizzo di carte elettroniche che devono essere inserite nell'apparecchio.
- Secondo la funzione che possono svolgere ed il soggetto cui possono essere rilasciate, la normativa individua quattro diversi tipi di carta:
 - carta del conducente;
 - carta dell'azienda;
 - carta dell'officina;
 - carta di controllo.

CARTE TACHIGRAFICHE

- La durata di validità delle carte del conducente, dell'azienda e di controllo è di cinque anni, mentre quella dell'officina ha una durata di un anno.
- In caso di avaria, smarrimento o furto viene rilasciata una nuova carta in sostituzione.
- Per quanto riguarda l'Italia l'autorità competente al rilascio di tutti i tipi delle carte tachigrafiche è la Camera di Commercio.



CARTA DEL CONDUCENTE

REPUBBLICA ITALIANA

1. ROSSI

2. MARIO

3. 26 / 06 / 1970

4a. 01 / 09 / 2011

4b. 31 / 08 / 2016

4c. CAMERA DI COMMERCIO

4d. RSSMRA70H26E783A

5a. MC5012525U

5b. I - 00000001038000

7. 

8. VIA DELLA LIBERTA' 20

62100 MACERATA MC



1. Cognome
2. Nome
3. Data di nascita
- 4a. Data di inizio validità della carta
- 4b. Data di scadenza della carta
- 4c. Autorità che ha emesso la carta
- (4d). Codice fiscale
- 5a. Numero della patente di guida
- 5b. Numero della carta
6. Fotografia
7. Firma
- (8). Indirizzo



In caso di ritrovamento restituire questa carta a:
Unioncamere - Piazza Salustiana, 21 - 00187 Roma

CARTE TACHIGRAFICHE

- La carta del conducente che ha fondo bianco deve essere richiesta presso la Camera di Commercio in cui l'interessato ha la residenza normale.
- La carta del conducente è strettamente personale e non può essere ceduta a terzi per nessun motivo.

CARTE TACHIGRAFICHE

- Oltre ai dati anagrafici del titolare, registrati in modo non modificabile prima del rilascio, la carta del conducente è in grado di memorizzare, tra l'altro, per ogni giorno:
 - i dati relativi ai veicoli impiegati;
 - i dati relativi all'attività del conducente;
 - i dati relativi alle anomalie ed ai guasti;
 - i dati relativi alle attività di controllo.

CARTE TACHIGRAFICHE

- La carta tachigrafica dell'azienda, con fondo di colore giallo, identifica l'impresa o la società proprietaria dei mezzi o che ha, comunque la loro effettiva gestione.
- La carta tachigrafica dell'azienda consente di accedere alla memoria del cronotachigrafo digitale, scaricare e stampare i dati di viaggio di tutti i veicoli dell'azienda.



CARTA DELL'AZIENDA

REPUBBLICA ITALIANA

1. AUTOTRASPORTI ROSSI SPA

4a. 01 / 09 / 2011

4b. 31 / 08 / 2016

4c. CAMERA DI COMMERCIO

4d. 0123456789

5b. I - 00000008004000


8. VIA DEI LAVORATORI 5
62100 MACERATA MC

CARTE TACHIGRAFICHE

- Le aziende sono tenute a trasferire i dati della memoria del tachigrafo digitale dei propri mezzi e delle carte tachigrafiche dei propri dipendenti.
- Il trasferimento non cancella la memoria dei predetti supporti ma ne realizza una copia.
- Inoltre, su altro supporto informatico, l'impresa deve creare un'ulteriore copia di salvataggio dei dati.

CARTE TACHIGRAFICHE

- La normativa prevede dei tempi massimi per effettuare tale operazione:
 - 90 giorni per i dati trasferiti dall'unità di bordo;
 - 28 giorni per i dati trasferiti dalla carta del conducente.
- I dati devono essere trasferiti in modo da evitare qualsiasi perdita degli stessi.
- Le imprese devono conservare presso la propria impresa i dati scaricati, come anche i fogli di registrazione del cronotachigrafo analogico, per il periodo di almeno un anno.
- I dati ed i fogli devono essere messi a disposizione dell'Autorità di controllo in caso di ispezione o dietro loro richiesta.



Tachigrafo digitale
DTCO 1381
Siemens VDO

Fessura 1



Fessura 2

Trasferimento **Dati Tachigrafo** (VU file) su DownloadKey

- Inserire la Carta Azienda in una fessura (chip rivolto verso l'alto)
- Aprire lo sportello dell'interfaccia ed inserire la DownloadKey
- Attendere l'accensione del LED1 verde sulla DownloadKey che indica il termine dell'operazione
- Rimuovere la DownloadKey e chiudere lo sportello




Trasferimento **Dati Tachigrafo** (VU file) e **Carta Autista** (DC file) su DownloadKey

- Inserire la Carta Autista nella prima fessura (chip rivolto verso l'alto)
- Inserire la Carta Azienda nella seconda fessura (chip rivolto verso l'alto)
- Aprire lo sportello dell'interfaccia ed inserire la DownloadKey
- Attendere l'accensione del LED1 verde sulla DownloadKey che indica il termine dell'operazione
- Rimuovere la DownloadKey e chiudere lo sportello



Indicazioni dei **LED** della **DownloadKey**:

LED 1 (destra): Stato di trasmissione

- | | | |
|---|------------------------|--|
|  | VERDE | Lo scarico dei dati è andato a buon fine |
|  | ROSSO | Lo scarico dei dati non è andato a buon fine: ritentare nuovamente |
|  | ARANCIO (lampeggiante) | Trasferimento dati in corso |

CARTE TACHIGRAFICHE

- La carta tachigrafica dell'officina, con fondo di colore rosso, identifica i centri tecnici autorizzati ad effettuare operazioni di installazione e riparazione di tachigrafi digitali e riporta la denominazione e l'indirizzo dell'officina, nonché il numero di iscrizione al Registro delle Imprese.
- La carta può essere utilizzata unicamente dal responsabile tecnico o dal tecnico con il nome del quale risulta personalizzata, se l'officina è autorizzata anche alle riparazioni e ai controlli periodici. I centri tecnici che svolgono la sola attività di montaggio e attivazione del tachigrafo possono consentire l'uso della carta agli operatori scelti dal titolare.
- Il responsabile tecnico o il tecnico potrà operare soltanto se in possesso di uno specifico attestato di formazione rilasciato dal fabbricante del tachigrafo.



CARTA DELL'OFFICINA

REPUBBLICA ITALIANA

1. OFFICINA ROSSI SNC

4a. 01 / 09 / 2011

4b. 31 / 08 / 2012

4c. CAMERA DI COMMERCIO

4d. 0123456789

5b. I - 00000001204000

8. VIA DELL'INDUSTRIA 10

62014 CORRIDONIA MC

ITALIANO: CAMERA DI COMMERCIO
CARTA DELLA
REPUBBLICA ITALIANA
OFFICINA
ROSSI SNC
VIA DELL'INDUSTRIA
10
62014 CORRIDONIA
MC
CARTA N. 0123456789
I - 00000001204000

ITALIANO: CAMERA DI COMMERCIO
CARTA DELLA
REPUBBLICA ITALIANA
OFFICINA
ROSSI SNC
VIA DELL'INDUSTRIA
10
62014 CORRIDONIA
MC
CARTA N. 0123456789
I - 00000001204000

CARTE TACHIGRAFICHE

- La carta tachigrafica di controllo, con fondo di colore azzurro, è rilasciata alle autorità nazionali competenti per i controlli
- La carta tachigrafica di controllo permette di accedere alla memoria principale dei tachigrafi digitali e ai dati delle carte del conducente.



CARTA DI CONTROLLO REPUBBLICA ITALIANA

1. POLIZIA STRADALE

4a. 01 / 09 / 2011

4b. 31 / 08 / 2016

4c. CAMERA DI COMMERCIO

4d. 0123456789

5b. I - 00000000606000

8. VIA DELL'ESQUILINO 5

00185 ROMA RM

REPLICAZIONE
DELLA CARTA
DI CONTROLLO
DELLA
POLIZIA STRADALE
ITALIANA
Emissione
della
Camera di
Commercio
di Roma
Il
controllo
è stato
effettuato
il
01/09/2011
per
la
data
di
scadenza
del
31/08/2016
Il
numero
della
camera
di
commercio
è
0123456789
Il
numero
di
controllo
è
I - 00000000606000
L'indirizzo
è
Via dell'Esquilino 5
00185 Roma RM

CONTROLLO DELLE ATTIVITA' DI GUIDA

- Tutti gli organi che svolgono servizio di polizia stradale indicati dall'articolo 12 del Codice della Strada hanno il compito di:
 - effettuare controlli su veicoli, dispositivi installati a bordo e relativi fogli di registrazione al fine di accertarne il perfetto funzionamento ed il rispetto delle normative;
 - contestare eventuali illeciti amministrativi nei confronti del conducente e/o dell'impresa da cui dipende;
 - chiedere all'impresa l'esibizione dei documenti e dei fogli di registrazione che è tenuta a conservare.

CONTROLLO DELLE ATTIVITA' DI GUIDA

- In caso di controllo su strada il conducente deve essere in grado di esibire:
 - i fogli di registrazione della giornata in corso e dei 28 giorni precedenti, se in questo periodo ha utilizzato esclusivamente veicoli muniti di cronotachigrafo analogico;
 - la carta tachigrafica del conducente, se ha utilizzato esclusivamente veicoli muniti di tachigrafo digitale.

CONTROLLO DELLE ATTIVITA' DI GUIDA

- Con la circolare di prot. 300/A/3302/11/111/20/3 del 08 aprile 2011, il Ministero dell'Interno ha chiarito che quando il conducente, durante il predetto arco di tempo (28 giorni), abbia guidato sia veicoli muniti di cronotachigrafo analogico che veicoli muniti di cronotachigrafo digitale, egli deve fornire:
 - i fogli di registrazione dei giorni in cui ha guidato i mezzi con il tachigrafo analogico;
 - la carta del conducente per le giornate in cui ha condotto veicoli forniti dell'apparecchio digitale.

CONTROLLO DELLE ATTIVITA' DI GUIDA

- Se l'autista non può esibire la carta del conducente per qualsiasi giustificata ragione (es. attesa del duplicato per furto, smarrimento, deterioramento, ecc..), egli deve produrre in sostituzione le stampe dell'attività effettuata con il veicolo munito del tachigrafo digitale con i propri dati personali (nome e cognome, firma, numero di patente o di scheda).
- Diversamente, quando la carta del conducente viene esibita all'organo di controllo, questi non può pretendere la consegna delle predette stampe anche quando, per qualsiasi motivo, non sia in grado di leggere la carta tachigrafica.

INTERPRETAZIONE DELLE STAMPE

- Sulle stampe del cronotachigrafo digitale i dati si possono leggere direttamente.
- Inoltre vengono adottati diversi pittogrammi, ben noti perché già usati per i fogli di registrazione, che appaiono sia sul display dell'apparecchio di controllo che sulle stampe.

	Esercizio di guida / Conducente
	Calibratura / Officina
	Stato di produzione / Produttore

	Pausa e tempo di riposo
	Altro tempo di lavoro
	Interruzione valida
	Tempo non noto

Apparecchi / Funzioni

	Slot 1
	Slot 2
	Scheda per tachigrafo
	Orologio, ora esatta
	Stampante / Stampa
	Entrata
	Avviso
	Scaricare dati
	Sensore
	Veicolo / Apparecchio di controllo
	Dimensioni dei pneumatici
	Interruzione tensione

Altri

	Evento
	Quasto
	Nota sull'uso, avvertimento sul tempo di lavoro
	Inizio turno
	Fine del turno
	Località, ora locale
	Sicurezza
	Velocità
	Totale, riassunto
	emissione manuale
	Apparecchio di controllo non necessario in questo paese
	Attraversamento mediante traghetto, viaggio su treno
	giornalmente
	da o fino
	l'ogni settimana
	il due settimane
	Ritardo

Schede

	Scheda del conducente
	Scheda dell'azienda
	Schede di controllo
	Scheda di officina
	nessuna scheda

Guida

	Servizio di gruppo
	Tempo di guida in una settimana
	Tempo di guida in due settimane

T07	Documento stampato dei dati tecnici
24hA7	Stampa giornaliera delle attività di conducente dall'apparecchio di controllo
!xA7	Stampa di eventi e guasti dall'apparecchio di controllo
%v7	Documento stampato "Profilo della velocità"
%n7	Documento stampato "Profilo numero di giri"

24hA0	Visualizzazione della stampa quotidiana delle attività di guidatore dall'apparecchio di controllo
!xA0	Visualizzazione della stampa di eventi e guasti dall'apparecchio di controllo
T00	Visualizzazione della stampa coi dati tecnici

Altri

D+	Località di controllo
0+	Tempo di inizio
+0	Tempo di fine
OUT+	Apparecchio di controllo non necessario inizio
+OUT	Apparecchio di controllo non necessario fine
•IP	Luogo all'inizio del periodo di lavoro giornaliero
PI•	Luogo alla fine del periodo di lavoro giornaliero
A+	del veicolo
BT	Stampa scheda di conducente
AT	Stampa veicolo / apparecchio di controllo
AV	Inmissione veicolo / apparecchio di controllo
BO	Visualizzazione scheda di conducente
AO	Visualizzazione veicolo / apparecchio di controllo
•G	Ora locale
G±	fuso orario UTC

Eventi

!B	Inserimento di scheda di tachigrafo non valida
!00	Sovrapposizione di orari
!B0	Inserimento della scheda di conducente durante il viaggio
>>	Eccesso di velocità
!L	Errore dati di percorso e di velocità (sensore)
!0	Impostazione dell'ora esatta in officina
!BB	Conflitto tra schede
!0B	Guida senza appropriata scheda del conducente
!BA	Ultimo caso di scheda non concluso correttamente
!+	Interruzione dell'alimentazione di corrente
!B	Violazione della sicurezza
>0	Controllo di eccesso di velocità

Guasti

xB1	Errore di funzionamento scheda nello slot 1:
xB2	Errore di funzionamento scheda nello slot 2:
X0	Guasto nella visualizzazione
X7	Guasto di stampante
XA	Guasto interno nell'apparecchio di controllo
X7	Disturbo nel download
XL	Guasto di sensore

Allarmi per tempi di lavoro

!0	Fare prossimamente una pausa, già 04h15 in viaggio
!0	Fare prossimamente una pausa, già 04h30 in viaggio

47	Stampa non possibile
47	Cassetto di stampante aperto
470	Manca carta di stampante
472	La stampa ritarda
48	Scheda difettosa
48	Scheda sbagliata
48	impossibile espulsione di scheda
482	Il procedimento ritarda
48?	La registrazione non ha senso
4A	Guasto dell'apparecchio

INTERPRETAZIONE DELLE STAMPE

- L'apparecchio di controllo consente di stampare sia dalla memoria dello stesso apparecchio sia dalla carta del conducente inserita nell'apparecchio.
- La stampante di cui è dotato l'apparecchio fornisce solo dati grezzi (numerici) cioè senza alcuna rielaborazione grafica che deve essere necessariamente effettuata con un sistema informatico fisso o portatile.
- Possono essere ottenute stampe di documenti relativi alle seguenti informazioni:
 - attività giornaliera del conducente contenute nella carta;
 - attività giornaliera del conducente contenuta nell'unità elettronica di bordo;
 - anomalie e guasti contenuti nella carta;
 - anomalie e guasti contenuti nell'unità elettronica di bordo;
 - dati tecnici del dispositivo e della carta;
 - elenco cronologico dei superamenti di velocità.

INTERPRETAZIONE DELLE STAMPE

- Qualunque sia il tipo di stampa effettuato o il contenuto richiesto, ogni documento stampato è composto di diversi blocchi dati, collocati uno sotto l'altro, dall'alto verso il basso, identificati tramite un "identificatore di blocco" realizzato con una linea tratteggiata al centro della quale è riprodotto un pittogramma che identifica il blocco di dati sottostante.
- Ogni blocco di dati può contenere uno o più insiemi omogenei di dati, separati tramite una linea tratteggiata (separatore di blocco).
- Nella slide successiva la stampa di un'attività giornaliera.

<p> B Stoneridge Electronics 900208R7.1/26R01 <hr/> T Johansson and Sons T S / 0 0 0 1 1 6 0 0 T 23/09/2008 <hr/> T S / 0 0 0 1 2 3 0 0 T 23/01/2009 <hr/> 06/03/2009 52 <hr/> 1 <hr/> A S /ABC 123 0 km X 08:55 00h01 S 08:56 00h01 M 08:57 01h25 S 10:22 00h01 H 10:23 00h09 1 km; 1 km <hr/> M 08:53 S 0 km S 00h02 1 km X 08h54 M 01h25 H 00h11 ? 00h00 S 10h30 <hr/> X 27/02/2009 16:32 S 111 93h41 A S /ABC 123 <hr/> X 05/03/2009 15:20 X35 17h32 A S /ABC 123 <hr/> S 05/03/2009 15:20 S 111 17h32 A S /ABC 123 <hr/> X 06/03/2009 08:55 X35 01h37 A S /ABC 123 <hr/> S 06/03/2009 08:55 S 111 01h37 A S /ABC 123 <hr/> X 00 03/03/2009 09:15 X35 05h10 <hr/> S 00 03/03/2009 09:15 S 111 05h10 <hr/> S 01 03/03/2009 14:26 S 08 (1) 48h53 <hr/> </p>	<p>d'immatricolazione del veicolo, VRN</p> <p>Produttore del tachigrafo</p> <p>Codice di articolo del tachigrafo</p> <p>Officina responsabile dell'ultima taratura</p> <p>Numero di carta dell'officina</p> <p>Data dell'ultima taratura</p> <p>Ultimo controllo al quale il conducente è stato sottoposto</p> <p>Data dell'indagine e contatore di presenza giornaliera della carta</p> <p>Carta conducente nello scomparto 1</p> <p>VRN, Numero immatricolazione veicolo, per il veicolo dove è stata inserita la carta</p> <p>Contachilometri veicolo all'inserimento della carta</p> <p>Attività con carta conducente inserita, ora di inizio e durata</p> <p>Prelevamento della carta: contachilometri veicolo e distanza percorsa dall'ultimo inserimento per il quale è noto il contachilometri</p> <p>Riassunto giornaliero di attività, dettagli dell'inizio e della conclusione (ora, luogo e contachilometri)</p> <p>Ultimi cinque eventi ed errori dalla carta conducente</p> <p>Ultimi cinque eventi ed errori dalla VU, unità veicolo</p>
---	---

20/02/2012		Data di scadenza della carta del conducente 2
06/03/2009		Attività del conducente memorizzate nella VU per slot in ordine cronologico
0 - 1 km		Data dell'indagine
Andersson Richard S /00007001106910 0 0 20/02/2012 A → S /ABC 123		Contachilometri veicolo alle 00:00 e alle 24:00
03/03/2009 11:45		Conducente 1
0 km		Stato membro di immatricolazione e numero di immatricolazione del veicolo del veicolo precedente utilizzato
X 00:00 08:53 08h53 0 0 0 km; 0 km		Data e ora del prelevamento della carta dal precedente veicolo
08:53 08:55 00h02 0 km; 0 km		Contachilometri veicolo all'inserimento della carta
Andersson Richard S /00007001106910 0 0 20/02/2012 A → S /ABC 123		Attività con ora di inizio e durata
06/03/2009 10:26		
0 km		
X 08:55 00h01 0 0 08:56 00h01 0 0 08:57 01h25 0 0 10:22 00h01 0 0 H 10:23 00h16 0 0 1 km; 1 km		
-2-		Conducente 2
Schmidt Magnus S /00007001106880 0 0 20/02/2012 A → S /ABC 123		Stato membro di immatricolazione e numero di immatricolazione del veicolo del veicolo precedente utilizzato
05/03/2009 14:40		Data e ora del prelevamento della carta dal precedente veicolo
0 km		Contachilometri veicolo all'inserimento della carta
00:00 08h53 0 0 0 km; 0 km		
08:53 00h02 0 0 0 km; 0 km		
Schmidt Magnus S /00007001106880 0 0 20/02/2012 A → S /ABC 123		
06/03/2009 10:25		
0 km M		M= Inserimenti manuali delle attività del conducente
08:55 00h01 0 0 H 08:56 01h43 0 0 * 1 km; 1 km		*= Periodo di riposo di almeno un'ora
-2-		
00h00 0 km		Riassunto di periodi senza carta nello slot del conducente 1

INTERPRETAZIONE DELLE STAMPE

- 1 : data e ora della stampa indicata in tempo UTC
- 2 : Tipo di stampa
- 3 : Informazioni sul possessore della carta (solo nel caso in cui la carta sia inserita)
- 4 : Codice identificativo del veicolo
- 5 : Codice di identificazione del tachigrafo
- 6 : Data dell'ultima calibrazione del tachigrafo
- 7 : Lista delle attività dell'autista nell'ordine in cui appaiono
- 8 : ?= periodo in cui la carta non era inserita
- 9 : Inserimento della carta dell'autista nello slot 1 e 2
- 10 : Attività registrate quando la carta era inserita
- 11 : Espulsione della carta dell'autista
- 12 : Sommario giornaliero
- 13 : Inserimento Luoghi
- 14 : Sommario giornaliero "valore totale delle attività" dalla carta dell'autista

INTERPRETAZIONE DELLE STAMPE

- Il dispositivo di controllo digitale è in grado di registrare tutte le anomalie in modo differenziato in funzione della causa che le ha prodotte.
- In particolare il dispositivo registra:
 - inserimento di carta non valida;
 - conflitto di carte, se si verifica una combinazione di carte in corso di validità non compatibile con il sistema;
 - sovrapposizione di orari, quando data/ora dell'ultima estrazione di una carta del conducente, letta sulla carta, è successiva a data/ora corrente dell'apparecchio di controllo in cui è inserita la carta;
 - guida in assenza di carta adeguata quando il veicolo si mette in movimento senza che sia stata inserita una carta nell'alloggiamento del conducente oppure quando viene attivato dal conducente un cambio di modalità di funzionamento mentre l'attività registrata è guida oppure quando è utilizzata una carta non adeguata all'attività di guida;
 - superamento della massima velocità autorizzata per il veicolo;

INTERPRETAZIONE DELLE STAMPE

- inserimento di una carta durante la guida si attiva quando una carta tachigrafica è inserita in un qualsiasi alloggiamento mentre l'attività registrata dall'apparecchio è quella di guida;
 - chiusura errata ultima sessione carta quando all'inserimento della carta l'apparecchio di controllo rileva che la sessione precedente della carta non è stata chiusa in modo corretto;
 - interruzione dell'alimentazione di energia si attiva nel caso di interruzione dell'alimentazione del sensore di movimento e/o l'unità elettronica di bordo;
 - errore dati di marcia si attiva in caso di interruzione del normale flusso di dati tra il sensore di movimento e l'unità elettronica di bordo ;
 - tentata violazione della sicurezza si attiva in caso di ogni altra anomalia che influisca sulla sicurezza del sensore di movimento e/o dell'unità elettronica di bordo
- L'apparecchio di controllo registra e memorizza anche informazioni relative a:
 - guasto carta, in caso di funzionamento difettoso della carta tachigrafica;
 - guasto apparecchio di controllo.

APPARATO SANZIONATORIO

- Le disposizioni sanzionatorie in materia di violazione della disciplina su montaggio ed utilizzo del dispositivo di controllo sono contenute nell'articolo 179 del Codice della Strada e nella legge n. 727/1978.
- Tali disposizioni prevedono sanzioni amministrative pecuniarie per conducente e datore di lavoro.

APPARATO SANZIONATORIO

- Le principali violazioni, previste dall'articolo 179 del Codice della Strada, e che ricadono nella responsabilità del conducente sono:
 - circolazione senza dispositivo, quando prescritto;
 - circolazione con dispositivo avente caratteristiche non rispondenti a quelle fissate nel regolamento o non funzionante;
 - mancato inserimento del foglio di registrazione o della carta del conducente;
 - alterazione o manomissione del dispositivo o dei suoi sigilli.

APPARATO SANZIONATORIO

- Per tali violazioni è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria a partire da euro 848,00, la sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida per un minimo di 15 giorni e la decurtazione di 10 punti.
- Se la violazione riguarda la manomissione dei sigilli o l'alterazione del dispositivo di controllo la sanzione amministrativa pecuniaria è raddoppiata.

APPARATO SANZIONATORIO

- Nel caso venga accertata la circolazione di un veicolo con cronotachigrafo mancante, manomesso o non funzionante l'organo accertatore diffida il conducente con annotazione sul verbale a regolarizzare la strumentazione entro un termine di dieci giorni. Qualora il conducente ed il titolare della licenza od autorizzazione non siano la stessa persona, il predetto termine decorre dalla data di ricezione della notifica del verbale, da effettuare al più presto.
- L'avvenuta regolarizzazione è soggetta a certificazione da parte di un'officina autorizzata e detta certificazione deve essere fatta pervenire all'organo di controllo che ha contestato l'infrazione.
- Decorso inutilmente il termine di dieci giorni dalla diffida, è disposto, in caso di circolazione del veicolo, il fermo amministrativo dello stesso. Il veicolo verrà restituito dopo un mese al proprietario o all'intestatario della carta di circolazione.

APPARATO SANZIONATORIO

- L'articolo 179 del Codice della Strada prevede una sanzione a partire da euro 814,00 anche per il titolare della licenza o dell'autorizzazione che mette in circolazione veicoli sprovvisti del dispositivo di controllo, sprovvisti di fogli di registrazione e con dispositivo di controllo non funzionante o manomesso.
- Si tratta di una sanzione ulteriore rispetto a quella del conducente e per essere contestata deve riscontrarsi una responsabilità soggettiva del titolare della licenza o dell'autorizzazione.
- Se il conducente ed il titolare della licenza o dell'autorizzazione sono la stessa persona la sanzione si applica una sola volta nella misura stabilita per la sanzione più grave.
- Qualora siano accertate nel corso di un anno tre violazioni, l'Ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri applica la sanzione accessoria della sospensione della licenza o autorizzazione per un anno relative al veicolo con la quale le violazioni sono state commesse.

APPARATO SANZIONATORIO

- L'articolo 30, comma 4, della legge n. 120/2010 ha introdotto un nuovo comma (8-bis) all'articolo 179 del Codice della Strada, prevedendo che In caso di incidente con danno a persone o a cose, il comando dal quale dipende l'agente accertatore segnala il fatto all'autorità competente, identificata nella Direzione Provinciale del Lavoro competente, che dispone la verifica presso la sede del titolare della licenza o dell'autorizzazione al trasporto o dell'iscrizione all'albo degli autotrasportatori di cose per l'esame dei dati sui tempi di guida e di riposo relativi all'anno in corso.
- Tale disposizione, essendo inserita nel Codice della Strada, si applica sia alle imprese che effettuano trasporto di merci in conto terzi che alle imprese che effettuano trasporto di merci in conto proprio.

APPARATO SANZIONATORIO

- A carico del conducente possono essere, inoltre, contestate una serie di violazioni, previste dalla normativa comunitaria, per le quali è stabilita l'applicazione della sanzione amministrativa indicata dall'articolo 19 della legge n. 727/1978 (euro 51,00).
- Tali violazioni non comportano l'applicazione di sanzioni accessorie.
- Di seguito si specificano le violazioni che possono essere contestate in caso di utilizzo di veicolo munito cronotachigrafo analogico:
 - inserimento di foglio di registrazione deteriorato o insudiciato;
 - utilizzazione di foglio di registrazione non omologato CE;
 - impossibilità di esibire i fogli di registrazione dei 28 giorni precedenti;
 - mancata compilazione dei dati da inserire manualmente nel foglio di registrazione;
 - utilizzazione del foglio di registrazione per un periodo superiore a 24 ore;
 - non corrispondenza tra la registrazione dell'ora sul foglio di registrazione e ora legale del Paese in cui il veicolo circola.

APPARATO SANZIONATARIO

- Di seguito si specificano alcune violazioni che possono essere contestate in caso di utilizzo di veicolo munito cronotachigrafo digitale:
 - stampante munita di carta insufficiente per la stampa dei dati di controllo;
 - stampante corredata di carta di stampa non omologata;
 - carta del conducente difettosa o scaduta di validità;
 - omesso inserimento del simbolo del Paese di inizio e/o fine lavoro.

APPARATO SANZIONATORIO

- Al conducente che non è in grado di esibire l'attestazione di attività al momento del controllo su strada ed all'impresa che non conserva tale attestazione per almeno un anno in azienda è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 155,00.
- La mancanza dell'attestazione di attività su strada, oltre a determinare la sanzione appena vista, fa scattare la procedura dell'articolo 180, comma 8 del Codice della Strada: pertanto, il lavoratore o l'impresa sono invitati ad esibire il modello nei 30 giorni successivi, pena l'applicazione della sanzione pecuniaria prevista dalla norma appena citata (minimo di euro 422,00).
- Inoltre, la violazione viene segnalata alla Direzione Provinciale del Lavoro competente per territorio rispetto alla sede dell'impresa, per verificare la regolarità dell'attività dei lavoratori mobili.
- Il medesimo obbligo di esibizione vale anche per l'impossibilità di esibire i fogli di registrazione dei 28 giorni precedenti (in questo caso si rammenta che la sanzione è quella prevista dall'articolo 19 della legge n. 727/1978).

APPARATO SANZIONATORIO

- Nel caso in cui l'agente accerti una violazione lo stesso deve provvedere a trattenere il foglio di registrazione come prova dell'infrazione contestata ed a farne menzione nel verbale.
- E' obbligo fornire, all'impresa che ne faccia richiesta, copia autentica del foglio di registrazione.
- Il conducente per proseguire il viaggio utilizzerà un nuovo foglio di registrazione.
- Se è installato un dispositivo digitale, la carta tachigrafica del conducente in corso di validità non può essere ritirata, a meno che non sia stata falsificata, utilizzata da un conducente a cui non è intestata, sia stata ottenuta sulla base di false dichiarazioni e/o di documentazioni falsificati.

APPARATO SANZIONATARIO

- I verbali redatti per contestare le infrazioni relative alle disposizioni sul cronotachigrafo sono sempre inviati alle seguenti autorità o uffici, per quanto di loro competenza:
 - Prefetto del luogo in cui è accertata l'infrazione;
 - Ufficio Provinciale MCTC in cui il veicolo è immatricolato;
 - Ufficio della CCIAA per le necessarie verifiche del ripristino della regolarità di funzionamento del cronotachigrafo;
 - Direzione Provinciale del Lavoro competente.

CRONOTACHIGRAFO - ENTRATA IN VIGORE DI ALCUNE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO U.E 165/2014.-

- Il 02 marzo 2015 sono entrate in vigore alcune norme del nuovo Regolamento U.E sul cronotachigrafo (Regolamento n.165 del 4 Febbraio 2014).
- In particolare, le disposizioni applicate da quella data sono gli articoli 24, 34 e 45, in materia di:
 - autorizzazioni rilasciate dagli Stati membri ad installatori, officine e costruttori, per operare sul cronotachigrafo (art. 24);
 - utilizzo delle carte del conducente e dei fogli di registrazione (art.34). La disposizione ricalca quella dell'articolo 15, paragrafo 2 del Regolamento 3821/1985 con l'aggiunta, alla fine della lett. b - par. 3, che recita "*Gli Stati membri non impongono ai conducenti l'obbligo di presentazione di moduli che attestino le loro attività mentre sono lontani dal veicolo*";
 - modifica alle ipotesi di esonero dalle disposizioni sui tempi di guida e di riposo, di cui all'art. 3 ed all'art. 13 del Regolamento 561/2006 (art. 45). Più precisamente:
 - il paragrafo 1 dell'art. 45 introduce una nuova esenzione (lettera a bis art. 3 del Regolamento 561/2006), per i "*veicoli o combinazioni di veicoli di massa massima autorizzata non superiore a 7,5 tonnellate, impiegati per il trasporto di materiali, attrezzature o macchinari necessari al conducente per l'esercizio della sua professione e che sono utilizzati esclusivamente entro un raggio di cento chilometri dal luogo dove si trovi l'impresa e a condizione che la guida del veicolo non costituisca l'attività principale dell'impresa*". Questa esenzione, che si applicherà nei singoli stati membri senza aver bisogno di atti di recepimento, riproduce in parte quella dell'articolo 13 del 561/2006 (che richiede, invece, un atto di recepimento espresso dei singoli Stati), con la differenza che eleva a 100 Km (dai 50 Km attuali) il raggio di operatività dell'esonero.

CRONOTACHIGRAFO - ENTRATA IN VIGORE DI ALCUNE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO U.E 165/2014.-

- il paragrafo 2 dell'articolo 45 interviene sulle deroghe ai tempi di guida e di riposo lasciate alla decisione degli Stati membri (contenute, come già detto, all'art. 13 del 561/2006), aumentando a 100 Km (dai 50 attuali) il raggio di operatività di quelle previste alle lett. d), f) e p) dell'appena citato articolo 13. L'Italia con decreto 20 giugno 2007 ha recepito soltanto alcune delle suddette deroghe, tra cui quella della lettera d) concernente i veicoli di massa non superiore alle 7,5 ton, utilizzati dai fornitori di servizi universali postali.
- Le restanti disposizioni del Regolamento saranno invece efficaci dal 02 marzo 2016, fermo restando che per quanto concerne l'introduzione della nuova generazione di tachigrafi intelligenti (dotati di un sistema di navigazione satellitare per registrare in automatico la posizione del veicolo nel luogo di inizio del periodo di lavoro giornaliero, in quello raggiunto ogni 3 ore di periodo di guida e quello di fine della giornata lavorativa), occorrerà attendere del tempo: infatti, diventeranno obbligatori sui veicoli immatricolati, per la prima volta, 36 mesi dopo l'entrata in vigore delle norme di dettaglio che saranno stabilite dalla Commissione U.E.

CRONOTACHIGRAFO - ENTRATA IN VIGORE DI ALCUNE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO U.E 165/2014.-

- Tra le disposizioni entrate in vigore il 02 marzo 2016, segnaliamo anche l'articolo 33 del Regolamento e, in particolare, il paragrafo 3 che, dopo aver sancito la responsabilità dell'impresa per le violazioni in materia di cronotachigrafo commesse dai suoi autisti, stabilisce che gli Stati possono circoscrivere questa responsabilità ai casi di:
 - mancata formazione dei conducenti sul funzionamento del tachigrafo;
 - concessione di premi o maggiorazioni salariali in base alle distanze percorse e/o al volume delle merci trasportate;
 - mancata organizzazione dell'attività degli autisti, in modo tale da non consentire agli stessi di osservare i tempi di guida e di riposo;
 - mancata fornitura ai conducenti delle opportune istruzioni sul rispetto di quanto sopra.

TEMPI DI GUIDA

E DI RIPOSO

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- La durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone o di cose ed i relativi controlli sono disciplinate dalle norme previste dal Regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2006.
- In Italia la normativa di riferimento è l'articolo 174 del Codice della Strada.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- Il Regolamento (CE) n. 561/2006 si applica al trasporto su strada:
 - di merci effettuato da veicoli di massa massima ammissibile, compresi eventuali rimorchi o semirimorchi, superiore a 3,5 tonnellate;
 - di passeggeri effettuato da veicoli che, in base al loro tipo di costruzione ed alla loro attrezzatura, sono atti a trasportare più di 9 persone compreso il conducente e destinati a tal fine.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- Il Regolamento (CE) n. 561/2006 non si applica ai trasporti stradali effettuati a mezzo di:
 - veicoli adibiti al trasporto di passeggeri in servizio di linea il cui percorso non supera i 50 chilometri;
 - veicoli la cui velocità massima autorizzata non supera i 40 chilometri orari;
 - veicoli di proprietà delle forze armate, della protezione civile, dei vigili del fuoco e delle forze responsabili del mantenimento dell'ordine pubblico.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- veicoli, compresi quelli usati per operazioni di trasporto non commerciale di aiuto umanitario, utilizzati in situazioni di emergenza o in operazioni di salvataggio;
- veicoli speciali adibiti ad usi medici;
- carri attrezzi specializzati che operano entro un raggio di 100 chilometri dalla propria base operativa;

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- **Definizione di carri attrezzi**

Non deve essere intesa in senso restrittivo ma comprende tutti i veicoli ad uso speciale che, in sede di immatricolazione, sono considerati non atti al trasporto di cose. Esempi di veicoli ad uso speciale sono: autospazzatrici, autospazzaneve, autoscale, autopompe, autoveicoli per soccorsi stradali, autotrebbratrici.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- veicoli sottoposti a prove su strada ai fini di miglioramento tecnico, riparazione o manutenzione, e veicoli nuovi o trasformati non ancora messi in circolazione;
- veicoli o combinazioni di veicoli, di massa massima ammissibile non superiore a 7,5 tonnellate, adibiti al trasporto non commerciale di merci;
- veicoli commerciali che rientrano nella categoria dei veicoli storici a norma della legislatura dello Stato membro nel quale circolano e sono utilizzati per il trasporto non commerciale di passeggeri o merci.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- Sono previste, inoltre, esenzioni individuate dal Ministero dei Trasporti e applicabili solo alla circolazione sul territorio nazionale che riguardano:
 - veicoli o combinazione i veicoli di massa complessiva autorizzata non superiore a 7,5 tonnellate impiegati dai fornitori di servizi postali universali;
 - veicoli speciali che trasportano materiale per circhi o parchi di divertimenti;
 - veicoli impiegati per la raccolta del latte nelle fattorie e la restituzione alle medesime dei contenitori di latte o di prodotti lattieri destinati all'alimentazione animale;
 - veicoli impiegati nell'ambito di servizi fognari, di protezione contro le inondazioni, di manutenzione della rete idrica, elettrica e del gas, di manutenzione e controllo della rete stradale, di nettezza urbana, dei telegrafi, dei telefoni, della radiodiffusione, della televisione e della rilevazione di emittenti e riceventi di televisione o radio.

PERIODO DI GUIDA GIORNALIERO

- Il periodo di guida giornaliero è il periodo complessivo di guida tra il termine di un periodo di riposo giornaliero e l'inizio del periodo di riposo giornaliero seguente o tra un periodo di riposo giornaliero e un periodo di riposo settimanale.
- Il periodo di guida giornaliera non deve superare 9 ore.
- Il periodo di guida giornaliero può essere esteso fino a 10 ore, non più di due volte nell'arco della settimana.

PERIODO DI GUIDA SETTIMANALE

- Per periodo di guida settimanale si intende il periodo passato complessivamente alla guida nel corso di una settimana.
- La settimana è il periodo di tempo compreso dalle ore 00.00 del lunedì alle ore 24.00 della domenica (c.d. settimana fissa).
- Il periodo di guida settimanale non deve superare 56 ore.
- In ogni caso il periodo di guida complessivamente accumulato in un periodo di due settimane consecutive non deve superare 90 ore.

PERIODO DI GUIDA SETTIMALE

- Esempi:
 - Prima settimana: 45 ore di guida (9 ore per 5 giorni).
Seconda settimana: 45 ore di guida (9 ore per 5 giorni).
 - Prima settimana: 47 ore di guida (9 ore per 3 giorni e 10 ore per 2 giorni). Seconda settimana: massimo 43 ore di guida
 - Prima settimana: 56 ore di guida (9 ore per 4 giorni e 10 ore per 2 giorni). Seconda settimana: massimo 34 ore di guida.

GUIDA SENZA INTERRUZIONI

- Per interruzione si intende ogni periodo in cui il conducente non può guidare o svolgere altre mansioni e che serve unicamente al suo riposo.
- Dopo un periodo di guida di 4 ore e mezza, il conducente osserva una pausa di almeno 45 minuti consecutivi, a meno che non inizi un periodo di riposo.

INTERRUZIONI

- L'interruzione di 45 minuti consecutiva può essere sostituita da due interruzioni:
 - la prima di almeno 15 minuti;
 - la seconda di almeno 30 minutiintercalate durante la guida.

INTERRUZIONI

- Esempi:
 - 4 ore e mezza di guida - 45 minuti di interruzione – 4 ore e mezza di guida
 - 2 ore e mezza di guida – 15 minuti di interruzione – 2 ore di guida – 30 minuti di interruzione – 4 ore e mezza di guida

GUIDA SENZA INTERRUZIONI

- Con la nota n. 300/A/4655/12/111/20/3 del 20 giugno 2012, il Ministero dell'Interno si è detto favorevole affinché, nella multipresenza, un periodo di 45 minuti del tempo di disponibilità trascorso sul veicolo in movimento da parte del secondo conducente, senza che questi assista attivamente chi guida, venga considerato come "interruzione" ai sensi dell'art. 7 del Regolamento 561/2006.

•

Il Ministero è giunto a questa conclusione dopo aver preso atto che la Commissione europea ha affermato questo concetto nella nota di orientamento n.2. Nulla cambia, invece, rispetto al riposo giornaliero e settimanale che, pertanto, anche nella multipresenza deve essere preso con il mezzo fermo.

- Il Ministero dell'Interno ha ora inviato questa nota al Dicastero dei Trasporti, chiedendo un parere in merito.

GUIDA SENZA INTERRUZIONI

- Ennesimo intervento del Ministero dell'Interno che, questa volta, ha interessato la pausa di 45 minuti effettuata dal conducente, prima che abbia completato un periodo di guida di 4 ore e 30 minuti.
- In particolare, alcuni compartimenti di Polizia stradale avevano sostenuto che la pausa di 45 minuti effettuata prima del completamento delle 4 ore e 30 minuti di guida dava luogo ad un'interruzione frazionata; in buona sostanza, terminata questa pausa, il conducente non avrebbe potuto guidare per altre 4 ore e 30 minuti ma soltanto per il periodo di tempo residuo occorrente per completare il primo periodo di guida di 4 ore e 30 minuti, al termine del quale l'autista avrebbero dovuto fermarsi per almeno 30 minuti (effettuando, in questo modo, il secondo periodo di interruzione frazionata – il primo, com'è noto, deve essere di almeno 15 minuti).
- Questa interpretazione è stata fortunatamente smentita dal Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'Interno, il quale, con la nota n. 300/A/4661/12/111/20/3 del 20 giugno 2012, ha affermato che al termine dell'interruzione di 45 minuti, anche se effettuata prima del completamento del periodo di guida di 4 ore e 30 minuti, l'autista può effettuare un nuovo periodo di guida di 4 ore e 30 minuti a meno che, ovviamente, non debba iniziare un periodo di riposo.
- Pertanto, rifacendoci all'esempio posto all'attenzione del Ministero, il conducente può guidare il camion per un'ora, fare una pausa di 45 minuti e rimettersi alla guida per 4 ore e 30 minuti.

PERIODO DI RIPOSO GIORNALIERO

- Per periodo di riposo giornaliero si intende il periodo giornaliero durante il quale il conducente può disporre liberamente del suo tempo e comprende sia il “periodo di riposo giornaliero regolare” sia il “periodo di riposo giornaliero ridotto”.
- I conducenti devono aver effettuato un periodo di riposo giornaliero nell’arco di 24 ore dal termine del precedente periodo di riposo giornaliero o settimanale.

PERIODO DI RIPOSO GIORNALIERO

- Il periodo di riposo giornaliero può essere “regolare” o “ridotto”.
- Il periodo di riposo giornaliero “regolare” deve essere di almeno 11 ore consecutive oppure deve essere preso in due periodi, il primo dei quali deve essere di almeno 3 ore consecutive senza interruzioni ed il secondo di almeno 9 ore consecutive senza interruzioni (per complessive 12 ore).

PERIODO DI RIPOSO GIORNALIERO

- Il periodo di riposo giornaliero “ridotto” deve essere di almeno 9 ore consecutive senza interruzioni.
- Il riposo giornaliero “ridotto” non può essere effettuato per più di tre volte tra due periodi di riposo settimanale.
- Le ore di riposo ridotte non devono essere recuperate.
- In caso di multipresenza i conducenti devono effettuare un nuovo periodo di riposo giornaliero di almeno 9 ore nell’arco di 30 ore dal termine di un periodo di riposo giornaliero o settimanale.

PERIODO DI RIPOSO GIORNALIERO

- Esempio
 - Periodo di guida: dalle ore 00.00 alle ore 04.30 = 4 ore e mezzo di guida
 - Interruzione: dalle ore 04.30 alle ore 05.15 = 45 minuti di interruzione
 - Periodo di guida: dalle ore 05.15 alle ore 09.45 = 4 ore e mezza di guida
 - Riposo: vi sono due possibilità
 - Riposo giornaliero regolare di 11.00 ore – fino alle ore 20.45
 - Riposo giornaliero ridotto di 09.00 ore – fino alle ore 18.45
 - In entrambe le ipotesi sarà possibile iniziare un nuovo periodo di guida giornaliero: in questo caso la registrazione in uno stesso giorno di calendario (dalle ore 00.00 alle ore 24.00) di un periodo complessivo di guida superiore alle ore massime ammesse, non costituisce violazione in quanto tra i due periodi di guida il conducente ha osservato un periodo di riposo giornaliero.

PERIODO DI RIPOSO SETTIMANALE

- Per periodo di riposo settimanale si intende il periodo settimanale durante il quale il conducente può disporre liberamente del suo tempo.
- Il periodo di riposo settimanale comincia al più tardi dopo sei periodi di guida giornaliera
- Il periodo di riposo settimanale può essere “regolare” o “ridotto”.

PERIODO DI RIPOSO SETTIMANALE

- Il periodo di riposo settimanale “regolare” deve essere di almeno 45 ore consecutive, compreso il riposo giornaliero.
- Il periodo di riposo settimanale “ridotto” può essere inferiore a 45 ore consecutive ma in ogni caso deve avere una durata minima di 24 ore consecutive.
- Il periodo di riposo settimanale “ridotto” deve essere recuperato.

PERIODO DI RIPOSO SETTIMANALE

- In ogni caso, il conducente, in un periodo di due settimane consecutive, deve effettuare almeno un periodo di riposo settimanale regolare ed un periodo di riposo settimanale ridotto. La riduzione è compensata da un tempo di riposo equivalente preso entro la fine della terza settimana successiva alla settimana in questione.
- Il periodo di riposo preso a compensazione di un periodo di riposo settimanale ridotto è attaccato a un altro periodo di riposo di almeno 9 ore.
- In trasferta i periodi di riposo settimanali e quelli giornalieri possono essere effettuati nel veicolo, purché questo sia dotato delle opportune attrezzature per il riposo di tutti i conducenti e sia in sosta.

DEROGHE

- Il conducente può derogare dalla norma generale relativamente alla durata massima della guida per raggiungere un luogo di sosta appropriato.
- Devono trattarsi di gravi, comprovati ed inderogabili motivi e la deroga deve essere eccezionale, cioè non ripetuta sistematicamente nel tempo.
- Il motivo deve essere verificabile e pertanto deve essere espresso in forma scritta per poter essere oggetto di adeguato riscontro al momento di un successivo controllo.

DEROGHE

- A tal fine il genere della deroga ed i motivi che l'hanno determinata devono essere riportate sul foglio di registrazione o sul retro della stampa giornaliera prodotta dal cronotachigrafo digitale.

ARTICOLO 174 DEL CODICE DELLA STRADA

- L'originario articolo 174 del Codice della Strada è stata sostituito dal comma 1 dell'articolo 30 della legge 29 luglio 2010 n.120.
- L'articolo in oggetto, oltre a richiamare i principi contenuti nel Regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2006, stabilisce un nuovo apparato sanzionatorio.
- Nello specifico la nuova normativa stabilisce per le violazioni relative ai tempi di guida e di riposo due soglie percentuali del 10% e del 20% rispetto alle quali si applica una sanzione amministrativa maggiorata in relazione alla gravità della violazione commessa.
- Unica eccezione il mancato rispetto delle disposizioni relative alle interruzioni della guida soggetto alla sanzione di euro 164,00.
- Nella slide successiva la tabella riassuntiva delle violazioni e delle relative sanzioni.

SANZIONI

TEMPI DI GUIDA/RIPOSO	VIOLAZIONI E SANZIONI		
	NON OLTRE IL 10%	OLTRE IL 10% MA NON OLTRE IL 20%	OLTRE IL 20%
Periodo di guida giornaliero (max 9 h)	Fino a 9 h e 54' Art. 174/4° c. 1° periodo € 40,00	Da 9h 55' a 10h 48' Art. 174/5° c. 1° periodo € 319,00 meno 2 punti	Maggiore di 10 h e 48' Art. 174/6° c. € 425,00 meno 10 punti
Periodo di guida giornaliero (max 10 h 2 volte alla settimana)	Fino a 11 h Art. 174/4° c. 1° periodo € 40,00	Da 11 h e 1' a 12h Art. 174/5° c. 1° periodo € 319,00 meno 2 punti	Maggiore di 12 h Art. 174/6° € 425,00 meno 10 punti
Periodo di guida settimanale (max 56 h)	Fino a 61 h e 36' Art. 174/4° c. 1° periodo € 40,00	Da 61 h e 37' a 67 h e 12' Art. 174/7° c. 1° periodo € 266,00 meno 1 punto	Maggiore di 67 h e 12' Art. 174/7° c. 3° periodo € 425,00 meno 2 punti
Periodo di guida bisettimanale (max 90 h)	Fino a 99 h Art. 174/4° c. 1° periodo € 40,00	Da 99 h e 1' a 108 h Art. 174/7° c. 1° periodo € 266,00 meno 1 punto	Maggiore di 108 h Art. 174/7° c. 3° periodo € 425,00 meno 2 punti
Riposo giornaliero regolare (min 11 h consecutive)	Fino a 9 h e 54' Art. 174/4° c. 2° periodo € 211,00	Da 9 h e 53' a 8 h e 48' Art. 174/5° c. 2° periodo € 372,00 meno 5 punti	Minore di 8 h e 48' Art. 174/6° c. € 425,00 meno 10 punti
Riposo giornaliero regolare frazionato (min 3 h + min 9 h)	Fino a 10 h e 48' Art. 174/4° c. 2° periodo € 211,00	Da 10 h e 47' a 9 h e 36' Art. 174/5° c. 2° periodo € 372,00 meno 5 punti	Minore di 9 h e 36' Art. 174/6° c. € 425,00 meno 10 punti
Riposo giornaliero ridotto (min 9 h consecutive 3 volte alla settimana)	Fino a 8 h e 6' Art. 174/4° c. 2° periodo € 211,00	Da 8 h e 5' a 7 h e 12' Art. 174/5° c. 2° periodo € 372,00 meno 5 punti	Minore di 7 h e 12' Art. 174/6° c. € 425,00 meno 10 punti
Riposo settimanale regolare (min 45 h)	Fino a 40 h e 30' Non si applica alcuna sanzione	Da 40 h e 29' a 36 h Art. 174/7° c. 2° periodo € 372,00 meno 3 punti	Minore di 36 h Art. 174/7° c. 3° periodo € 425,00 meno 5 punti
Riposo settimanale ridotto (min 24 h con recupero entro la terza settimana)	Fino a 21 h e 36' Non si applica alcuna sanzione	Da 21 e 35' a 19 h e 12' Art. 174/7° c. 2° periodo € 372,00 meno 3 punti	Minore di 19 h e 12' Art. 174/7° c. 3° periodo € 425,00 meno 5 punti

ARTICOLO 174 DEL CODICE DELLA STRADA

- Per le violazioni della normativa comunitaria sui tempi di guida, di interruzione e di riposo commesse in un altro Stato membro dell'Unione europea, se accertate in Italia, si applicano le sanzioni previste dalla normativa italiana vigente in materia, salvo che la contestazione non sia già avvenuta in un altro Stato membro.
- A tale fine, per l'esercizio dei ricorsi previsti dagli articoli 203 e 204-bis del Codice della Strada, il luogo della commessa violazione si considera quello dove è stato operato l'accertamento in Italia.

ARTICOLO 174 DEL CODICE DELLA STRADA

- Per le violazioni delle norme di cui al presente articolo, l'impresa da cui dipende il lavoratore al quale la violazione si riferisce è obbligata in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta.
- L'impresa che nell'esecuzione dei trasporti non osserva le disposizioni contenute nel regolamento (CE) n. 561/2006, ovvero non tiene i documenti prescritti o li tiene scaduti, incompleti o alterati, è soggetta anche alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 327,00 per ciascun dipendente cui la violazione si riferisce, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge penale ove il fatto costituisca reato.

ARTICOLO 174 DEL CODICE DELLA STRADA

- Con una nota del 20 giugno 2012 (prot. 300/A/4688/12/111/20/3), il Ministero dell'Interno ha ribadito che l'accertamento su strada della violazione delle norme sui tempi di guida e di riposo, fa sempre scattare l'applicazione, nei confronti dell'impresa, della sanzione prevista al comma 14 - articolo 174 del Codice della Strada (pagamento di una somma pari, nel minimo, a 327 € per ogni dipendente e per ciascuna infrazione rilevata).
- L'impresa può contestare l'infrazione di cui sopra mediante un ricorso al Prefetto o al Giudice di Pace, dimostrando tra l'altro di aver adottato tutte quelle iniziative idonee ad evitare ed a sanzionare il superamento, da parte del proprio personale autista, dei tempi di guida e di riposo (ad esempio, sottoponendo quest'ultimo a dei programmi formativi per la conoscenza della normativa in materia, ed adottando le iniziative disciplinari previste dal C.C.N.L.); tuttavia queste contestazioni possono essere svolte soltanto in sede di ricorso, ma su strada non permettono di evitare l'applicazione della sanzione di cui sopra.
- Pur dichiarandosi favorevole a qualsiasi iniziativa volta ad attenuare la rigidità di questa norma, il Ministero dell'Interno non ha potuto che ribadire l'orientamento appena visto in quanto la formulazione attuale del comma 14 dell'articolo 174 fa sì che, da ogni violazione riscontrata, debba dedursi *“un difetto di organizzazione dell'attività o un'assenza o insufficienza di formazione e/o controllo”*, da sanzionare secondo la norma appena citata.

ARTICOLO 174 DEL CODICE DELLA STRADA

- Nei casi di accertamento di violazioni l'organo accertatore, oltre all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, provvede al ritiro temporaneo dei documenti di guida, intima al conducente del veicolo di non proseguire il viaggio se non dopo aver effettuato i prescritti periodi di interruzione o di riposo e dispone che, con le cautele necessarie, il veicolo sia condotto in un luogo idoneo per la sosta, ove deve permanere per il periodo necessario; del ritiro dei documenti di guida e dell'intimazione e' fatta menzione nel verbale di contestazione. Nel verbale e' indicato anche il comando o l'ufficio da cui dipende l'organo accertatore, presso il quale, completati le interruzioni o i riposi prescritti, il conducente e' autorizzato a recarsi per ottenere la restituzione dei documenti in precedenza ritirati.
- A tale fine il conducente deve seguire il percorso stradale espressamente indicato nel medesimo verbale. Il comando o l'ufficio restituiscono la patente e la carta di circolazione del veicolo dopo avere constatato che il viaggio può essere ripreso nel rispetto delle condizioni prescritte dal presente articolo. Chiunque circola durante il periodo in cui gli é stato intimato di non proseguire il viaggio é punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.880 a euro 7.520, nonché con il ritiro immediato della patente di guida.

ARTICOLO 174 DEL CODICE DELLA STRADA

- Un'importante novità, introdotta dalla legge n. 120/2010, prevede all'articolo 202 del Codice della Strada l'obbligo del pagamento immediato nelle mani dell'agente accertatore in caso di alcune infrazioni, tra cui il superamento dei tempi di guida di oltre il 10%.
- In alternativa il trasgressore è tenuto a versare all'agente accertatore una cauzione pari alla metà del massimo della sanzione pecuniaria prevista per la violazione.
- Si segnala che anche per le violazioni dell'articolo 174 del Codice della Strada commesse dalle ore 22.00 alle ore 07.00 è stata prevista un incremento di 1/3 delle sanzioni pecuniarie.

ARTICOLO 174 DEL CODICE DELLA STRADA

- I verbali di infrazione relativi alle violazioni delle norme sul cronotachigrafo e sui tempi di guida e di riposo vengono comunicati al Comitato Provinciale Albo Autotrasportatori il quale, potrebbe decidere di comminare una sanzione.
- Analoga comunicazione per le medesime violazioni viene fatta anche alla Direzione Provinciale del Lavoro competente che può decidere di effettuare una verifica direttamente presso la sede dell'impresa, controllando uno spettro di elementi più vasto.

ULTERIORI CHIARIMENTI

- Con una nota del 01 giugno 2011 (n. 300/A/5033/11/111/20/3), il Ministero dell'Interno ha risposto ad alcuni quesiti relativi all'utilizzo del tachigrafo digitale, riguardanti in particolare le seguenti tematiche.

Registrazione del riposo giornaliero, in caso di allontanamento del conducente dal mezzo.

- La prima problematica attiene alla registrazione del periodo di riposo giornaliero quando, alla fine della giornata lavorativa, il conducente estrae il disco o la carta tachigrafica dall'apparecchio di controllo.
- In questo caso, il Ministero sostiene che alla ripresa della guida, l'autista deve inserire il periodo di riposo giornaliero:
 - per i veicoli che montano il cronotachigrafo analogico, sul foglio di registrazione (a mano o mediante registrazione automatica o in altro modo), in maniera leggibile ed evitando l'insudiciamento del medesimo foglio;
 - per i veicoli dotati di tachigrafo digitale, sulla carta del conducente tramite l'apposito dispositivo di inserimento presente sulla predetta apparecchiatura.
- Quindi, i riposi giornalieri vanno registrati o inseriti manualmente sotto l'apposito simbolo (lettino), anche quando il conducente si allontana dal veicolo portando con sé il foglio di registrazione o la carta tachigrafica; l'inosservanza comporta l'applicazione della sanzione prevista dall'articolo 19 della legge n.727/1978 (da €. 48 ad €. 94), mentre quella legata al periodo di riposo di cui all'articolo 174 del Codice della Strada, scatta "solo se si accerta, con diverso metodo e mediante altri elementi probatori, il mancato rispetto del periodo di riposo giornaliero".

ULTERIORI CHIARIMENTI

- **Spostamenti del veicolo durante l'interruzione o il riposo giornaliero.**
L'interruzione del riposo (o della pausa) non costituisce infrazione, quando l'autista sia costretto a riprendere la guida soltanto per alcuni minuti a seguito di circostanze straordinarie, oppure di un ordine specifico impartito da un organo di polizia o da altra autorità. Il Ministero si rifà al contenuto della nota di orientamento n. 3 della Commissione U.E (allegata alla circolare degli Interni), affermando che l'interruzione del riposo (o, come detto, della pausa) può essere determinata, ad esempio, da una richiesta del responsabile del terminal di carico/scarico della merce (quando l'area interessata dalle operazioni debba essere prontamente sgombrata, ed il terminal non disponga di propri autisti per spostare il mezzo), oppure su disposizione della Polizia stradale per migliorare il deflusso del traffico in un'area di parcheggio.
- In tutti questi casi, l'autista deve annotare a mano il motivo che ha determinato l'interruzione del riposo/pausa, sul foglio di registrazione del tachigrafo analogico oppure sulla stampata dell'apparecchio digitale; l'annotazione come sopra eseguita, deve inoltre essere vistata dal soggetto che ha impartito l'ordine di spostamento del mezzo (ad esempio, l'ente che gestisce il terminal), a meno che ciò non sia possibile, nel qual caso il conducente deve integrare la predetta annotazione con i dati identificativi dell'organo di Polizia o dell'autorità che ha autorizzato lo spostamento, per gli opportuni riscontri.

ULTERIORI CHIARIMENTI

- **Tolleranze concesse alle registrazioni con tachigrafo digitale.**

Altro problema di notevole interesse riguarda le tolleranze ammesse per i veicoli che montano l'apparecchio digitale, quando effettuino soste frequenti o viaggi con numerose operazioni di carico e scarico. Il problema è già stato esaminato dalla Commissione U.E con la nota di orientamento n. 4 (anche questa allegata alla circolare ministeriale), ed è dovuto al particolare funzionamento degli apparecchi digitali ancora in commercio che, nelle attività caratterizzate da numerose soste, arrotondano al minuto tutti i periodi di guida superiori ai 5 secondi. Per questo motivo, ed al fine di evitare discriminazioni tra i possessori di tachigrafo digitale ed analogico (i quali, in questo modo, finiscono con l'essere favoriti), la Commissione U.E ha autorizzato gli Stati membri ad applicare una tolleranza limitatamente ai veicoli muniti del tachigrafo digitale, che effettuino soste frequenti o ripetute operazioni di carico e scarico: questa tolleranza - riporta la nota del Ministero - può essere applicata sottraendo un minuto per ciascun periodo di guida continuato, dopo una sosta, per un massimo di 15 minuti su un periodo di guida di 4 ore e mezza e non si applica alle interruzioni ed ai riposi giornalieri.

Sull'argomento, giova effettuare due precisazioni:

- questa tolleranza non sembra applicabile ai cd "stop and go" dovuti al traffico. Infatti, la nota di orientamento n. 4 della Commissione precisa chiaramente che "quando un conducente è al volante ed è impegnato in un'operazione di trasporto disciplinata dalla normativa, è considerato alla guida indipendentemente dalle circostanze in cui si trova (per esempio in un ingorgo o a un semaforo)";
- la fattispecie in esame è destinata a risolversi con l'entrata in vigore, dal 1 ottobre 2011, delle norme contenute nel Regolamento 1266/2009 che, nel modificare per la decima volta il Regolamento sul cronotachigrafo (il 3821/1985), ha previsto un nuovo tipo di tachigrafo digitale che applicherà **la c.d. regola del minuto**. In pratica, questo Regolamento risolve il problema degli apparecchi attuali (che, come detto, arrotondano al minuto tutti i periodi di guida superiori ai 5 secondi), considerando come periodo di guida soltanto quegli spostamenti superiori ai 30 secondi e scartando, invece, tutti quelli di durata inferiore (per cui, ad esempio, un periodo di guida di 29 secondi non sarà registrato).

ULTERIORI CHIARIMENTI

- Al fine di un'applicazione chiara delle disposizioni in materia di periodi di guida e di riposo dei conducenti professionali, tenuti al rispetto del Regolamento (CE) n. 561/2006, i Dicasteri dell'Interno e dei Trasporti hanno fornito con la circolare 22 luglio 2011 n.17598 dei chiarimenti per assicurare un'interpretazione uniforme da parte delle autorità incaricate ai controlli.

ULTERIORI CHIARIMENTI

- Di seguito segnaliamo alcuni dei punti trattati nella circolare in oggetto.
- **Calcolo della durata minima del periodo di riposo giornaliero**

L'articolo 8 del Regolamento (CE) n. 561/2006 stabilisce che i conducenti devono aver effettuato un nuovo periodo di riposo giornaliero nell'arco di 24 ore dal termine del precedente periodo di riposo giornaliero o settimanale. La durata minima del periodo di riposo giornaliero (ridotto o regolare), deve essere osservata dal conducente pena l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 174, commi 4, 5 o 6 del Codice della Strada.

L'interpretazione sino ad oggi costante, era che un riposo di durata inferiore a quello prescritto si considerava come non effettuato e quindi si sommava ai periodi guida precedenti e successivi allo stesso, con conseguente applicazione delle sanzioni di cui all'art. 174, commi 4, 5 o 6 del Codice della Strada (sanzioni per superamento periodo di guida e omesso riposo giornaliero).

Nel riprendere le raccomandazioni assunte con una recente Decisione della Commissione Europea (all. 1), viene chiarito che gli organi di controllo applicheranno la sola sanzione per la violazione della durata del riposo quando il conducente, tra un periodo di guida e l'altro, ha frapposto un periodo di riposo di almeno 7 ore.
- **Modalità di calcolo delle interruzioni in caso di guida con frequenti soste**

Alla luce di un precedente orientamento della Commissione Europea (all. 2), il quale prevedeva che in fase di controllo dovesse essere riconosciuta una tolleranza nei confronti dei conducenti di veicoli che effettuano soste frequenti o viaggi con ripetute operazioni di carico e scarico e che sono dotati di tachigrafo digitale, viene chiarito che la tolleranza in questione può essere applicata sottraendo un minuto per ciascun periodo di guida continuato, dopo una sosta, per un massimo di 15 minuti su un periodo di quattro ore e mezza; tale tolleranza è concessa solo ai periodi di guida e non alle interruzioni o ai riposi giornalieri di cui agli artt. 7 e 8 del Reg. CE 561/06.

Si segnala che, la predetta tolleranza non troverà più applicazione per i tachigrafici omologati dopo il 01 ottobre 2011.

ULTERIORI CHIARIMENTI

- **Spostamenti del veicolo durante l'interruzione o il riposo giornaliero**

In considerazione di un precedente orientamento della Commissione Europea (all. 3), in ordine alla possibilità riconosciuta al conducente di interrompere in alcune circostanze il tempo in cui stia godendo del periodo di pausa o il riposo giornaliero/settimanale, viene chiarito che se il conducente interrompe la propria pausa *per alcuni minuti* per spostare il veicolo, e ciò sia dettato da *circostanze straordinarie* (es. far defluire il traffico su disposizione dell'organo di polizia, etc.), tale interruzione non può essere considerata un'infrazione. Tra le circostanze straordinarie, per cui il conducente deve interrompere la pausa o il riposo per alcuni minuti, la nota della Commissione Europea prevede anche lo spostamento del veicolo al fine di anticipare le operazioni di carico/scarico della merce, per sopravvenute ed improcrastinabili esigenze organizzative del terminal oppure per far defluire il traffico in un'area di parcheggio.

Il conducente dovrà indicare a mano, sul foglio di registrazione del dispositivo analogico, ovvero sul tabulato del dispositivo digitale, il motivo dell'interruzione della pausa o del riposo prima di intraprendere il viaggio, facendo vistare tale annotazione all'organo di polizia o all'autorità che ha eventualmente disposto lo spostamento del veicolo. Qualora ciò non sia possibile, il conducente dovrà integrare l'annotazione con i dati identificativi dell'organo di polizia o dell'autorità che ha consentito lo spostamento del veicolo, al fine di effettuare gli eventuali riscontri.

- **Obbligo di registrazione del riposo giornaliero**

Ai sensi dell' articolo 15 del Regolamento (CEE) n. 3821/1985, il foglio di registrazione o la carta del conducente sono ritirati dal conducente stesso solo alla fine del periodo di lavoro giornaliero. Viene chiarito che il periodo di riposo giornaliero deve essere registrato o inserito manualmente dal conducente sotto il simbolo "lettino", anche nella ipotesi in cui si allontana dal veicolo portando con se il foglio di registrazione o la carta tachigrafica.

ULTERIORI CHIARIMENTI

- **Campo di applicazione del Regolamento (CE) n. 561/2006 per determinati trasporti stradali**

Come noto l'articolo 3, par. 1, lett. h), Regolamento (CE) n. 561/2006, esclude dal suo campo di applicazione i trasporti stradali effettuati con "veicoli o combinazioni di veicoli, di massa massima ammissibile non superiore a 7,5 tonnellate, adibiti al trasporto non commerciale di merci".

Quindi, se l'espletamento dell'attività di trasporto di cose viene effettuata con un complesso veicolare di massa complessiva fino a 7,5 tonnellate per fini non commerciali non vige l'obbligo di utilizzo del cronotachigrafo, diversamente dal caso in cui tale trasporto venga effettuato a fini commerciali ove in questo caso il veicolo dovrà utilizzare il dispositivo cronotachigrafo.

Inoltre, il Regolamento (CE) n. 561/2006, esclude dal suo campo di applicazione gli autoveicoli immatricolati ad uso speciale, in quanto non adibiti espressamente al trasporto merci.

A tal riguardo, viene chiarito che i veicoli utilizzati nell'attività di spurgo dei pozzi neri, non rientrano nell'ambito di applicazione del predetto Regolamento, sia se immatricolati a uso speciale che se immatricolati per trasporti specifici; in tale ultimo caso l'esenzione vale solo in ambito nazionale.

Esentati dal campo di applicazione del Reg. (CE) n. 561/2006 sono anche i veicoli impiegati nell'ambito dei servizi di nettezza urbana, ossia quei veicoli adibiti alla raccolta dei rifiuti, prelevati dal produttore o dalla pubblica via per essere trasportati al primo centro di raccolta utile, anche fuori dal territorio comunale in cui avviene la raccolta ed anche se circolanti a vuoto. Non sono, invece, compresi nell'esenzione i veicoli adibiti al trasporto di rifiuti da un centro di raccolta all'altro o da un centro di raccolta ad uno di smaltimento.

- **Compilazione del modulo di controllo delle assenze dei conducenti. Soggetti autorizzati a sottoscriverlo**

Viene chiarito che il modulo in questione, ancorché debba essere redatto in formato elettronico e stampabile, può essere sostituito da moduli pre-stampati in formato elettronico e parzialmente compilati a mano, in particolare nelle parti mutabili. Il modulo assenze conducenti deve essere compilato per ogni conducente del veicolo e firmato dal legale rappresentante dell'impresa o da altro soggetto delegato, purché diverso dal conducente.

ULTERIORI CHIARIMENTI

- **Attestazione del riposo settimanale**

Viene chiarito che tale riposo deve essere documentato attraverso le registrazioni dell'apparecchio di controllo e non con il modulo di controllo delle assenze dei conducenti.

Se il conducente guida abitualmente un veicolo munito di cronotachigrafo analogico, la documentazione dell'effettuazione del riposo è, di fatto, fornita dalla circostanza che, per quel periodo, non sono stati utilizzati fogli di registrazione. Perciò, in occasione di controlli stradali, il conducente esibisce solo i fogli di registrazione delle giornate in cui ha lavorato.

Se il veicolo che conduce, invece, è dotato di tachigrafo digitale, al momento in cui riprende servizio dopo un periodo di riposo settimanale, il conducente deve provvedere che il periodo intercorrente tra l'estrazione della carta tachigrafica ed il successivo reinserimento della stessa è da considerare come periodo di riposo. Tale opzione viene presentata, in genere, in modo automatico al momento dell'inserimento della carta.

- **Consegna dell'attestato per ferie o malattie**

Il modulo attestante le assenze in parola deve essere consegnato in copia al conducente per la sua esibizione agli organi di controllo. Tuttavia, qualora l'autista riprenda il servizio, dopo un periodo di assenza, in un luogo diverso dalla sede dell'azienda e quindi impossibilitato a ricevere il modulo in originale, può esibire una copia del modulo che gli è stata trasmessa via fax o telematicamente.

- **Frazionamento delle interruzioni prescritte dal Regolamento (CE) n. 561/2006**

Come noto, l'articolo 7 del Regolamento (CE) n. 561/2006, prescrive che dopo un periodo di guida di quattro ore e mezza, il conducente osserva un'interruzione di almeno 45 minuti consecutivi, a meno che non inizi un periodo di riposo. Questa interruzione può essere sostituita da un'interruzione di almeno 15 minuti, seguita da un'interruzione di almeno 30 minuti; le due interruzioni sono intercalate nel periodo di guida in modo da assicurare il rispetto della norma.

La nota chiarisce che, nel computo del periodo di guida di quattro ore e mezza deve essere considerata solo l'attività di guida e non anche le "altre mansioni" svolte dal conducente che, viceversa, devono essere considerate nel computo generale dell'orario di lavoro di cui al Decreto Legislativo n. 234/2007.

Si sottolinea, che la sequenza delle interruzioni, di cui sopra, è tassativa e non può essere oggetto di inversione o modificazione, pena l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 174, comma 8 del Codice della Strada.

ULTERIORI CHIARIMENTI

- **Decurtazione di punti nel caso di accertamento di più violazioni all'articolo 174 del Codice della Strada**

Nel corso dei controlli su strada, il conducente che guida un veicolo ricadente nel campo di applicazione dei Regolamenti (CE) n. 561/2006 e (CEE) n. 3821/85 deve esibire i fogli di registrazione fino a 28 giorni precedenti e/o i dati memorizzati per lo stesso periodo nella carta del conducente e/o nella memoria dell'apparecchio di controllo. Pertanto, data l'ampiezza del periodo, è possibile riscontrare numerose irregolarità, relative ai tempi di guida, di riposo e interruzioni, nel corso di una medesima verifica, che comportano la perdita dei punti per ogni violazione.

L'articolo 126 bis, comma 1 bis, del Codice della Strada, tuttavia, prevede che qualora vengano accertate contemporaneamente più violazioni possono essere decurtati un massimo di quindici punti. Interpretando la norma, viene precisato che per la decurtazione massima di 15 punti, anche quando le violazioni commesse prevederebbero un punteggio superiore, si ha riguardo alla contestualità dell'accertamento e non necessariamente al fatto che le violazioni siano state commesse contestualmente. Pertanto, in tali casi, la decurtazione massima da effettuare è di 15 punti, salvo essere prevista la sanzione accessoria della sospensione o della revoca della patente.

- **Durata massima della guida in due settimane consecutive e soglie percentuali**

Il Regolamento (CE) n. 561/2006, stabilisce che i conducenti possono guidare al massimo 90 ore nell'arco di 2 settimane consecutive. La stessa norma impone peraltro che la durata massima di guida in una settimana non sia superiore a 56 ore. Pertanto, il conducente può guidare fino a 56 ore in una settimana a condizione che, sommandovi le ore di guida della settimana precedente, o quelle della settimana successiva, non si superino in nessun caso le 90 ore complessive di guida.

In particolare, viene chiarito che la base di calcolo per determinare la soglia di eccedenza percentuale sulla quale poi applicare la sanzione di cui all'articolo 174 del Codice della Strada, per il superamento del periodo di guida settimanale e bisettimanale è, rispettivamente, pari a 56 e 90 ore.

ULTERIORE CHIARIMENTI

- **Notificazione delle violazioni al Regolamento (CE) n. 561/2006 accertate dall'esame dei dati scaricati dal tachigrafo digitale**

Tra i casi in cui sia possibile contestare successivamente al controllo su strada le violazioni di cui all'articolo 201 del Codice della Strada (autovelox, divieto sorpasso, etc), non sono ricomprese le ipotesi inerenti le violazioni alle norme di cui al Regolamento (CE) n. 561/2006 accertate dall'esame dei dati scaricati dal tachigrafo digitale del veicolo, relative ai 28 giorni precedenti al controllo stesso.

A tal fine, considerato il notevole lasso di tempo necessario allo scarico e all'esame dei dati, all'eventuale verbalizzazione, spesso non compatibile con gli impegni del conducente e con le esigenze operative della pattuglia, viene prevista la possibilità di notificazione differita, salvo il caso in cui sia possibile contestare immediatamente la violazione.

- **Circolazione di veicoli in aree private e computo delle attività diverse dalla guida**

Considerato che la circolazione di veicoli in aree private è sottratta all'ambito di applicazione delle disposizioni del Regolamento (CE) n.561/2006, viene chiarito che, ad esempio, l'attività svolta dal conducente all'interno di un cantiere o di una cava è esclusa dal computo dell'attività di guida giornaliera, ancorché non possa essere considerata come riposo giornaliero o settimanale.

Tale attività va comunque registrata; per i veicoli dotati di cronotachigrafo analogico, la registrazione può avvenire attraverso annotazioni manuali sul foglio di registrazione (simbolo martelletto), mentre per i veicoli dotati di tachigrafo digitale, l'attività può essere registrata selezionando sull'apparecchio l'opzione "out of scope" o equivalente.

Da ultimo, viene precisato, che nel computo dei periodi di guida dei conducenti non devono essere ricompresi anche le "altre mansioni" svolte dal conducente che, viceversa, devono essere comprese nel computo generale dell'orario di lavoro di cui al Decreto Legislativo n.234/2007.

ULTERIORI CHIARIMENTI

- **Gabbia di contenimento della cavetteria e relativo sigillo posti sul retro dell'apparecchio di controllo digitale**

La problematica affrontata riguarda la mancanza, prevalentemente su veicoli immatricolati in paesi comunitari diversi dall'Italia, della gabbia di contenimento della civetteria ed il relativo sigillo, posti sul retro dell'apparecchio digitale. In passato si era ritenuto che tale obbligo valesse solo in Italia e per i veicoli italiani.

Al fine di evitare discriminazioni tra gli autotrasportatori di un Paese rispetto a quelli di altri Stati, gli organi di controllo vengono invitati a non contestare violazioni per la mancanza o la non integrità dei sigilli nella gabbia di contenimento della civetteria posta sulla parte posteriore del cronotachigrafo digitale.

- **Corretta documentazione dell'attività di guida riferita ai precedenti 28 giorni in caso di guida "promiscua"**

Viene precisato che, in caso di guida "promiscua" nei 28 giorni, ossia conduzione di veicoli con tachigrafi digitali ed analogici, il conducente all'esito del controllo deve esibire:

- i fogli di registrazione (cd. dischi) dei giorni in cui ha guidato un veicolo dotato di sistema di registrazione analogico;
- la carta del conducente per i giorni in cui ha guidato un veicolo dotato del sistema di registrazione digitale.

Qualora per qualsiasi giustificata ragione (es. attesa del duplicato per furto, smarrimento, deterioramento, ecc.) il conducente non ha con sé la carta del conducente, può produrre le stampe delle attività svolte con un veicolo munito di apparecchio di controllo digitale. Viene precisato che non può essere sanzionato, il conducente che esibisce la carta del conducente e non le stampe dell'attività svolta, ancorché l'organo di controllo non sia in grado, per qualsiasi motivo, di leggere la carta esibita.

- **Frequenza del riposo giornaliero e "multipresenza"**

Il numero delle ore nell'arco del quale deve essere effettuato il riposo giornaliero dipende dal numero dei conducenti presenti a bordo del veicolo; entro 24 ore dal precedente riposo giornaliero/settimanale in caso di un solo conducente ed entro 30 ore in caso di multipresenza.

Viene chiarito che per aversi la multipresenza, il secondo conducente deve essere sempre a bordo del veicolo per tutta la durata del viaggio, salva la deroga di cui al Regolamento (CE) n.561/2006 che consente di considerare la multipresenza anche il caso in cui il secondo conducente non si trovi a bordo del veicolo per la prima ora dall'inizio del viaggio.

ATTESTAZIONE DI ATTIVITA'

- Il modello di attestazione di attività deve essere utilizzato per motivare la mancanza, a bordo del veicolo, delle registrazioni dei tempi di guida e di riposo dell'autista degli ultimi 28 giorni, quando siano riconducibili ad uno degli eventi riportati sul medesimo modello ai punti dal 14 al 19, ovvero:
 - 14 era assente per malattia;
 - 15 era in ferie;
 - 16 era in congedo o in recupero;
 - 17 era alla guida di un veicolo non rientrante nell'ambito di applicazione del Regolamento (CE) 561/2006 o e dell'accordo AETS;
 - 18 eseguiva un lavoro diverso dalla guida;
 - 19 era disponibile.

ATTESTAZIONE DI ATTIVITA'

- Il conducente, pertanto, deve poter esibire, in caso di controllo su strade, le eventuali attestazioni di attività relative ai 28 giorni precedenti.
- L'azienda è tenuta alla conservazione delle attestazioni di assenza per un periodo di almeno un anno.
- Con circolare prot. n. 300/A/8616/10/108/13/1 del 15 giugno 2010, il Ministero dell'Interno ha chiarito che tale attestazione non è necessaria per giustificare i riposi settimanali effettuati negli ultimi 28 giorni.

Parte da compilarsi a cura dell'Impresa

1. Nome dell'Impresa:
2. Indirizzo, codice postale, città, paese:
3. Numero di telefono (compreso il prefisso internazionale):
4. Fax (compreso il prefisso internazionale):
5. E-mail:

Il/la sottoscritto/a:

6. Cognome e nome:
7. Posizione all'interno dell'impresa:

Dichiara che il conducente:

8. Cognome e nome:
9. Data di nascita (giorno, mese, anno):
10. Numero di patente di guida oppure numero della carta d'identità oppure numero del passaporto:
11. Che ha iniziato a lavorare nell'impresa il (giorno, mese, anno):

per il periodo:

12. dal (ora, giorno, mese, anno):
13. al (ora, giorno, mese, anno):

14. era assente per malattia (*)
15. era in ferie (*)
16. era in congedo o in recupero (*)
17. era alla guida di un veicolo non rientrante nell'ambito d'applicazione del regolamento (CE) n. 561/2006 o dell'accordo AETS (*)
18. eseguiva un altro lavoro diverso dalla guida (*)
19. era disponibile (*)

20. Luogo: Data:

Firma

21. Il/la sottoscritto/a conducente conferma di non essere stato/a alla guida di un veicolo rientrante nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 561/2006 o dell'accordo AETS durante il periodo sopra indicato.

22. Luogo: Data:

Firma del conducente

(1) Il presente modulo è disponibile in formato elettronico e stampabile su Internet sul sito: [http:// ec.europa.eu](http://ec.europa.eu)
(2) Accordo europeo relativo all'attività di equipaggi di veicoli adibiti al trasporto internazionale su strada

**AUTOTRASPORTO
INTERNAZIONALE
DI MERCI**

CAMPO DI APPLICAZIONE

- Per trasporto internazionale si intende lo spostamento di un veicolo:
 - carico, tra due Stati o territori diversi;
 - in transito in uno o più Stati o territori;
 - a vuoto sugli stessi itinerari.
- I vettori, per eseguire trasporti internazionali su strada, devono essere in possesso di:
 - abilitazione alla professione di trasportatore internazionale;
 - autorizzazione al trasporto internazionale.

TITOLI AUTORIZZATIVI

- I titoli autorizzativi sono:
 - licenza comunitaria per i trasporti nell'Unione Europea, nello SEE (attualmente Norvegia, Islanda e Liechtenstein) ed in Svizzera;
 - autorizzazioni multilaterali CEMT (per i trasporti nell'area CEMT che attualmente comprende 44 Stati europei);
 - autorizzazioni a viaggio, prevista dagli accordi tra singoli Stati.
- I titoli autorizzativi, tranne le licenze comunitarie, sono di norma contingentati.

TITOLI AUTORIZZATIVI

- Il trasporto di merci per conto terzi fra Stati dell'Unione Europea nello SEE (attualmente Norvegia, Islanda e Liechtenstein) ed in Svizzera si basa sul regime della licenza comunitaria.
- Alcuni trasporti di merci su strada che si svolgono tra i Paesi sopra riportati sono esenti dall'applicazione del regime della licenza comunitaria. Tra questi si segnalano i trasporti in conto proprio ed i trasporti effettuati con veicoli il cui peso totale a carico autorizzato non supera le 3,5 tonnellate.

TITOLI AUTORIZZATIVI

La licenza comunitaria:

- non è contingentata;
- attesta la qualità di autotrasportatore internazionale di merci;
- è un autorizzazione a tempo (durata di 5 anni);
- è intestata ad un unico trasportatore;
- è rilasciata dal Ministero dei Trasporti in un unico originale non cedibile da conservare presso la sede dell'impresa;
- a bordo dei singoli veicoli devono essere presenti le copie conformi della licenza comunitaria rilasciate dall'Ufficio Motorizzazione Civile.

LICENZA N. 00069431

per il trasporto internazionale di merci su strada per conto terzi

La presente licenza autorizza (C) CICERI S.A.S. DI CICERI SILVIO & C. SAS

VIA PAPA GIOVANNI XXIII 141

21040 - UBOLDO (VA)

ad effettuare, su tutte le relazioni di traffico, per i percorsi entro il territorio della Comunità, trasporti internazionali di merci su strada per conto terzi secondo la definizione del regolamento (CEE) n. 85/92 del Consiglio, del 28 marzo 1992, e le disposizioni generali della presente autorizzazione.

Osservazioni particolari:

La presente licenza è valida dal 27/05/2011 al 26/05/2016

Ritasciata a Roma addì 27/05/2011

IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE
(Dott. Camillo Lobbia)

- il cui punto di partenza ed il cui punto di arrivo si trovano in due Stati membri diversi, con o senza transito attraverso uno o più Stati membri o paesi terzi;
- in partenza da uno Stato membro e a destinazione di un paese terzo e viceversa, con o senza transito attraverso uno o più Stati membri o paesi terzi;
- tra paesi terzi con transito sul territorio di uno o più Stati membri;

nonché gli spostamenti a vuoto in relazione con tali trasporti.

Nel caso di un trasporto in partenza da uno Stato membro e a destinazione di un paese terzo e viceversa, la presente licenza è valida per il tragitto effettuato nel territorio dello Stato membro di carico o di scarico, dal momento in cui la Comunità e il paese terzo in questione costituiscono l'ambito applicativo di cui al regolamento (CEE) n. 881/92.

La presente licenza è personale e non è cedibile a terzi.

Le autorità competenti dello Stato membro che l'ha emessa possono ristretta (qualora il trasportatore:

- abbia omesso di osservare tutte le condizioni cui è soggetto il suo impiego;
- abbia fornito informazioni inesatte circa i dati richiesti per il rilascio e il rinnovo della licenza.

L'originale della licenza deve essere conservato dall'impresa di trasporto.

Una copia certificata conforme della licenza deve trovarsi a bordo del veicolo (7). Nel caso di un complesso di veicoli accoppiati, essa deve accompagnare il veicolo a motore e si riferisce al complesso di veicoli accoppiati anche nel caso in cui il rimorchio o il semirimorchio non siano immatricolati o ammessi alla circolazione a nome del titolare della licenza stessa o siano immatricolati o ammessi alla circolazione in un altro Stato.

La licenza deve essere esibita ogni qualvolta gli agenti preposti al controllo ne facciano richiesta.

Il titolare è tenuto a rispettare le disposizioni legislative regolamentari e amministrative in vigore nello Stato membro sul cui territorio il veicolo circola, in particolare le norme in materia di trasporto e di circolazione.

LICENZA N. 00069431

per il trasporto internazionale di merci su strada per conto terzi

La presente licenza autorizza (*)

CIEBRI SAS DI CICOMI SILVIO D'E SAS

VIA ANA GIOVANNI XXIII 141

21040 - VIGEVANO (VA)

ad effettuare, su tutte le relazioni di traffico, per i percorsi entro il territorio della Comunità, trasporti internazionali di merci su strada per conto terzi secondo la definizione del regolamento (CEE) n. 881/92 del Consiglio, del 26 marzo 1992, e le disposizioni generali della presente autorizzazione.

Osservazioni particolari:

7

La presente licenza è valida dal 27/05/2011 al 26/05/2016
Rilasciata a Roma addì 27/05/2011

DIRETTORE C

Il direttore della Direzione
Dott. Romano Lombardi

COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE



TITOLI AUTORIZZATIVI

- Alla CEMT (Conferenza europea dei Ministri dei Trasporti) aderiscono attualmente 44 Stati Europei.
- Si ha trasporto internazionale CEMT in caso di:
 - spostamento del veicolo carico o vuoto fra due Stati membri della Confederazione,
 - con o senza transito in uno o più Stati membri o non membri della CEMT.

TITOLI AUTORIZZATIVI

- Le autorizzazioni CEMT sono multilaterali perché consentono i trasporti tra vari Stati membri e sono accompagnate da un libretto di viaggio (o resoconto) che è parte integrante dell'autorizzazione.
- L'autorizzazione CEMT:
 - è rilasciata nell'ambito del contingente, in originale, non cedibile, secondo criteri stabiliti dallo Stato membro;
 - è intestata ad un solo trasportatore che deve coincidere con il soggetto che utilizza il veicolo;
 - non riporta il numero di targa del veicolo;
 - è priva di limitazioni dirette, ma è soggetta all'obbligo di rientro con il veicolo nel Paese di stabilimento dopo ogni gruppo di tre viaggi a carico eseguiti al di fuori di quest'ultimo.

L'autorizzazione CEMT non permette il cabotaggio.

Le autorizzazioni CEMT traslochi non sono sottoposte a vincoli di contingentamento e non devono essere accompagnate da alcun libretto.

TITOLI AUTORIZZATIVI

- L'autorizzazione accompagna il veicolo a motore e deve trovarsi a bordo dal luogo di carico a quello di scarico e durante i percorsi a vuoto.
- Le autorizzazioni sono di due tipi:
 - autorizzazioni annuali che hanno validità per l'intero anno di calendario stampato sulla prima pagina del titolo autorizzativo;
 - autorizzazioni di breve durata che hanno validità di 30 giorni dalla data di inizio viaggio apposta dal vettore.

Oltre alle autorizzazioni CEMT ed al libretto di viaggio devono obbligatoriamente trovarsi a bordo del veicolo ecologico utilizzato anche i certificati tecnici.

TITOLI AUTORIZZATIVI

- Le relazioni di trasporto con i Paesi terzi rispetto all'Unione Europea sono in gran parte ancora disciplinati dagli accordi bilaterali, stipulati dai singoli Stati membri con i Paesi non comunitari interessati.
- Le autorizzazioni:
 - sono intestate ad un solo vettore, che non può trasferirle;
 - presentano campi che sono completati dall'amministrazione o dall'impresa prima dell'inizio del viaggio;
 - conferiscono all'intestatario il diritto di eseguire il trasporto per il Paese che le ha emesse;
 - devono accompagnare il veicolo a motore;
 - consentono un solo viaggio di andata e ritorno;
 - sono valide per un anno solare, ma utilizzati solitamente fino al 31 gennaio dell'anno successivo.

TITOLI AUTORIZZATIVI

- Le autorizzazioni dei contingenti bilaterali possono essere ottenute dalle imprese interessate a titolo:
 - precario, se richieste per la prima volta o se non c'è stato un utilizzo minimo per ottenere l'assegnazione fissa;
 - di assegnazione fissa, riservata a imprese che hanno reso le autorizzazioni utilizzate (in media almeno 2 al mese).

TITOLI AUTORIZZATIVI

- Le autorizzazioni bilaterali possono essere dei seguenti tipi:
 - di destinazione – consentono di effettuare trasporti tra il paese di immatricolazione e l'Italia e viceversa;
 - di transito – consentono al vettore estero l'attraversamento del territorio italiano nello svolgimento del trasporto di merci su strada, senza che venga caricata o scaricata merce in Italia;
 - triangolari – consentono al vettore estero di effettuare trasporti tra l'Italia ed un paese terzo e viceversa ma con obbligo di attraversamento del territorio del paese di immatricolazione del veicolo;
 - paesi terzi – consentono di effettuare trasporti tra l'Italia ed un paese terzo e viceversa senza obbligo di attraversamento del territorio del paese di immatricolazione del veicolo;
 - frontaliere – rilasciate alla Croazia, hanno validità per i trasporti svolti tra i comuni frontaliere

TRASPORTO DI CABOTAGGIO IN AMBITO COMUNITARIO

- Il cabotaggio stradale è l'ammissione di vettori non residenti ai trasporti nazionali di merci su strada in uno Stato membro dell'Unione Europea.
- Dal luglio 1998 questa attività può essere svolta senza una particolare autorizzazione, anche se, in via temporanea, sono stati imposti:
 - restrizioni da parte di alcuni Stati membri;
 - divieti per alcuni Paesi, recentemente entrati a far parte dell'Unione europea.

TRASPORTO DI CABOTAGGIO IN AMBITO COMUNITARIO

- I trasporti di cabotaggio sono consentiti a qualsiasi impresa comunitaria (tranne bulgari e rumeni per cui persiste il divieto fino al 31.12.2011) che sia titolare di licenza comunitaria.
- Attualmente questo tipo di trasporto è disciplinato dal Regolamento comunitario n.1072 del 21 ottobre 2009, entrato in vigore il 14 maggio 2010.

TRASPORTO DI CABOTAGGIO IN AMBITO COMUNITARIO

- Il citato regolamento comunitario consente, alle imprese che sono in possesso della licenza comunitaria, di eseguire fino ad un massimo di tre operazioni di cabotaggio in un arco temporale di sette giorni a condizione che:
 - siano successive ad un trasporto internazionale a carico da un altro Stato membro o da un Paese terzo, quando tale tipo di trasporto sia consentito, dallo Stato membro ospitante;
 - vengano eseguiti con lo stesso veicolo o con il veicolo a motore, nel caso di complesso di veicoli abbinati, con cui è stato realizzato il trasporto internazionale;
 - le merci trasportate nel corso del citato trasporto internazionale in entrate siano state consegnate integralmente;
 - l'ultimo scarico in servizio di cabotaggio prima di lasciare il territorio avvenga entro 7 giorni dall'ultimo scarico nel territorio dello Stato ospitante effettuato nel corso del trasporto internazionale in arrivo.

TRASPORTO DI CABOTAGGIO IN AMBITO COMUNITARIO

- il trasportatore deve infine avere (a bordo del mezzo e per qualsiasi controllo) la documentazione che comprovi il trasporto internazionale iniziale di entrata a carico, nonché per ogni trasporto di cabotaggio eseguito un documento dal quali risulti:
 - il nome, l'indirizzo e la firma del mittente;
 - il nome, l'indirizzo e la firma del trasportatore;
 - il nome e l'indirizzo del destinatario, nonché la sua firma e la data di consegna una volta che le merci sono state consegnate
 - il luogo e la data del passaggio di consegna delle merci ed il luogo di consegna previsto;
 - la denominazione corrente della natura delle merci e la modalità d'imballaggio e, per le merci pericolose, la denominazione generalmente riconosciuta nonché il numero dei colli, i contrassegni speciali e i numeri riportati su di essi;
 - il peso lordo o la quantità altrimenti espressa, delle merci;
 - il numero di targa del veicolo a motore e del rimorchio.

TRASPORTO DI CABOTAGGIO IN AMBITO COMUNITARIO

- Nell'esecuzione dei servizi di cabotaggio il vettore comunitario dovrà osservare le disposizioni legislative, amministrative e regolamentari in vigore nello Stato membro ospitante: in particolare quelle che riguardano le condizioni che disciplinano il contratto di trasporto; i pesi e le dimensioni dei veicoli stradali; il trasporto di talune categorie di merci (ad es. quelle pericolose, gli animali vivi e le derrate alimentari), i tempi di guida e i periodi di riposo, nonché le norme relative all'IVA sui servizi di trasporto.
- Le violazioni relative ai trasporti di cabotaggio effettuati senza osservare le disposizioni del Regolamento Comunitario n. 1072/2009 sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.000 ad euro 15.000, nonché la sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi ovvero, in caso di reiterazione nel triennio, per un periodo di sei mesi.
- In caso di omessa o errata compilazione del documento di cabotaggio relativo al trasporto in corso di svolgimento deve essere applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 600 euro ad un massimo di 1800 euro.
- In ogni caso in ambito nazionale possono essere applicate anche le sanzioni previste dagli articoli 26 e 46 della legge n.298/1974.

TRASPORTO DI CABOTAGGIO IN AMBITO COMUNITARIO

- Si precisa , infine, che tra la regolamentazione comunitaria del cabotaggio e quella del trasporto combinato (direttiva 92/106/CE) **non c'è alcuna connessione.**
- Per cui le tratte effettuate in Italia, da un vettore comunitario, nell'ambito di un trasporto combinato internazionale non rientrano nel regime del cabotaggio di cui al regolamento n.1072/2009 e possono continuare ad essere eseguite senza alcuna condizione (previo trasporto internazionale in entrata a carico) e limitazione (3 servizi nell'arco della settimana successiva allo scarico internazionale), ma solo con l'osservanza delle distanze previste nella citata direttiva 92/106 (per tratte iniziali o finali s'intendono rispettivamente quelle, dal luogo di carico della merce al terminale ferroviario di partenza più vicino e dal terminale ferroviario di arrivo più vicino al luogo di scarico; nonché, nel trasporto via acqua o mare, dal luogo di carico della merce al traghetto d'imbarco più vicino o nel raggio massimo di 150 km., o dal porto di sbarco più vicino al luogo di scarico, purché anche questo nel raggio dei 150 km).

LETTERA DI VETTURA INTERNAZIONALE – CMR

- Per ogni contratto di trasporto internazionale viene redatta una lettera di vettura (CMR) la cui mancanza, irregolarità o smarrimento non influisce comunque sulla validità del contratto.
- Pertanto la lettera di vettura non è indispensabile per l'esistenza del contratto di merci su strada ma fa fede della conclusione del contratto e del ricevimento della merce da parte del vettore.

LETTERA DI VETTURA INTERNAZIONALE – CMR

- La lettera di vettura internazionale è formata da tre esemplari originali:
 - il primo è destinato al mittente ed ha la funzione sia di ricevuta di carico sia di documentazione della descrizione della merce e delle istruzioni di trasporto;
 - il secondo è di competenza del destinatario, accompagna la merce ed è la prova sia della origine ed identità della merce stessa sia delle istruzioni di trasporto per i dipendenti del vettore sia delle condizioni del contratto di trasporto nei confronti del destinatario;
 - il terzo è trattenuto dal vettore.

LETTERA DI VETTURA INTERNAZIONALE – CMR

- La lettera di vettura internazionale deve contenere le seguenti indicazioni:
 - luogo e data della sua compilazione;
 - nome e indirizzo del mittente;
 - nome e indirizzo del vettore;
 - luogo e data di ricevimento della merce e luogo previsto per la riconsegna;
 - nome e indirizzo del destinatario;
 - denominazione corrente della natura della merce, genere dell'imballaggio e, per le merci pericolose, la denominazione generalmente riconosciuta;
 - numero dei colli, loro contrassegni particolari e loro numeri;
 - peso lordo o quantità altrimenti espressa della merce;
 - spese relative al trasporto (prezzo di trasporto, spese accessorie, diritti doganali e altre spese sopravvenienti a partire dalla conclusione del contratto di trasporto fino alla riconsegna);
 - istruzioni richieste per le formalità doganali e altre;
 - indicazione che, nonostante qualsiasi clausola in senso contrario, il trasporto è disciplinato dalla convenzione CMR.

LETTERA DI VETTURA INTERNAZIONALE – CMR

- Se del caso, la lettera di vettura deve inoltre contenere le seguenti indicazioni:
 - divieto di trasbordo;
 - spese che il mittente prende a suo carico;
 - importo del rimborso che deve essere riscosso alla riconsegna della merce;
 - valore dichiarato della merce e somma che rappresenta l'interesse speciale alla riconsegna;
 - istruzioni del mittente al vettore per quanto concerne l'assicurazione della merce;
 - termine stabilito entro il quale il trasporto deve essere eseguito;
 - elenco dei documenti consegnati al vettore.

**DOCUMENTAZIONE PER LA
DIMOSTRAZIONE DEL
TRASPORTO
INTERNAZIONALE IN
CORSO DI
SVOLGIMENTO**

DOCUMENTAZIONE TRASPORTI INTERNAZIONALI

- La legge di stabilità 2016 (legge 28 dicembre 2015 n. 208) ha introdotto un nuovo articolo alla legge n. 298/1974 avente ad oggetto la documentazione relativa allo svolgimento di trasporti internazionali

ARTICOLO 46 -TER

«1 . Fermo restando quanto previsto dall'articolo 46-bis della presente legge, chiunque, durante l'effettuazione di un trasporto internazionale di merci, non è in grado di esibire agli organi di controllo la prova documentale relativa al trasporto stesso, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.200. All'atto dell'accertamento della violazione è sempre disposto il fermo amministrativo del veicolo, che è restituito al conducente, al proprietario o al legittimo detentore, ovvero a persona da essi delegata, solo dopo che sia stata esibita la predetta documentazione e, comunque, trascorsi sessanta giorni dalla data dell'accertamento. Il veicolo sottoposto a fermo amministrativo è affidato in custodia, a spese del responsabile della violazione, ad uno dei soggetti individuati ai sensi del comma 1 dell'articolo 214-bis del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni. Si applicano le disposizioni degli articoli 207 e 214 del medesimo codice.

DOCUMENTAZIONE TRASPORTI INTERNAZIONALI

- 2. La prova documentale di cui al comma 1 può essere fornita mediante l'esibizione di qualsiasi documento di accompagnamento delle merci previsto, per i trasporti internazionali, dalle vigenti norme nazionali o internazionali. 3. Fatta salva l'applicazione degli articoli 44 e 46 della presente legge, qualora il veicolo sia stato posto in circolazione privo della prova documentale di cui ai precedenti commi, ovvero questa sia stata compilata non conformemente alle norme di cui al comma 2, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 2.000 a 6.000 euro. Se l'omessa o incompleta compilazione determina l'impossibilità di verificare la regolarità del trasporto internazionale di merci oggetto del controllo, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 46, commi primo e secondo, della presente legge. Si osservano le disposizioni dell'articolo 207 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni ».

DOCUMENTAZIONE TRASPORTI INTERNAZIONALI

- Obiettivo della disposizione è rendere più incisivi i controlli sui vettori provenienti dall'estero che, complice una formulazione non troppo chiara della normativa comunitaria, a volte vengono aggirati vanificando così anche le verifiche previste in materia di cabotaggio dall'articolo 8 del Regolamento n.1072/2009. La disposizione approvata sanziona coloro che, durante un controllo, non siano in grado di esibire agli agenti la prova documentale del trasporto internazionale in corso di svolgimento, prevedendo:
 - in prima battuta, una sanzione pecuniaria da € 400 a € 1200 e il fermo del mezzo fino a quando non venga fornita questa prova e, comunque, per non più di 60 giorni;
 - in secondo luogo, se la prova non viene data o la documentazione non è stata compilata conformemente al comma 2 dell'articolo 46 ter, si prevede la sanzione pecuniaria da 2.000 € a 6.000 €. Ciò, ferma restando l'applicazione degli articoli 44 e 46 della Legge 298/1974 sul trasporto abusivo, ricorrendone i presupposti;
 - l'applicabilità delle sanzioni dell'articolo 46, commi primo e secondo della Legge 298/1974 (sanzione amm.va da 2.065 € a 12.394 € e fermo del mezzo per 3 mesi), quando la mancanza di questa documentazione determini l'impossibilità di verificare la regolarità del trasporto internazionale oggetto del controllo;
 - il pagamento immediato di queste sanzioni nelle mani dell'agente accertatore. Si applica infatti il meccanismo previsto dall'articolo 207 del Codice della Strada che, in assenza di tale pagamento, prevede l'obbligo di prestare una cauzione o, in mancanza, il fermo del mezzo fino ad un massimo di 60 giorni.

DOCUMENTAZIONE TRASPORTI INTERNAZIONALI

- Con la circolare del 26 febbraio 2016, i Ministeri dell'Interno e dei Trasporti hanno fornito le istruzioni agli organi accertatori per l'applicazione del nuovo articolo 46 ter della Legge 298/1974 (introdotto dall'articolo 1, comma 653 della legge n.208/2015-Legge di stabilità 2016) che, come si ricorderà, punisce la mancanza o l'incompletezza della documentazione sul trasporto internazionale in corso di svolgimento.
- Tra gli aspetti della nuova disciplina approfonditi dalla circolare, si evidenziano i seguenti.
- **Campo di applicazione.**
- La norma si applica a qualsiasi tipo di trasporto internazionale (conto terzi e conto proprio) con origine o destinazione in Italia, e a quelli in transito nel nostro Paese. Per le irregolarità nei trasporti di cabotaggio rimane ferma l'applicazione dell'articolo 46 bis della Legge 298/74, per cui non scattano le sanzioni del nuovo articolo 46 ter della medesima Legge.

DOCUMENTAZIONE TRASPORTI INTERNAZIONALI

- **Documentazione oggetto del controllo.**
- Il documento di trasporto che deve trovarsi a bordo durante un trasporto internazionale, *"può' essere costituito da qualsiasi documento amministrativo, fiscale o doganale, ovvero da documenti specifici che accompagnano le merci sottoposte a particolari regimi fiscali, sanitari o di sicurezza"* . In particolare, **il documento assolve alla funzione richiesta dalla norma** (ovvero, quella di dimostrare la regolarità del trasporto in corso di svolgimento),**quando al suo interno compaiono almeno i seguenti elementi essenziali:**
 - **tipologia e quantità della merce trasportata;**
 - **luogo di carico e scarico;**
 - **vettore o subvettore che esegue il trasporto.**
- La nota riporta degli esempi di documentazione di trasporto che risponde a queste caratteristiche: vengono citate la lettera di vettura internazionale (CMR), il documento di trasporto (DDT), i documenti di trasporto per merci pericolose in ADR, la documentazione amministrativa o i formulari per la movimentazione di rifiuti.

DOCUMENTAZIONE TRASPORTI INTERNAZIONALI

- **Mancanza momentanea del documento di trasporto.**
- Si configura quando la documentazione delle merci e' stata compilata ma, tuttavia, al momento del controllo non si trova a bordo del veicolo; ciò anche se la normativa che ne impone la compilazione, non preveda che debba accompagnare la merce durante il trasporto. In questo caso, l'agente accertatore applica le sanzioni amministrative previste dal comma 1 dell'articolo 46 ter: pagamento di una somma da € 400 a € 1200 e fermo amministrativo del mezzo con le procedure dell'articolo 214 del Codice della Strada, fino all'esibizione della documentazione o, in mancanza, al massimo per 60 giorni. Il documento può essere esibito con ogni mezzo (compreso il formato elettronico) e, qualora ciò non accadesse, non si applicano le sanzioni dell'articolo 180 del Codice della Strada ma, come vedremo più avanti, quelle più gravi dell'articolo 46 ter legate alla mancata compilazione del documento.

DOCUMENTAZIONE TRASPORTI INTERNAZIONALI

- **Mancata compilazione del documento di trasporto.**
- Si applicano sanzioni differenti a seconda se, nonostante la mancata compilazione del documento di trasporto, gli agenti siano o meno in grado di individuare la relazione di traffico del trasporto internazionale e di verificarne, così, la regolarità:
- in caso affermativo, quindi laddove gli agenti possano comunque desumere la regolarità del trasporto da altri elementi acquisiti durante il controllo, si applica la sanzione del comma 3, primo periodo dell'articolo 46 ter della Legge 298/1974, quindi il pagamento di una somma da € 2000 a € 6000;
- in caso negativo, ricorre la più grave violazione dell'articolo 46 della Legge 298/1974, commi 1 e 2 (trasporti abusivi), con la sanzione accessoria del fermo del mezzo per 3 mesi.

DOCUMENTAZIONE TRASPORTI INTERNAZIONALI

- **Incompleta compilazione del documento di trasporto.**
- Si producono conseguenze diverse a seconda se, nonostante l'assenza di alcuni elementi, il documento sul veicolo permetta o meno di verificare la regolarità del trasporto:
- nel primo caso il documento, benché compilato in maniera errata o incompleta, consente comunque di ricavare gli elementi essenziali per il riconoscimento della relazione di traffico. Ciò accade, ad esempio, quando le mancanze riguardino le generalità del destinatario, del mittente oppure la sottoscrizione. In questo caso si applica la sanzione stabilita dal comma 3, primo periodo dell'articolo 46 ter, ovvero il pagamento di una somma da € 2000 a € 6000;
- nel secondo caso scattano le sanzioni dell' articolo 46 della Legge 298/1974 (commi 1 e 2 - trasporto abusivo), tenuto conto che nel documento di trasporto mancano proprio i predetti elementi essenziali. In particolare, come evidenzia la circolare, in questa situazione non è *“in alcun modo documentalmente provata la tipologia e quantità della merce, il luogo di carico e quello di scarico ed il vettore o sub vettore che effettua il trasporto”*.

DOCUMENTAZIONE TRASPORTI INTERNAZIONALI

- **Trasporti internazionali di cose in conto proprio.**
- In mancanza della documentazione di accompagnamento della merce nell'ambito di un trasporto internazionale di cose in conto proprio, l'articolo 46 ter è sempre applicabile tranne nei seguenti casi: trasporti destinati a soddisfare, in regime di esenzione amministrativa, fiscale o doganale, le proprie esigenze personali; trasporti per i quali le normative non prevedono l'emissione di documenti sulla merce trasportata (ad esempio, nel caso del trasporto di cose altrui destinate ad essere riparate).
- **Disposizioni procedurali comuni agli illeciti dell'articolo 46 ter.**
- Nello specifico:
 - le infrazioni sono contestate al conducente, quale responsabile della messa in circolazione del trasporto senza i documenti richiesti o con documenti incompleti;

DOCUMENTAZIONE

TRASPORTI INTERNAZIONALI

- laddove ritenuti corresponsabili per la mancata e/o incompleta compilazione del documento di trasporto, per le violazioni del comma 3, primo periodo dell'articolo 46 ter e dell'art.46 della Legge 298/1974 possono essere chiamati a rispondere in proprio, in concorso con il conducente, anche il vettore o altri soggetti che erano tenuti alla compilazione. La chiamata in causa di questi soggetti (ai quali vengono notificati autonomi verbali di contestazione) avviene ai sensi dell'articolo 5 della Legge 689/1981, e l'identificazione può effettuarsi anche in un secondo momento rispetto al conducente;
- la procedura sanzionatoria è regolata dalla Legge 689/1981, ad eccezione del pagamento immediato della sanzione previsto dall'articolo 207 del Codice della Strada quando il veicolo è stato immatricolato all'estero, e del fermo del veicolo (art.214 c.d.s);
- tranne per il pagamento immediato di cui sopra previsto dall'articolo 207 del Codice della Strada, negli altri casi la sanzione viene versata utilizzando il modello F23. Copia della ricevuta di pagamento deve essere trasmessa all'organo accertatore affinché non vengano inviati gli atti al Prefetto;

DOCUMENTAZIONE

TRASPORTI INTERNAZIONALI

- quando è previsto il fermo amministrativo del mezzo (art. 46 ter, comma 1), si applicano le procedure dell'articolo 214 del Codice della Strada. Il mezzo viene affidato in custodia ad un custode acquirente nominato ai sensi dell'articolo 214 bis del Codice della Strada o, in mancanza, ad un custode autorizzato dal Prefetto ai sensi del dpr 571/1982, sempre a spese del proprietario del mezzo;

- per le violazioni commesse alla guida di un veicolo immatricolato all'estero si applica la procedura prevista dall'articolo 207 del Codice della Strada che, prevede il pagamento immediato nelle mani dell'agente accertatore o, in assenza della cauzione, il fermo amministrativo del mezzo fino ad un massimo di 60 giorni. La nota chiarisce che quest'ultimo fermo permane anche se, nel frattempo venga esibito il documento mancante, proprio perché conseguenza diretta di un fatto diverso: il mancato pagamento immediato della sanzione nelle mani dell'agente o, in alternativa, della cauzione.

DOCUMENTAZIONE TRASPORTI INTERNAZIONALI

- **Concorso delle violazioni di cui all'articolo 46 ter della Legge 298/1974, con altre norme che disciplinano i documenti di trasporto.**

Quando la mancanza o l'incompleta compilazione del documento di trasporto vengano sanzionate anche da norme specifiche (amministrative, fiscali o doganali), queste sanzioni concorrono con quelle dell'articolo 46 ter. A titolo di esempio, la circolare riporta la mancanza del documento di accompagnamento delle merci previsto dalla normativa A.D.R (art. 168 c.d.s), dall'articolo 17 della legge 283/1962 per le sostanze alimentari, dall'art. 5 del d.lgvo 151/2007 per gli animali vivi.

**RESPONSABILITA'
CONDIVISA**

**NELL'AUTO-
TRASPORTO**

RESPONSABILITA' CONDIVISA NELL'AUTOTRASPORTO

- La riforma dell'autotrasporto, introdotta dal Decreto Legislativo 21 novembre 2005 n. 286, ha stabilito per la prima volta il criterio della corresponsabilità di tutti i soggetti della filiera del trasporto in caso di gravi violazioni effettuate dal vettore.
- I soggetti della filiera del trasporto sono:
 - vettore: impresa di autotrasporto iscritta all'Albo degli Autotrasportatori;
 - committente: impresa che stipula o nel nome della quale è stipulato il contratto di trasporto con il vettore;
 - caricatore: impresa che consegna la merce al vettore, curando la sistemazione delle merci sul veicolo
 - proprietario delle merci: impresa che ha la proprietà delle cose oggetto dell'attività di autotrasporto.

RESPONSABILITA' CONDIVISA NELL'AUTOTRASPORTO

- La prima e più grave mancanza che può attivare il principio della corresponsabilità è l'utilizzo di un autotrasportatore abusivo.
- In questo caso la normativa prevede l'applicazione della sanzione prevista dall'articolo 26 della legge n. 298/1974 non solo a coloro che esercitano abusivamente la professione di autotrasportatore (euro 2.065,00), ma anche al committente, al caricatore ed al proprietario (euro 1.550,00) della merce che affidano il servizio di trasporto ad un vettore che non sia provvisto del necessario titolo abilitativo, ovvero che operi violando condizioni e limiti nello stesso prescritti, oppure ad un vettore straniero che non sia in possesso di idoneo titolo che lo ammetta ad effettuare nel territorio italiano la prestazione di trasporto eseguita.
- Alla violazione consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo (in caso di reiterazione delle violazioni è prevista la confisca del veicolo) e della confisca delle merci trasportate.

RESPONSABILITA' CONDIVISA NELL'AUTOTRASPORTO

- Secondo importante aspetto su cui la normativa pone l'attenzione è la verifica della responsabilità di tutti i soggetti della filiera del trasporto nel caso delle seguenti violazioni effettuate dal vettore:
 - a) articolo 61 (sagoma limite);
 - b) articolo 62 (massa limite);
 - c) articolo 142 (limiti di velocità);
 - d) articolo 164 (sistemazione del carico sui veicoli);
 - e) articolo 167 (trasporto di cose su veicoli a motore e sui rimorchi), anche nei casi diversi da quello di cui al comma 9 dello stesso articolo;
 - f) articolo 174 (durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone e cose).

RESPONSABILITA' CONDIVISA NELL'AUTOTRASPORTO

- In questi casi è importante verificare se è stato sottoscritto o meno un contratto di trasporto in forma scritta.
- In caso di contratto in forma scritta il vettore, il committente, nonché il caricatore ed il proprietario delle merci oggetto del trasporto che abbiano fornito istruzioni al conducente in merito alla riconsegna delle stesse, sono obbligati in concorso con lo stesso conducente, qualora le modalità di esecuzione della prestazione, previste nella documentazione contrattuale, risultino incompatibili con il rispetto, da parte del conducente, delle norme sulla sicurezza della circolazione stradale violate, e la loro responsabilità, nei limiti e con le modalità fissati dal presente decreto legislativo, sia accertata dagli organi preposti all'espletamento dei servizi di polizia stradale.

RESPONSABILITA' CONDIVISA NELL'AUTOTRASPORTO

- Quando il contratto di trasporto **non sia stato stipulato in forma scritta**, gli organi di polizia stradale che hanno accertato la violazione, da parte del conducente del veicolo con cui è stato effettuato il trasporto, dei **limiti di velocità di cui all'articolo 142** del Codice della Strada, e successive modificazioni, **o la mancata osservanza dei tempi di guida e di riposo di cui all'articolo 174 dello stesso Codice della Strada**, verificano la **compatibilità delle istruzioni scritte fornite al vettore**, in merito all'esecuzione della specifica prestazione di trasporto, con il rispetto della disposizione di cui è stata contestata la violazione.
- Le istruzioni devono trovarsi a bordo del veicolo. **In mancanza delle istruzioni di cui sopra a bordo del veicolo, al vettore ed al committente si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie previste per le violazioni contestate al conducente.** Le stesse sanzioni sono altresì applicate al vettore e al committente quando le istruzioni di trasporto sono incompatibili con il rispetto delle predette norme.

RESPONSABILITA' CONDIVISA NELL'AUTOTRASPORTO

- Il caricatore è in ogni caso responsabile laddove venga accertata la violazione delle norme in materia di massa limite ai sensi degli articoli 61 e 62 del Codice della Strada, e successive modificazioni, e di quelle relative alla corretta sistemazione del carico sui veicoli, ai sensi dei citati articoli 164 e 167 dello stesso decreto legislativo.
- Quando dalla violazione di disposizioni del Codice della Strada, derivino la morte di persone o lesioni personali gravi o gravissime e la violazione sia stata commessa alla guida di uno dei veicoli per i quali è richiesta la patente di guida di categoria C o C+E, è disposta la verifica, presso il vettore, il committente, nonché il caricatore e il proprietario della merce oggetto del trasporto, del rispetto delle norme sulla sicurezza della circolazione stradale previste dal presente articolo e dall'articolo 83-bis dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni.

RESPONSABILITA' CONDIVISA NELL'AUTOTRASPORTO

- L'accertamento della responsabilità dei soggetti della filiera del trasporto può essere effettuato contestualmente alla contestazione della violazione commessa dall'autore materiale della medesima, da parte delle autorità competenti, mediante esame del contratto di trasporto e di ogni altra documentazione di accompagnamento, prevista dalle vigenti disposizioni, ivi compresa la scheda di trasporto ed i documenti considerati ad essa equivalenti o equipollenti.
- In caso di mancata esibizione del contratto di trasporto in forma scritta da parte del conducente all'atto del controllo, e qualora sia presente a bordo del veicolo una dichiarazione sottoscritta dal committente o dal vettore che ne attesti l'esistenza, l'autorità competente, entro quindici giorni dalla contestazione della violazione, richiede la presentazione, entro trenta giorni dalla notifica della richiesta, di copia del contratto in forma scritta.
- Entro i trenta giorni successivi alla ricezione del contratto in forma scritta, l'autorità competente, in base all'esame dello stesso, qualora da tale esame emerga la responsabilità dei soggetti applica le sanzioni ivi previste.
- Le stesse sanzioni sono irrogate in caso di mancata presentazione della documentazione richiesta entro il termine indicato

RESPONSABILITA' CONDIVISA NELL'AUTOTRASPORTO

- Su questo punto una circolare interministeriale (Interni e Trasporti) del 18 maggio 2011 ha fornito precise istruzioni:
- in primo luogo, la circolare chiarisce che la verifica prevista dalla normativa in esame, è diversa da quella che è stata introdotta sempre lo scorso anno dall'articolo 30 della Legge 120/2010 (tradotta nel comma 8 bis, art. 179 del Codice della Strada), secondo la quale *“in caso di incidente con danno a persone o cose, il comando dal quale dipende l'agente accertatore segnala il fatto all'autorità competente, che dispone la verifica presso la sede del titolare della licenza o dell'autorizzazione al trasporto o dell'iscrizione all'albo degli autotrasportatori di cose, per l'esame dei dati sui tempi di guida e di riposo relativi all'anno in corso”*. Infatti, quest'ultima disposizione si riferisce tanto al conto terzi quanto al conto proprio, e fa scattare la verifica in presenza di qualsiasi tipologia di sinistro che abbia provocato dei danni anche alle sole cose. Diversamente, l'ipotesi disciplinata dal comma 7 bis, articolo 7 del Decreto Legislativo n. 286/2005, non prende in esame i danni alle cose ma soltanto quelli alle persone concretizzati in lesioni personali gravi o gravissime, oppure nella morte; inoltre, tenuto conto che questa disposizione è stata inserita nel Decreto Legislativo n.286/2005 di riforma dell'autotrasporto di cose per conto di terzi, non si applica agli autotrasportatori in conto proprio;

RESPONSABILITA' CONDIVISA NELL'AUTOTRASPORTO

- la procedura del comma 7 bis, articolo 7 del Decreto Legislativo n. 286/2005, ha inizio quando un autotrasportatore di cose per conto di terzi, alla guida di un veicolo di massa superiore alle 3,5 tonnellate, rimanga coinvolto in un incidente stradale con morti o feriti gravi o gravissimi, ed abbia violato una o più norme del Codice della Strada connesse con la dinamica del sinistro. In presenza di questo evento, l'organo di polizia che ha effettuato i rilevamenti e/o la ricostruzione dell'incidente, si attiva nei confronti **del vettore, del committente, del caricatore e del proprietario della merce**, per appurare (su strada o d'ufficio, per quegli aspetti non verificabili nell'immediatezza del fatto) il rispetto delle norme sulla sicurezza della circolazione stradale previste dall'articolo 7 del predetto Decreto Legislativo n. 286/2005, costituite in prima battuta:
 - dall'eventuale esercizio abusivo della professione da parte del vettore;
 - dalla corretta compilazione della scheda di trasporto, se non è stato stipulato il contratto scritto;
 - dalla compatibilità delle istruzioni fornite al vettore, con gli artt. 142 (limiti di velocità) e 174 (tempi di guida e di riposo) del Codice della Strada.

Se viene accertata la violazione delle disposizioni del Codice della Strada sul carico dei mezzi (artt. 61, 62, 164 e 167), l'organo di Polizia dovrà analizzare il contratto scritto oppure altra documentazione probante, per verificare se sono state date istruzioni incompatibili col rispetto di queste norme; in ogni caso – ribadisce la circolare – **il caricatore è sempre considerato responsabile dell'osservanza di queste disposizioni, senza ulteriori indagini**. Per i tempi di guida e di riposo, la corresponsabilità del vettore va accertata esaminando i dischi del cronotachigrafo analogico e le risultanze dell'apparecchio digitale, a partire dal giorno del sinistro e fino ai 28 giorni precedenti;

LEGGE DI STABILITA'

2015

LEGGE DI STABILITA' 2015

- La legge 23 dicembre 2014 n.190 (Legge di Stabilità 2015) contiene importanti misure per il settore dell'autotrasporto.
- In particolare, dal 01 gennaio 2015 sono diventate operative le disposizioni in materia di:
 - implementazione all'interno del decreto legislativo n.286/2005 (art. 2, comma 1), delle definizioni di vettore e committente ed aggiunta di quella del sub vettore (art.1, comma 247, lett. a);
 - disciplina della subvezione (art. 1, comma 247, lett. b);
 - eliminazione della scheda di trasporto (art.1, comma 247, lett.c);
 - riforma dell'articolo 83 bis della legge 133/2008 e ss modifiche (art.1, comma 248), con la previsione che la libertà contrattuale delle parti nel decidere il prezzo del trasporto, deve tener conto dei principi di adeguatezza in materia di sicurezza stradale e sociale;
 - controversie in materia di contratto di trasporto e di sub trasporto (ad eccezione dell'azione diretta – art. 1, comma 249), per le quali è stata introdotta la condizione pregiudiziale del tentativo di negoziazione assistita da uno o più avvocati o, se previsto dalle parti, con la mediazione delle associazioni di categoria a cui aderiscono;
 - pubblicazione, da parte del Ministero dei Trasporti, dei valori indicativi di riferimento dei costi di esercizio (art. 1, comma 250).

LEGE DI STABILITA' 2015

- DEFINIZIONI DI VETTORE, COMMITTENTE E SUBVETTORE (art. 1, comma 247, lett. a).
- Sono state implementate le definizioni di vettore e di committente contenute all'articolo 2, comma 1, lett. b) , c) del decreto legislativo n.286/2005, ed è stata aggiunta la lettera e bis) riferita al sub vettore. Pertanto, le nuove definizioni sono le seguenti:
 - Vettore: l'impresa di autotrasporto iscritta all'albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, ovvero l'impresa non stabilita in Italia, abilitata ad eseguire attività di autotrasporto internazionale o di cabotaggio stradale in territorio italiano che è parte di un contratto di trasporto di merci su strada. Si considera vettore anche l'impresa iscritta all'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercita l'autotrasporto di cose per conto di terzi associata ad una cooperativa, aderente ad un consorzio o parte di una rete di imprese nel caso in cui esegua prestazioni di trasporto ad essa affidate dal raggruppamento cui aderisce;
 - Committente: l'impresa o la persona giuridica pubblica che stipula o nel nome della quale è stipulato il contratto di trasporto con il vettore. Si considera committente anche l'impresa iscritta Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercita l'autotrasporto di cose per conto di terzi che stipula contratti scritti e svolge servizi di deposito, movimentazione e lavorazione della merce, connessi o preliminari all'affidamento del trasporto;
 - Sub-vettore: l'impresa di autotrasporto iscritta all'Albo Nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercita l'autotrasporto di cose per conto di terzi, ovvero l'impresa non stabilita in Italia, abilitata ad eseguire attività di autotrasporto internazionale o di cabotaggio stradale in territorio italiano, che, nel 1072/2009 del Parlamento europeo e del rispetto del regolamento (CE) n. Consiglio del 21 ottobre 2009, svolge un servizio di trasporto su incarico di altro vettore.

LEGGE DI STABILITA' 2015

- DISCIPLINA DELLA SUB - VETTURA (art. 1, comma 247, lett. b)
- All'interno del decreto legislativo n.286/2005 viene inserito l'articolo 6 ter, dedicato interamente alla sub- vettura (o sub-vezione). La norma è stata così strutturata:
- - Comma 1 - il ricorso alla sub-vezione è possibile soltanto se è stato concordato tra le parti del contratto di trasporto al momento della stipula o durante l'esecuzione della prestazione; pertanto, in assenza di accordo con il committente, il vettore non può sub-vezionare il trasporto. Nella sub-vezione, il primo vettore assume gli oneri e le responsabilità che i nuovi articoli (dal 4 al 4 sexies dell'articolo 83 bis della legge 133/2008 e ss modifiche) fanno ricadere sul committente, concernenti la verifica dell'adempimento degli obblighi retributivi, contributivi e previdenziali da parte del sub-vettore; quindi, se questa verifica non viene eseguita, il primo vettore va incontro alle conseguenze previste per il committente nei nuovi commi 4 ter e 4 quinquies dell'articolo 83 bis.
- - Comma 2 - se il ricorso alla sub-vezione non è stato concordato ma, ciò nonostante, il vettore sub-veziiona ugualmente il trasporto, il comma 2 prevede che il contratto di trasporto può essere risolto per inadempimento, fatto salvo il pagamento del compenso pattuito per le prestazioni già eseguite.

LEGGE DI STABILITA' 2015

- - Comma 3 - viene previsto il divieto del sub-vettore di affidare l'esecuzione del trasporto ad un secondo sub-vettore . La violazione comporta:
 - la nullità del contratto, fatto salvo il diritto del secondo sub-vettore, di percepire il compenso pattuito per le prestazioni eseguite. In particolare, il secondo sub-vettore ha diritto a ricevere il compenso già previsto per il primo sub-vettore, il quale, in caso di giudizio, deve esibire la propria fattura a semplice richiesta;
 - in caso di inadempimento, da parte del secondo sub-vettore, degli obblighi fiscali, retributivi, contributivi ed assicurativi legati al trasporto eseguito, l'assunzione in capo al primo sub-vettore delle responsabilità previste dal nuovo comma 4 ter, articolo 83 bis.
- - Comma 4 - viene introdotta un'eccezione al divieto di ricorrere alla sub-vezione, con riferimento al trasporto di collettame con raggruppamento di più partite e spedizioni, ciascuna di peso non superiore a 50 quintali, qualora vi sia la "rottura del carico". In tal caso viene prevista la possibilità di avvalersi, in tutto o in parte, delle prestazioni di trasporto di uno o più sub vettori dopo ogni rottura del carico.

LEGGE DI STABILITA' 2015

- ELIMINAZIONE DELLA SCHEDA DI TRASPORTO (art.1, comma 247, lett c).
- La norma sopprime la scheda di trasporto, abrogando l'articolo 7 bis del decreto legislativo n.286/2005 che, come si ricorderà, era stato inserito con la legge n.127/2010, il cui obbligo era scattato dal 19 luglio 2011.

LEGGE DI STABILITA' 2015

- Con una circolare del 31 dicembre 2014 (prot. 300/A/9221/14/108/44), la Direzione Centrale per la Polizia stradale del Ministero dell'Interno ha fornito le prime istruzioni agli addetti ai controlli su strada sugli effetti prodotti dall'eliminazione, dal 01 gennaio 2015, della scheda di trasporto dovuta all'abrogazione dell'articolo 7 bis del decreto legislativo n. 286/2005 operata dall'articolo 1, comma 247, lettera c) della legge 23 dicembre 2014 n. 190 (cd Legge di Stabilità 2015).
-
- La circolare del Ministero ha fornito le seguenti puntualizzazioni:
 -
 - a) dal 01 gennaio 2015, gli operatori di Polizia non possono più chiedere al conducente di esibire la scheda di trasporto o i documenti ad essa equipollenti. Peraltro, la nota ha puntualizzato (qualora ce ne fosse stato bisogno) che l'eliminazione della scheda di trasporto non ha coinvolto la documentazione che deve trovarsi sul veicolo per finalità fiscali, di sicurezza o per altri scopi (documenti per trasporto rifiuti, animali vivi, carburanti, merci pericolose, ecc.);
 -
 - b) nonostante l'abrogazione della scheda di trasporto, **le sanzioni per la sua mancanza che sono state applicate entro il 31 dicembre scorso restano pienamente valide ed efficaci**, anche se non ancora notificate o estinte per pagamento;
 -

LEGGE DI STABILITA' 2015

- c) ai fini dell'accertamento delle responsabilità condivise per le infrazioni al Codice della Strada richiamate all'articolo 7, del decreto legislativo n.286/2005, gli agenti potranno identificare il committente **dalle istruzioni scritte che devono continuare a trovarsi sul mezzo, così come prescritto dal comma 4 del predetto articolo 7 (in materia di contratti non scritti, che non è stato abrogato)**. Pertanto, in presenza di un contratto di trasporto non stipulato in forma scritta, qualora al conducente vengano contestate le violazioni previste nella citata disposizione (eccesso di velocità - articolo 142 del Codice della Strada, e inosservanza dei tempi di guida e di riposo – articolo 174 del Codice della Strada), l'assenza a bordo delle istruzioni (o la loro incompatibilità con il rispetto della norma del Codice della Strada violata) continua a determinare la corresponsabilità del vettore e del committente per le predette infrazioni; inoltre, il vettore sarà invitato a fornire le generalità del committente, con la procedura prevista all'articolo 180, comma 8 del Codice della Strada;
- d) **non è più sanzionabile**, invece, la condotta prevista al comma 5 , articolo 7 del decreto legislativo n.286/2005, ovvero quando in presenza di un contratto di trasporto di merci non scritto, il committente non abbia consegnato al vettore la dichiarazione di aver preso visione della carta di circolazione del mezzo con il numero di iscrizione all'Albo degli autotrasportatori. Ciò in quanto la sanzione stabilita per questa omissione era contenuta nel comma 4 dell'articolo 7 bis del decreto legislativo n.286/2005 che, come più volte ripetuto, è stato abrogato dalla Legge di Stabilità 2015.

LISTA DI CONTROLLO

LISTA DI CONTROLLO

- Al fine di agevolare e rendere uniformi le procedure di controllo, nell'ambito degli accertamenti svolti su strada e riferiti ai veicoli commerciali, è stato approvato un modello di lista di controllo.
- Nel corso delle operazioni di controllo su strada gli organi preposti si attengono alla citata lista, che però non è da intendersi esaustiva; pertanto l'attività di controllo può riguardare ulteriori elementi e atti che devono essere conservati secondo le vigenti norme.

A. DATA E LUOGO DEL CONTROLLO				
Data	Ora	Tipo strada	Numero	Km/civico
		<input type="checkbox"/> Autostrada <input type="checkbox"/> Strada Statale <input type="checkbox"/> Strada Regionale <input type="checkbox"/> Strada Provinciale <input type="checkbox"/> Centro abitato		
Località		Comune		Provincia

B. DATI VEICOLO E REGIME DEL TRASPORTO		
Trasporto MERCI <input type="checkbox"/> Trasporto VIAGGIATORI <input type="checkbox"/>		
Nazionale <input type="checkbox"/> Comunitario/SEE <input type="checkbox"/> CEMT <input type="checkbox"/> Extracomunitario <input type="checkbox"/> INTERBUS ^[1] <input type="checkbox"/> ASOR ^[1] <input type="checkbox"/>		
Denominazione impresa _____ con sede a _____ in _____ n. _____ Stato _____		
Immatricolazione	Punto di partenza del viaggio	Punto di destinazione del viaggio
Targa _____ Stato _____	Località _____	Località _____
Targa ^[2] _____ Stato _____	Stato _____	Stato _____
Merce trasportata <i>[indicazione particolarità del trasporto]</i>	<input type="radio"/> Trasporto eccezionale o in condizioni di eccezionalità	
	<input type="radio"/> Trasporto merci pericolose	
	<input type="radio"/> Trasporto animali vivi	
	<input type="radio"/> Trasporto prodotti alimentari (alimenti sfusi, alimenti surgelati, carni o prodotti ittici)	
	<input type="radio"/> Altro	

C. APPARECCHIO DI CONTROLLO		
Tachigrafo analogico	<input type="radio"/>	Marca _____
Tachigrafo digitale	<input type="radio"/>	Marca _____
Tachigrafo non installato o veicolo esente	<input type="radio"/>	Motivo _____

D. DATI CONDUCENTE					
ITALIANA <input type="checkbox"/> NAZIONALITÀ: PAESE UE/SEE <input type="checkbox"/> PAESE EXTRA-UE <input type="checkbox"/>					
Cognome e nome _____ nato a _____ (____) il _____ Stato di residenza _____ indirizzo _____ identificato mediante _____					
Patente di guida esibita	Carta di qualificazione (CQC)		Fogli di registrazione (cronotachigrafo analogico)		
Italiana	<input type="radio"/>	Controllata	<input type="radio"/>	Controllati	<input type="radio"/>
Paese UE/SEE	<input type="radio"/>	Regolare	<input type="radio"/>	Regolari	<input type="radio"/>
Paese extra-UE	<input type="radio"/>	Sono state accertate infrazioni	<input type="radio"/>	Sono state accertate infrazioni	<input type="radio"/>
Carta del conducente (tachigrafo digitale)	Documento rapporto di lavoro ^[3]		Attestato di conducente ^[4]		
Controllata	<input type="radio"/>	Controllato	<input type="radio"/>	Controllato	<input type="radio"/>
Regolare	<input type="radio"/>	Non al seguito	<input type="radio"/>	Non al seguito	<input type="radio"/>
Sono state accertate infrazioni	<input type="radio"/>	Sono state accertate infrazioni	<input type="radio"/>	Sono state accertate infrazioni	<input type="radio"/>

[1] Barrare solo in caso di servizi internazionali occasionali di trasporto di viaggiatori.

2. Periodo di guida settimanale	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
3. Osservanza della limitazione bisettimanale delle ore di guida	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
4. Interruzioni di lavoro	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
5. Periodo di riposo giornaliero	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
6. Periodo di riposo settimanale	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
7. Fogli di registrazione ^[5]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
8. Dati memorizzati nella carta del conducente o nel tachigrafo digitale ^[5]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
9. Modulo di controllo delle assenze	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
10. Superamenti velocità ^[5]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
11. Velocità istantanee ^[5]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
12. Corretto funzionamento apparecchio di controllo (manipolazioni, alterazioni, ecc.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
13. Documenti indicati art. 16, paragrafo 2, Reg. (CE) n. 561/2006 ^[7]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

F. VERIFICHE EFFETTUATE SULLA DISCIPLINA DEL TRASPORTO MERCI

Trasporto NAZIONALE:		Trasporto INTERNAZIONALE in ambito:					
CONTO PROPRIO	Licenza	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	UE	Licenza comunitaria	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
CONTO TERZI	Veicolo immatricolato per «uso di terzi»	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	CEMT	Autorizzazione CEMT	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
CABOTAGGIO	Documentazione idonea	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>		Libretto di viaggio	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
				EXTRA-UE	Autorizzazione bilaterale	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>

F 1. DOCUMENTAZIONE DI TRASPORTO ESIBITA

• «Scheda di trasporto» ^[8]	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
• Copia del contratto in forma scritta	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
• Contratto di trasporto internazionale [CMR]	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
• Regime TIR	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
• Altra documentazione diversa da quella precedentemente elencata ^[9]		

F 2. VIOLAZIONI CONTESTATE SU STRADA

Articolo	Estremi verbale ed eventuali osservazioni
26/1° comma della legge 6/6/1974 n. 298	<input type="checkbox"/>
46/1° e 2° comma della legge 6/6/1974 n. 298	<input type="checkbox"/>
7/2° comma del decreto legislativo 21/11/2005 n. 286 [sanzione art. 26/2° comma della legge n. 298/1974]	<input type="checkbox"/>
61 del Codice della Strada [sagoma limite]	<input type="checkbox"/>
62 del Codice della Strada [massa limite]	<input type="checkbox"/>
164 del Codice della Strada [sistemazione del carico]	<input type="checkbox"/>
167 del Codice della Strada [sovraccarico]	<input type="checkbox"/>
142 del Codice della Strada [limiti di velocità]	Si vedano i dati riportati ai punti 10 ed 11 della precedente Sezione E
174 del Codice della Strada [durata della guida]	Si vedano i dati riportati ai punti 1, 2, 3, 4, 5 e 6 della precedente Sezione E

G. AUTORITÀ DI CONTROLLO

Comando o Ufficio di appartenenza	Nominativo e qualifica operatori	Firma

[5] Riferiti ai precedenti 28 giorni.

[6] Registrate dall'apparecchio di controllo durante le ultime 24 ore di uso del veicolo.

[7] Estratto del registro di servizio e copia dell'orario di servizio qualora nel veicolo non risulti installato l'apparecchio di controllo ed il conducente sia addetto ad un servizio regolare passeggeri in ambito nazionale od in ambito internazionale (i cui capolinea si trovino a non più di 50 km in linea d'aria dalla frontiera fra due Stati membri ed il percorso complessivo non superi i 100 km).

[8] Documento istituito ai sensi dell'art. 7-bis del decreto legislativo 21/11/2005, n. 286, così come modificato ed integrato dal decreto legislativo 22/12/2008, n. 214, che deve essere compilato a cura del committente e deve essere conservato a bordo del veicolo adibito al trasporto delle merci per conto di terzi in ambito nazionale a cura del vettore. La «scheda di trasporto» – il cui contenuto è stabilito da apposito decreto interministeriale – può essere sostituita dalla copia del contratto in forma scritta o da altra